

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	84
FINANZE (VI)	»	98
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	122
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	128
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	134

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+ Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	136
AFFARI SOCIALI (XII)	»	138
AGRICOLTURA (XIII)	»	142
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	165
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	167
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	178
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	187

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Sulla composizione del Comitato	3
Comunicazione del Presidente	3
Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>) .	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 11 dicembre 2019. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla composizione del Comitato.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che entra a far parte del Comitato per la legislazione il deputato Cosimo Maria Ferri, nominato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del regolamento, in sostituzione del deputato Andrea Giorgis, entrato a far parte del Governo, come già annunciato in Aula nella seduta di ieri. A nome del Comitato, formula al collega Ferri i migliori auguri di buon lavoro.

Comunicazione del Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che è in distribuzione la recente sentenza n. 247/2019 della Corte costituzionale del 22 ottobre 2019.

La sentenza assume rilievo per i lavori del Comitato in quanto, in continuità con le precedenti sentenze n. 22/2012 e n. 32/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione sulla decretazione d'urgenza, una disposizione (l'articolo 25-septies) del decreto-legge n. 119/2018 (cd. DL fiscale) inserita nel provvedimento al Senato nel corso dell'iter di conversione.

La disposizione stabiliva l'incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario delle Regioni rispetto all'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento.

In proposito, la Corte ha ribadito che « la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'articolo 96-bis del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano

l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso ».

Da ciò discende, osserva la Corte, che la possibilità per il Governo di ricorrere al decreto-legge deve essere realmente limitata, per il rispetto degli equilibri costituzionali tra Governo e Parlamento, ai soli casi straordinari di necessità e urgenza in quanto il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo – stabilendo il contenuto del decreto-legge – sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pur indirettamente, i confini del potere di emendamento parlamentare.

E sul punto la sentenza compie un'interessante riflessione sui decreti-legge a carattere plurimo. Da un lato si ribadisce infatti che anche in presenza di provvedimenti governativi *ab origine* eterogenei la legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore ma ammette soltanto quelle disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista soggettivo e materiale o dal punto di vista funzionale e finalistico. Dall'altro lato si osserva che quando la *ratio* unitaria di tali decreti-legge a carattere plurimo sia – come nel caso del decreto-legge n. 119/2018 – la materia finanziaria, tale materia « si riempie dei contenuti definitivi più vari ». Quindi è « proprio perché la « materia finanziaria » risulta concettualmente « anodina » – dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura « finanziaria » – che il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, risulta in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all'oggetto principale che essa disciplina, giacché – ove così non fosse – le possibilità di « innesto » in sede di conversione dei decreti-legge di norme « intrusive » rispetto al contenuto ed alla *ratio* complessiva del provvedimento

di urgenza risulterebbero, nei fatti, privata di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale. »

È infine motivo di soddisfazione per il Comitato rilevare che la sentenza cita ampiamente, a supporto dell'estraneità del contenuto dell'articolo 25-*septies* rispetto al contenuto originario del decreto-legge n. 119/2018, il parere reso sul provvedimento dal Comitato nella seduta del 6 dicembre 2018. Le premesse del parere infatti collocavano l'articolo tra le disposizioni per le quali si invitava ad approfondire la riconducibilità al perimetro originario del provvedimento. Il parere conteneva infine la raccomandazione al Legislatore a volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22/2012 e n. 32/2014.

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Parere alla Commissione IX).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2284 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, che reca un solo articolo sostanziale, presenta un contenuto delimitato e corrispondente al titolo;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle

norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che degli 8 commi, 2 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di un decreto del Ministro dello sviluppo economico e di un piano integrativo del programma della procedura di amministrazione straordinaria;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

al comma 2 dell'articolo 1 il riferimento al "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432" andrebbe sostituito con quello, corretto, al "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il provvedimento interviene in una materia, quella della crisi di Alitalia caratterizzata da una significativa stratificazione normativa: si segnalano, da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge n. 135/2018, l'articolo 37 del decreto-legge n. 34/2019 e l'articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019;

in particolare, il comma 6 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019 (il cd. "DL fiscale") ancora in corso di conversione; tale modalità di legiferare determina un'obiettiva situazione di incertezza nell'ordinamento contribuendo ad alterare l'ordinato svolgimento della funzione legislativa da parte delle Camere;

si è infatti creato un problematico intreccio tra il provvedimento in esame e la procedura parlamentare di conversione del suddetto decreto-legge n. 124/2019, di cui la Camera ha concluso l'esame in prima lettura il 6 dicembre scorso e il Senato ha avviato il 10 dicembre l'esame in seconda lettura presso la 6^a Commis-

sione finanze; a testimonianza di tale problematico intreccio nel corso dell'esame alla Camera, in occasione del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre scorso, la VI Commissione finanze ha dovuto prendere atto dell'abrogazione dell'articolo 54; l'articolo è stato quindi espunto dal testo rinviato all'Assemblea (A.C. 2220-A/R);

è stato inoltre presentato presso la 5^a Commissione bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio 2020 (S. 1586), un emendamento dei relatori (28.0.2000) che riproduce il testo del provvedimento in esame; l'emendamento inoltre abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge in esame; nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 10 dicembre 2019 tale emendamento è stato però dichiarato inammissibile per estraneità di materia;

precedenti di abrogazione di norme di decreti-legge non ancora convertiti sono anteriori all'istituzione del Comitato per la legislazione; si segnala in particolare, in materia scolastica, il decreto-legge n. 393/1970 che abrogava gli articoli 3, 8 e 9 e singoli commi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 384/1970 (entrambi i decreti-legge furono convertiti in legge senza modificazioni) e, in materia tributaria, il decreto-legge n. 3/1997 che abrogava il comma 3 dell'articolo 6 e i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 669/1996 (il solo decreto-legge n. 669/1996 fu convertito in legge);

in epoca più recente, in materia di crisi bancarie, i decreti-legge n. 157 e n. 162 del 2008 hanno contenuto norme integrative, senza peraltro operare modifiche testuali, del decreto-legge n. 155 del 2008; in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1936 di conversione del decreto-legge n. 162/2008 il Comitato, nel parere espresso nella seduta del 26 novembre 2008, ha raccomandato "di evitare – e ove esistente rimuovere – l'intreccio tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento";

il Comitato ha inoltre costantemente raccomandato di evitare, nel corso dell'iter parlamentare, la confluenza di disposizioni di decreti-legge in altri decreti-legge in corso di conversione; ad esempio, nel parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016 (nell'ambito del quale erano confluiti i contenuti del decreto-legge n. 205/2016), il Comitato ha raccomandato di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari";

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

osserva, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, quanto segue:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 2, le parole: "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432" con le seguenti: "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398";

Il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura il Governo di evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare, l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere* e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Elezione di un Vicepresidente	7
Deliberazioni in materia di convalida della elezione della deputata Piera Aiello, proclamata nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, collegio uninominale 08	8

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Elezione di un Vicepresidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la Giunta delle elezioni è chiamata ad eleggere un Vicepresidente in sostituzione del deputato Maurizio D'Ettore, dimissionario.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione dell'elezione di un Vicepresidente:

Presente e votanti	21
Maggioranza assoluta dei voti	16
Hanno riportato voti:	
Ciro Maschio	19
Schede bianche	3
Schede nulle	0

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Vicepresidente i deputati:

Maria Soave Alemanno, Alessandro Amitrano, Giorgia Andreuzza, Stefania Ascari, Giusi Bartolozzi, Anna Bilotti, Emanuele Cestari, Giuseppe D'Ambrosio, Sara De Angelis, Felice Maurizio D'Ettore, Devis Dori, Cosimo Maria Ferri, Davide Galantino, Roberto Giachetti, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Alessandro Melicchio, Martina Parisse, Pietro Pittalis, Elisa Siragusa e Nicola Stumpo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, rileva che è stata riscontrata una differenza tra il numero dei votanti e il totale delle schede scrutinate, nel senso che il numero delle schede è di una unità superiore a quello dei votanti. Tale differenza è dovuta verosimilmente al fatto che, nella distribuzione, è stata erroneamente ricevuta da un deputato una scheda in più, che è stata poi deposta nell'urna.

La differenza fra il numero dei votanti e delle schede depositate è del tutto ininfluyente ai fini del risultato del voto e pertanto, sulla base del principio generale di resistenza, la votazione svolta deve ritenersi pienamente valida.

Proclama, quindi, eletto Vicepresidente della Giunta delle elezioni il deputato Ciro Maschio.

Fa presente, infine, che a seguito dell'elezione a Vicepresidente dell'onorevole Ciro Maschio, Segretario della Giunta delle

elezioni, si riserva di convocare una successiva seduta per l'elezione di un nuovo Segretario.

Deliberazioni in materia di convalida della elezione della deputata Piera Aiello, proclamata nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, collegio uninominale 08.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 16 luglio 2019, d'accordo con la relatrice, si era convenuto di svolgere un approfondimento con riferimento alla convalida dell'elezione dell'onorevole Piera Aiello, in ragione del ricorso della candidata Tiziana Pugliesi contro l'ammissione della candidatura e la proclamazione di Piera Aiello.

Martina PARISSA (M5S), *relatrice*, ricorda che contro l'ammissione della candidatura e la proclamazione dell'onorevole Piera Aiello, la candidata Tiziana Pugliesi ha presentato un ricorso alla Giunta e al contempo ha depositato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sciacca relativo all'iscrizione dell'onorevole Aiello nelle liste elettorali del comune di Partanna, in provincia di Trapani.

Nell'esposto si sostiene che il comune non avrebbe dovuto rilasciare il certificato di iscrizione nella lista elettorale e che il rilascio e l'utilizzazione di tale certificato elettorale da parte della Aiello avrebbero configurato un reato di falso. Tale reato, commesso in concorso tra la Aiello e l'ufficiale addetto ai servizi anagrafici del comune, sarebbe stato strumentale ai fini della presentazione della candidatura.

Al riguardo, il 18 settembre scorso l'onorevole Aiello aveva già trasmesso co-

pia della richiesta di archiviazione del procedimento penale, formulata dal pubblico ministero.

In data 3 dicembre 2019 è quindi pervenuta alla Giunta l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciacca ha disposto, ai sensi dell'articolo 410 c.p.p., l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Piera Aiello e del responsabile dell'ufficio elettorale del comune di Partanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Considerato che la denuncia è stata archiviata e che non si ravvisano ulteriori esigenze istruttorie, propone pertanto alla Giunta di archiviare il ricorso presentato dalla candidata Tiziana Pugliesi avverso la proclamazione dell'onorevole Piera Aiello e di convalidare l'elezione di quest'ultima.

Avverte infine che nella seduta del 16 luglio scorso erano già state approvate dalla Giunta le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, comprensive anche delle cifre elettorali individuali del collegio uninominale 8, che non erano oggetto di contestazione nel ricorso. Conseguentemente, si intendono quindi definitivamente approvate le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati del Collegio uninominale n. 8.

La Giunta concorda con le conclusioni del relatore.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunicherà al Presidente della Camera la proposta di convalida dell'elezione dell'onorevole Piera Aiello.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 9

AUDIZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la Ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

La Ministra Fabiana DADONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberta ALAIMO (M5S), Emanuele PRISCO (FDI), Virginio CAPARVI (LEGA), Paolo ZANGRILLO (FI), Antonio VISCOMI (PD), Tiziana CIPRINI (M5S), Monica CIABURRO (FDI) e Francesco BERTI (M5S).

La Ministra Fabiana DADONE risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia la Ministra e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	10
7-00225 Acunzo e altri: Sulla promozione del cinema italiano all'estero (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00059</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Prima nuova versione proposta dal deputato Acunzo</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	16

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00225 Acunzo e altri: Sulla promozione del cinema italiano all'estero.

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00059*).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che il deputato Acunzo ha predisposto una nuova versione della risoluzione in titolo, la quale è stata già resa nota ai rappresentanti dei gruppi.

Nicola ACUNZO (M5S) illustra il nuovo testo della sua risoluzione (*vedi allegato 1*). Sottolinea, in particolare, che il nuovo testo è volto, tra l'altro, a coordinare l'iniziativa della celebrazione annuale della « Giornata mondiale del cinema italiano », che è una novità, con le iniziative già previste all'estero nell'ambito della rassegna « Fare cinema – La settimana del cinema italiana nel mondo ». Evidenzia quindi che la risoluzione si propone lo scopo di avvicinare gli stranieri e gli italiani residenti all'estero alla cultura del nostro Paese e alle realtà artistiche emergenti, attraverso l'ampliamento dell'offerta cinematografica promossa dagli istituti italiani di cultura e dalle sedi diplomatico-consolari. Sottolinea inoltre come sia necessario e opportuno anche assicurare una maggiore visibilità ai giovani autori del cinema italiano e favorire la conoscenza dei grandi autori italiani del passato, che,

attraverso le loro opere cinematografiche, hanno dato lustro alla cultura nazionale. Si sofferma quindi sull'importanza di promuovere il cosiddetto « cineturismo » quale veicolo di crescita economica dei territori che ospitano le realizzazioni cinematografiche. Sollecita pertanto l'approvazione della risoluzione affinché il Parlamento dia il proprio contributo all'arricchimento e alla divulgazione della produzione cinematografica italiana.

Valentina APREA (FI), dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, a nome dei deputati di entrambe le Commissioni, esprime tuttavia il proprio scetticismo in merito all'efficacia di una promozione all'estero effettuata esclusivamente attraverso il canale degli istituti italiani di cultura e delle sedi consolari. A suo avviso sarebbero necessarie azioni più incisive per assicurare un'effettiva promozione delle produzioni cinematografiche italiane, che vada oltre la mera celebrazione del ricordo di Federico Fellini.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Ricorda di aver già espresso in precedenti occasioni il proprio convincimento che il cinema rappresenti il simbolo dell'identità culturale italiana all'estero, per linguaggio e contenuti. A tale proposito, sottolinea l'attività svolta in tale ambito, in materia di cooperazione internazionale, dalla sottosegretaria per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni nel Governo Conte I. Soffermandosi quindi sulle misure a sostegno del cinema, esprime l'avviso, pur riconoscendo l'efficacia del *tax credit*, che i contributi statali siano insufficienti, specialmente se raffrontati con quelli previsti in altri Paesi.

Passando al contenuto della risoluzione, dichiara di dividerne gli impegni, soprattutto quelli volti a rafforzare l'azione degli istituti italiani di cultura all'estero e delle sedi diplomatico-consolari nella promozione delle produzioni cinematografiche italiane. Ricorda di aver sostenuto, in sede di discussione dell'atto

del Governo relativo all'istituzione e al finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019, la necessità di finanziamento del comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Fellini. Ribadisce quindi l'invito al Governo di procedere al finanziamento del comitato, anche tenuto conto dell'ottimo lavoro che sta svolgendo per valorizzare il prestigio del maestro.

Domenico FURGIUELE (LEGA) si dichiara pienamente convinto della efficacia delle misure individuate dalla risoluzione in discussione. Ritiene che esse siano uno strumento utile a favorire la circolazione delle opere dei giovani autori italiani, che attualmente non riescono a farsi conoscere quanto meriterebbero a livello internazionale. Essendo dell'avviso che le opere cinematografiche possano contribuire in modo straordinario anche a valorizzare e a far conoscere i luoghi in cui vengono girate, auspica un supporto concreto, da parte del Governo e degli istituti italiani di cultura all'estero, per garantire la massima divulgazione delle opere cinematografiche italiane, specialmente di quelle dei giovani autori, che devono affrontare numerose difficoltà nella fase di avvio della loro professione. Conclude, osservando che si dovrebbe tenere conto anche dell'importanza di un coinvolgimento delle scuole nell'ambito della promozione delle opere italiane.

Cristina PATELLI (LEGA), dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto della risoluzione, con particolare riguardo all'istituzione della « Giornata mondiale del cinema italiano », ricorda la carenza di personale qualificato negli organici degli istituti italiani di cultura all'estero. Auspica, pertanto, l'avvio di opportune procedure selettive efficaci e trasparenti, nonché lo snellimento del complesso *iter* burocratico che attualmente caratterizza le procedure di reclutamento del personale in questione.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver sottolineato l'utilità della risoluzione nel sollevare l'attenzione del Governo sulla necessità di azioni per la promozione del cinema italiano all'estero, raccomanda che nell'attuazione degli impegni tutti i Ministeri competenti cooperino secondo il ruolo e le competenze proprie: si riferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

A suo avviso, la risoluzione si pone nel solco già tracciato dalla legge sul cinema e sull'audiovisivo approvata dal Parlamento nel 2016, le cui disposizioni riconoscono il ruolo strategico del cinema come veicolo di formazione culturale e di promozione della cultura italiana all'estero. Dopo aver quindi ricordato le misure principali contenute nella legge citata, sottolinea l'importanza degli impegni della risoluzione per favorire la diffusione del cinema italiano, per garantire la quale ritiene necessario un effettivo sostegno da parte dei dicasteri interessati per dare contenuto alle finalità indicate.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), apprezzando il contenuto della risoluzione, in particolare per quanto riguarda l'attenzione al sostegno dei giovani autori, esprime l'avviso che si dovrebbe rinforzare il coordinamento delle *film commission* regionali, che hanno un ruolo determinante nella valorizzazione dei luoghi in cui i film sono ambientati. Riterebbe inoltre utile prevedere il coinvolgimento dell'ICE, tenuto conto degli aspetti imprenditoriali da tutelare. Con riferimento alla premessa del nuovo testo della risoluzione relativa alle « nuove leve », suggerisce di utilizzare una diversa formulazione e di parlare di « giovani autori ».

Daniele BELOTTI (LEGA) sottolinea l'importanza del cosiddetto cineturismo, ossia del turismo provocato, con effetto traino, da opere cinematografiche che, raccontando una storia, mostrano anche un ambiente, cittadino o naturale. Invita

quindi a considerare la possibilità che nel contesto dei film, almeno di quelli prodotti con contributi pubblici, siano chiaramente indicati i nomi delle località che ospitano il *set* cinematografico, affinché possa essere potenziato il ritorno economico favorevole della circolazione dei film, particolarmente prezioso per gli enti territoriali e soprattutto per le realtà più piccole.

Simone BILLI (LEGA), ringraziando il collega Acunzo per il lavoro svolto e preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega della III Commissione, si dichiara assolutamente favorevole al rafforzamento della promozione cinematografica all'estero, da realizzare anche attraverso la rete degli istituti italiani di cultura. Sottolinea l'opportunità di seguire il modello di altri Paesi, come gli Stati Uniti, che hanno utilizzato lo strumento del cinema per creare e consolidare il cosiddetto « mito americano », al pari di quanto ha fatto anche l'Italia in passato con i grandi cineasti della nostra industria nazionale. Rileva, altresì, che il cinema può costituire un formidabile volano per la ripresa economica, attraverso un maggiore coinvolgimento dei nostri connazionali residenti all'estero, che sono i veri ambasciatori del *made in Italy* nel mondo.

Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver preannunciato il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Fusacchia in merito all'opportunità di una diversa formulazione dell'espressione troppo gergale « giovani leve ». Ricordando quindi che solo nello scorso mese di luglio si è giunti alla firma del CCNL per il settore dell'audiovisivo, auspica che la risoluzione contribuisca anche a richiamare l'attenzione del Governo sul settore e a scongiurare quindi i troppi abusi verificatisi in questo settore in assenza di una specifica regolamentazione.

Angela SCHIRÒ (PD) evidenzia che non solo i nostri connazionali all'estero, ma anche i cittadini di altri Paesi manifestano grande interesse per i prodotti della nostra

cinematografia. Segnala che, nel suo ruolo di insegnante di italiano, ha sempre cercato di promuovere verso i propri studenti la conoscenza dei grandi autori del nostro cinema. Le rassegne cinematografiche, oltre ad avere un indubbio valore culturale, costituiscono anche un importante momento di incontro e di partecipazione per le comunità di italiane. Auspicando che la promozione dei giovani autori includa anche i talenti italiani che operano fuori dai confini nazionali, rileva l'opportunità di creare sinergie con le autorità locali interessate alla lingua e alla cultura italiana, come avvenuto, ad esempio, per Radio Colonia, emittente radiofonica di lingua italiana interamente finanziata dallo Stato tedesco.

Federico MOLLICONE (FDI), alla luce della mancata istituzione del Comitato per Fellini, chiede lo svolgimento di un'apposita audizione.

Paolo LATTANZIO (M5S), riprendendo il suggerimento del deputato Lattanzio, suggerisce che nella formulazione degli impegni si faccia esplicito riferimento anche alle « giovani autrici ».

Laura BOLDRINI (PD) esprime soddisfazione per la proposta del collega Lattanzio di declinare la categoria dei giovani autori anche al genere femminile. Esprime invece perplessità circa l'ipotesi di inserire, all'interno dei film, riferimenti specifici alla località dove sono state effettuate le riprese: pur essendo una forma di promozione turistica, tale modalità rischia infatti di penalizzare le regioni dove operano *film commission* meno attrezzate dal punto di vista finanziario.

Nicola ACUNZO (M5S), dopo aver ringraziato i deputati intervenuti per le numerose sollecitazioni, riformula ulteriormente la sua risoluzione (*vedi allegato 2*), accogliendo le osservazioni del deputato

Fusacchia, che ha proposto di parlare di « giovani autori » anziché di « nuove leve », del deputato Lattanzio, che ha suggerito di fare riferimento anche alle autrici, e del deputato Belotti e degli altri che si sono soffermati sull'importanza dei film come mezzo di promozione del « cineturismo ».

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, ringraziando i commissari per la proficua discussione, rappresenta il consenso del Governo rispetto all'atto di indirizzo in oggetto, anche nel testo riformulato. Precisa, tuttavia, che la risoluzione concerne solo la promozione all'estero del cinema italiano attraverso l'istituzione di una « Giornata mondiale del cinema italiano », mentre il tema dei finanziamenti al settore cinema nel suo complesso è questione diversa, che potrà essere oggetto di valutazione in altre sedi. Precisa che la realizzazione della « Giornata mondiale del cinema italiano » richiederà, inoltre, una particolare flessibilità da parte degli istituti italiani di cultura, anche sul piano tematico, data, ad esempio, la delicatezza che per alcuni Paesi riveste il tema religioso. Riguardo all'ipotesi di utilizzare la forza espressiva dei film per promuovere il settore turistico, ritiene che tale obiettivo sia prioritariamente ed efficacemente perseguito da altri soggetti, *in primis* da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Riguardo ai rilievi critici sulle presunte opacità nelle attività degli istituti italiani di cultura, segnala che già il precedente Governo ha avviato un'attenta analisi, tuttora in corso, per eliminare ogni rischio di irregolarità soprattutto nelle nomine dei direttori di « chiara fama ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo nel nuovo testo di cui all'allegato (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Risoluzione 7-00225 Acunzo e altri: Sulla promozione del cinema italiano all'estero.**PRIMA NUOVA VERSIONE PROPOSTA DAL DEPUTATO ACUNZO**

Le Commissioni III e VII,
premessi che:

il cinema italiano, nonostante i successi internazionali degli ultimi anni, continua a scontare la scarsa circuitazione delle opere audiovisive sia all'estero che in Italia;

nella passata legislatura, con l'approvazione della legge 14 novembre 2016, n. 220, si è intervenuti in modo sistemico sulla disciplina del settore del cinema e della produzione audiovisiva, riconoscendo il ruolo strategico dell'industria cinematografica come veicolo di formazione culturale e di promozione del Paese all'estero;

si è avviato un sistema di riforma atteso da oltre cinquant'anni con risorse certe per 400 milioni di euro all'anno – oltre il 60 per cento in più rispetto ai fondi dell'anno precedente – con strumenti automatici di finanziamento e incentivi per i giovani autori;

gli istituti italiani di cultura e le sedi diplomatico-consolari, nei limiti delle rispettive competenze, hanno come compito principale quello di far conoscere e valorizzare nel mondo il patrimonio culturale italiano sotto ogni forma, di cui il cinema rappresenta una componente essenziale;

gli istituti italiani di cultura e le sedi diplomatico-consolari, nei limiti delle rispettive competenze, che già promuovono e danno vita a numerose iniziative, attraverso un inserimento strutturale e programmato delle nostre produzioni cinematografiche, potranno ampliare l'of-

ferta, avvicinando gli italiani residenti all'estero e gli stranieri alla cultura del nostro Paese e alle realtà artistiche emergenti;

la conoscenza e l'apprezzamento dell'attuale produzione cinematografica potrà avere una positiva incidenza anche su quel fenomeno oggi più che mai in crescita conosciuto come cineturismo;

il cineturismo rappresenta una forma importante per la diffusione della cultura italiana in grado di incidere positivamente sul Pil nazionale;

è utile e opportuno che i grandi autori italiani del passato, che hanno saputo dare lustro alla cultura nazionale e ai quali si sono ispirati moltissimi registi di fama internazionale, siano ricordati e celebrati, così come necessitano di essere conosciute e apprezzate le « nuove leve » del cinema italiano,

impegnano il Governo:

1) a rafforzare e a finanziare le iniziative per la promozione della cinematografia italiana all'estero, celebrando ogni anno la « giornata mondiale del cinema italiano », nell'ambito della rassegna « Fare Cinema – La Settimana del cinema italiano nel mondo », già promossa annualmente attraverso la rete delle ambasciate, consolati ed istituti italiani di cultura;

2) a dedicare l'edizione del 2020 al centenario della nascita del maestro Federico Fellini proiettando i capolavori del regista e di nuovi autori cinematografici italiani, ove possibile in contemporanea mondiale, compatibilmente con le risorse

disponibili, la normativa in materia di diritto d'autore e il contesto locale dei diversi Paesi;

3) a rafforzare presso le sedi diplomatico-consolari e gli istituti italiani di cultura un'azione promozionale integrata, anche attraverso proiezioni di prodotti audiovisivi italiani (cortometraggi, medio-metraggi, film e docufilm), così da ottenere molteplici effetti positivi, tra i quali:

a) arricchire l'offerta culturale degli Istituti italiani di cultura;

b) permettere ai giovani autori di avere maggiore visibilità;

c) contribuire con efficacia alla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, facendo conoscere storie, luoghi tradizioni della nostra identità artistica e sociale contemporanea;

d) valorizzare e fare conoscere meglio i grandi del cinema italiano;

e) sostenere un comparto – e in esso la componente artigiana tipica della creatività italiana – che costituisce un'importante quota dell'economia italiana, in termini occupazionali;

f) intensificare l'afflusso turistico dall'estero verso l'Italia attraverso il *marketing* territoriale dei luoghi cinematografici (cineturismo).

ALLEGATO 2

Risoluzione 7-00225 Acunzo e altri: Sulla promozione del cinema italiano all'estero.**RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni III e VII,
premessi che:

il cinema italiano, nonostante i successi internazionali degli ultimi anni, continua a scontare la scarsa circuitazione delle opere audiovisive sia all'estero che in Italia;

nella passata legislatura, con l'approvazione della legge 14 novembre 2016, n. 220, si è intervenuti in modo sistemico sulla disciplina del settore del cinema e della produzione audiovisiva, riconoscendo il ruolo strategico dell'industria cinematografica come veicolo di formazione culturale e di promozione del Paese all'estero;

si è avviato un sistema di riforma atteso da oltre cinquant'anni con risorse certe per 400 milioni di euro all'anno – oltre il 60 per cento in più rispetto ai fondi dell'anno precedente – con strumenti automatici di finanziamento e incentivi per i giovani autori;

gli istituti italiani di cultura e le sedi diplomatico-consolari, nei limiti delle rispettive competenze, hanno come compito principale quello di far conoscere e valorizzare nel mondo il patrimonio culturale italiano sotto ogni forma, di cui il cinema rappresenta una componente essenziale;

gli istituti italiani di cultura e le sedi diplomatico-consolari, nei limiti delle rispettive competenze, che già promuovono e danno vita a numerose iniziative, attraverso un inserimento strutturale e programmato delle nostre produzioni cinematografiche, potranno ampliare l'of-

ferta, avvicinando gli italiani residenti all'estero e gli stranieri alla cultura del nostro Paese e alle realtà artistiche emergenti;

la conoscenza e l'apprezzamento dell'attuale produzione cinematografica potrà avere una positiva incidenza anche su quel fenomeno oggi più che mai in crescita conosciuto come cineturismo;

il cineturismo rappresenta una forma importante per la diffusione della cultura italiana in grado di incidere positivamente sul Pil nazionale;

è utile e opportuno che i grandi autori italiani del passato, che hanno saputo dare lustro alla cultura nazionale e ai quali si sono ispirati moltissimi registi di fama internazionale, siano ricordati e celebrati, così come necessitano di essere conosciuti e apprezzati i giovani autori e le giovani autrici del cinema italiano,

impegnano il Governo:

1) a rafforzare e a finanziare le iniziative per la promozione della cinematografia italiana all'estero, celebrando ogni anno la « giornata mondiale del cinema italiano », nell'ambito della rassegna « Fare Cinema – La Settimana del cinema italiano nel mondo », già promossa annualmente attraverso la rete delle ambasciate, consolati ed istituti italiani di cultura;

2) a dedicare l'edizione del 2020 al centenario della nascita del maestro Federico Fellini proiettando i capolavori del regista e di nuovi autori cinematografici italiani, ove possibile in contemporanea

mondiale, compatibilmente con le risorse disponibili, la normativa in materia di diritto d'autore e il contesto locale dei diversi Paesi;

3) a rafforzare presso le sedi diplomatico-consolari e gli istituti italiani di cultura un'azione promozionale integrata, anche attraverso proiezioni di prodotti audiovisivi italiani (cortometraggi, medio-metraggi, film e docufilm), così da ottenere molteplici effetti positivi, tra i quali:

a) arricchire l'offerta culturale degli Istituti italiani di cultura;

b) permettere ai giovani autori e alle giovani autrici di avere maggiore visibilità;

c) contribuire con efficacia alla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, facendo conoscere storie, luoghi tradizioni della nostra identità artistica e sociale contemporanea;

d) valorizzare e fare conoscere meglio i grandi del cinema italiano;

e) sostenere un comparto – e in esso la componente artigiana tipica della creatività italiana – che costituisce un'importante quota dell'economia italiana, in termini occupazionali;

f) intensificare l'afflusso turistico dall'estero verso l'Italia attraverso il *marketing* territoriale dei luoghi cinematografici (cineturismo). A tal fine, valuti il Governo la possibilità – quando all'estero nell'ambito della sopra richiamata « Giornata mondiale del cinema italiano » sono proiettati film italiani, soprattutto se prodotti con contributi pubblici – di valorizzare, nelle modalità ritenute opportune, le regioni di appartenenza delle località o delle attrazioni turistiche italiane che appaiono nelle pellicole.

(8-00059) Acunzo, Romaniello, Siragusa, Fitzgerald Nissoli.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell’Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. C. 1794 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
Sull’ordine dei lavori	18
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	19
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20
Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Esame e rinvio</i>)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A/R (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l’interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 15.30.

**Istituzione dell’Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
C. 1794 Brescia.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rappresenta l’opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, che potranno avere luogo congiuntamente alle audizioni che potranno essere previste nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle, in materia di istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Sull’ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di proce-

dere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, passando poi all'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi, all'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recanti disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi, e quindi ai successivi punti già previsti all'ordine del giorno.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce di interlocuzioni informali con la relatrice sul provvedimento, Macina, rappresenta l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in titolo, in vista della predisposizione di un nuovo testo base. Tali audizioni, come già riferito in occasione dello svolgimento del precedente punto all'ordine del giorno, potranno aver luogo congiuntamente a quelle inerenti alla proposta di legge C. 1794.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede alla Presidenza di chiarire come si intenda procedere, esprimendo perplessità sul percorso delineato e ricordando come nella seduta del 4 dicembre 2019 la relatrice Macina abbia preannunciato la presentazione di un nuovo testo base. Ribadisce peraltro la contrarietà del gruppo della Lega alle proposte di legge in questione,

evidenziando come ogni ritardo nel loro esame sia da considerarsi comunque positivo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, esprime rammarico per la posizione di contrarietà espressa dal deputato Iezzi, in quanto su un tema così importante come quello dei diritti umani fondamentali sarebbe ragionevole aspettarsi un atteggiamento di sensibilità da parte di tutte le forze politiche.

Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che l'*iter* prospettato dal Presidente sia irrituale, dal momento che si propone di svolgere un ciclo di audizioni che potrebbe avere ad oggetto gli argomenti trattati da due proposte di legge autonome, una delle quali è peraltro in esame da molto tempo. Invita pertanto i gruppi di maggioranza a fare chiarezza, indicando quale *iter* di esame si preferisca percorrere e quale testo si intenda individuare come base di partenza della discussione.

Fa notare, inoltre, che, per quanto riguarda l'esame delle proposte in titolo, la relatrice ha più volte preannunciato la presentazione di un testo da adottare come testo base, di cui tuttavia non vi è ancora alcuna traccia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che le modalità di prosecuzione prospettate con riferimento all'*iter* delle proposte di legge in titolo risultino normali, dal momento che la Commissione, nel corso dell'istruttoria, ha facoltà di avvalersi di tutti gli strumenti conoscitivi necessari per valutare la necessità e l'efficacia dell'intervento normativo, rilevando che tale esigenza si pone prima dell'adozione del testo base. Ciò vale anche nel caso di specie, considerato che la relatrice Macina si è riservata da tempo di presentare un testo da adottare come nuovo testo base, per la cui complessa elaborazione è emersa l'esigenza di acquisire, attraverso alcune audizioni, ulteriori elementi di conoscenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento; si riserva quindi, come relatore, di formulare prossimamente una proposta di testo base, che sarà sottoposto alla Commissione ai fini della sua adozione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recanti disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, fa presente che le proposte di legge in esame, all'articolo 1, individuano al comma 1 l'oggetto dell'intervento legislativo, pur con diverse formulazioni, nella disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi – qualificati come particolari dalle proposte C. 196 e C. 721 – intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche svolta nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni.

I principi che ispirano la disciplina introdotta dalle proposte di legge sono, ai sensi del comma 2, quelli di trasparenza,

pubblicità, partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali.

Tra le finalità esplicitate dalle proposte di legge si segnalano quelle di:

assicurare ai decisori pubblici una ampia base informativa sulla quale fondare le proprie scelte;

garantire la trasparenza dei processi decisionali;

migliorare la qualità delle decisioni assunte dai decisori pubblici;

assicurare la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni;

favorire la partecipazione ai processi decisionali sia dei cittadini, sia dei rappresentanti di interessi particolari;

prevenire episodi di corruzione.

Le proposte di legge individuano diverse categorie di « decisori pubblici » presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di relazione oggetto di disciplina dell'intervento normativo.

Le proposte di legge C. 196 e C.1827, al riguardo, recano all'articolo 2 una serie di definizioni, tra cui anche quella di decisori pubblici.

Due categorie sono comuni a tutte le proposte: i membri del Governo e i dirigenti pubblici.

Per quanto riguarda i dirigenti, la proposta C. 721 limita l'ambito di applicazione alle attività di relazione svolte presso i dirigenti delle amministrazioni statali (articolo 2, comma 2). Tuttavia, esclude espressamente dall'applicazione della legge i « dirigenti delle amministrazioni pubbliche », oltre che i rappresentanti e i funzionari (articolo 3, comma 1, lettera *a*).

La proposta C. 196 fa riferimento, invece, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (articolo 2, comma 1, lettera *d*), mentre la proposta C. 1827 ai « titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale

e i titolari degli incarichi dirigenziali conferito ai sensi della normativa vigente » (articolo 2, comma 1, lettera *b*).

La proposta C. 721 comprende tra i decisori pubblici esclusivamente i membri del Governo e i dirigenti pubblici, mentre le altre proposte includono diverse altre categorie di soggetti pubblici, quali:

i parlamentari;

i consiglieri regionali;

gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (la proposta di legge C. 1827 vi ricomprende anche i membri degli *staff* degli altri membri del Governo);

i membri delle Autorità indipendenti (tra cui, come precisato dalla proposta C. 196, la Banca d'Italia);

i titolari degli incarichi di vertice degli enti « pubblici » (proposta di legge C. 196) o « statali » (proposta di legge C. 1827).

La proposta di legge C. 196 include, inoltre, i titolari di incarichi di vertice degli enti territoriali.

La proposta di legge C. 1827 estende il novero dei decisori pubblici sottoposti alla nuova disciplina anche a:

i presidenti e gli assessori regionali;

i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane;

i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;

i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;

i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte.

Le proposte di legge C. 196 e C.1827 recano, all'articolo 2, ulteriori definizioni per indicare i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e i connotati dell'attività di *lobbying*.

I rappresentanti di interessi sono coloro che rappresentano presso i decisori pubblici, sopra indicati, interessi definiti particolari dalla proposta C. 196, o di rilevanza non generale, per la proposta C. 1827, e comunque leciti, finalizzati ad avviare processi decisionali pubblici o incidere su quelli in corso.

La sola proposta C. 196 dà una definizione dei processi decisionali pubblici, individuati in « ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali ».

Si tratta di atti caratterizzati da generalità e astrattezza, siano essi atti normativi o amministrativi, escludendo così dall'ambito di applicazione della disciplina i provvedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche particolari, quali, ad esempio, atti autorizzatori o concessori.

La proposta C. 1827 comprende tra i rappresentanti di interessi i « soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi ».

La proposta C. 196 presuppone che i rappresentanti di interesse, per essere definiti tali, agiscano su incarico di portatori di interessi particolari, ossia di persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi particolari.

Per entrambe le proposte, inoltre, le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta (professionalmente per la proposta C. 1827) dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso molteplici modalità quali la presentazione di richieste di incontro, pro-

poste, studi, ricerche, analisi e documenti, suggerimenti e di ogni altra attività svolta con il medesimo scopo.

Tutte le proposte di legge in esame prevedono l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanti di interessi.

Ciascuna proposta indica un organismo diverso competente alla tenuta del registro:

l'Autorità nazionale anticorruzione (proposta di legge C. 196, all'articolo 4);

la Presidenza del Consiglio dei ministri (proposta di legge C. 721, all'articolo 2);

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (proposta di legge C. 1827, all'articolo 4).

Nelle proposte si possono individuare alcuni tratti comuni nella disciplina del registro, quali:

l'obbligatorietà dell'iscrizione da parte dei rappresentanti di interessi;

l'articolazione del registro in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori;

l'indicazione dei dati riportati sul registro, ossia: i dati identificativi del soggetto (persona fisica o giuridica) che svolge l'attività di rappresentanza di interessi (nel caso di capitali la proposta C. 196 prevede l'indicazione della composizione del capitale sociale); i dati identificativi del soggetto per conto del quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi; le risorse umane e economiche destinate dal rappresentante di interessi allo svolgimento della propria attività.

La proposta C. 196 richiede l'inserimento nel registro di ulteriori dati:

l'interesse particolare che si intende rappresentare;

l'elenco dei decisori pubblici presso i quali si intende svolgere l'attività di rappresentanza di interessi;

la tipologia di rapporto contrattuale con il soggetto per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi;

eventuali rapporti di natura familiare, di affari o altro, esistenti con decisori pubblici all'atto dell'iscrizione nel Registro.

La proposta C. 721 prevede l'inserimento nel registro di informazioni sintetiche sugli argomenti trattati nel corso degli incontri con i decisori pubblici (che per tale proposta di legge, ricorda, sono i membri del Governo e i dirigenti delle amministrazioni statali). Anche le altre proposte prevedono l'inserimento di tali informazioni in una agenda degli incontri.

La proposta C. 196 articolo 5, commi 1 e 2, individua alcuni requisiti per l'iscrizione nel registro, prevedendo che ai fini dell'iscrizione nel registro le persone fisiche o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante e i rappresentanti devono:

aver compiuto il diciottesimo anno di età;

non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede o la persona e non essere mai stati interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

godere dei diritti civili.

La proposta C. 1827 all'articolo 4, comma 5, individua una serie di categorie di persone che non possono iscriversi al registro. Tale elenco si sovrappone in parte a quello dei soggetti esclusi dall'applicazione della legge di cui all'articolo 3.

Non possono iscriversi al registro:

i minori di anni diciotto;

i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni durante il servizio e per i due anni successivi;

i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni, durante l'incarico e per i due anni successivi;

i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, durante l'incarico e per i due anni successivi;

gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

Tutte le proposte di legge disciplinano forme di pubblicità del registro.

La proposta C. 196 prevede la pubblicazione del registro nel sito *internet* dell'ANAC nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari con l'obbligo di aggiornarlo almeno ogni 60 giorni (articolo 4, comma 4).

La proposta C. 721 all'articolo 5 dispone che il registro (assieme alle agende per la trasparenza), sia pubblicato e reso consultabile, con opportuni strumenti di ricerca, nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto

dalla normativa in materia di trasparenza dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'Autorità nazionale anticorruzione emana, entro tre mesi, apposite linee guida tecniche per l'istituzione e per le modalità di pubblicazione del registro e delle agende secondo modalità omogenee.

La proposta C. 1827 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata dall'Autorità con la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4, comma 6). La medesima proposta, inoltre, prevede che le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel registro (articolo 4, comma 3).

Le proposte di legge C. 721 e C. 1827 istituiscono un'agenda degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi iscritti al registro.

La proposta C. 721 prevede l'istituzione, presso ciascun ministero, di una agenda per la trasparenza, separata dal registro, che contiene i dati sintetici sui rappresentanti di interessi e sui contenuti delle richieste relative ai loro incontri con i decisori pubblici. L'agenda deve essere aggiornata almeno mensilmente (articolo 4). Come si è detto sopra, le agende sono pubblicate e rese consultabili alla stregua del registro (articolo 5).

La proposta C. 1827 all'articolo 5 pone in capo a ciascun rappresentante di interessi l'obbligo di tenere e aggiornare quotidianamente una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono inseriti, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Nell'agenda, per ciascun incontro, è riportata la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro. L'agenda è pub-

blicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono indicati i seguenti elementi:

luogo, data, ora e durata dell'incontro;

modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

oggetto dell'incontro;

partecipanti all'incontro.

Due delle proposte di legge prevedono l'adozione di un codice deontologico dei rappresentanti di interessi da parte del soggetto cui è attribuito il compito di controllo dell'attività di rappresentanza di interessi, ossia l'ANAC, per quanto riguarda la proposta C. 196 (articolo 5, commi 2 e 3) ovvero il comitato di sorveglianza istituito in seno all'Antitrust, per la proposta C. 1827 (articolo 6).

Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.

In entrambe le proposte, l'impegno (« scritto » come specifica la proposta C. 196) a rispettare il codice è condizione indispensabile per l'iscrizione al registro.

Il codice è adottato entro 90 giorni (secondo la proposta C. 196) ovvero 4 mesi (secondo la proposta C. 1827) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Le proposte di legge C. 196 e C. 1827 disciplinano specificatamente il controllo sull'attività di rappresentanza di interessi.

Questa, per la proposta C. 196 (articolo 3) è svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), presso la quale, ai sensi dell'articolo 4, è istituito il registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari.

L'ANAC, oltre a tenere il registro, svolge una generale attività di controllo e assicura la trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interessi particolari ai processi decisionali pubblici.

I compiti dell'ANAC, dettagliatamente individuati dalla proposta C. 196, sono i seguenti:

assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra gli interessi particolari e l'amministrazione pubblica;

curare, controllare, pubblicare e aggiornare periodicamente il registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari;

pubblicare le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;

redigere annualmente un rapporto sull'attività dei rappresentanti di interessi particolari;

gestire il contraddittorio e irrogare le sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge;

istituire, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, un'apposita sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari.

La proposta C. 1827 prevede l'istituzione di un organismo *ad hoc*: il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici incardinato presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 7), organismo incaricato della tenuta del registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi.

Il Comitato di sorveglianza è composto di tre membri:

un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;

un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

tiene il registro, adotta le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigila sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati;

riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, e ne cura la pubblicazione nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione;

redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio e alle Camere;

vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Comitato si avvale del personale messo a disposizione dall'Autorità *anti-trust* e ai suoi componenti si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo n. 39 del 2013, il quale, in sede di definizione delle categorie giuridiche utilizzate, indica esplicitamente tra i soggetti da ritenere compresi tra le « pubbliche amministrazioni » anche le autorità indipendenti (articolo 1, comma 2).

Inoltre, ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di intrattenere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

Il mandato dei membri del comitato dura 5 anni, non è immediatamente rinnovabile ed è svolto a titolo gratuito.

Le proposte di legge C. 196 e C. 1827 individuano alcuni obblighi e diritti in capo agli iscritti al registro.

Tra questi, entrambe le proposte stabiliscono l'obbligo di ciascun rappresentante di interessi di predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, una periodica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando, in particolare, le attività svolte, le risorse umane ed economi-

che impegnate, i decisori contattati ed eventuali criticità rilevate (articolo 7, della proposta C. 196 e articolo 8 della proposta C. 1827).

La relazione deve essere inviata all'autorità di controllo sul registro (rispettivamente per le due proposte, ANAC e Comitato di sorveglianza presso l'AGCM) e deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla trasmissione.

Anche l'Autorità di controllo è tenuta a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull'attività di *lobbying*, nel quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte. La proposta C. 196 prevede che tale relazione sia pubblicata nel sito internet dell'ANAC (articolo 7, comma 5), mentre ai sensi della proposta C. 1827, la relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere (articolo 7, comma 3, lettera c).

Per quanto concerne gli obblighi, la proposta C. 1827 stabilisce, inoltre, il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti (articolo 8, comma 1).

Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala come la rubrica dell'articolo 8 della proposta C. 1827 non appaia pienamente coincidente con il contenuto delle sue disposizioni, in riferimento all'indicazione delle « cause di esclusione e incompatibilità ».

La proposta C. 196 dettaglia all'articolo 8 le facoltà riconosciute ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro:

presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, studi, ricerche e documenti, suggerimenti e altro per concorrere alla formazione della decisione pubblica;

accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari;

contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e

di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardante gli atti normativi del governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa.

Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nonché delle autorità indipendenti, limitatamente alle attività di regolazione. Tali provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nell'ambito della propria autonomia, anche Camera e Senato adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione ai principi della legge con riferimento alla propria attività istituzionale.

L'articolo 9 della proposta C. 196 prevede gli adempimenti dei decisori pubblici nell'ambito delle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro, dove è assicurata la massima trasparenza.

In via speculare ai diritti del rappresentante di interessi, il decisore pubblico è tenuto a garantire al rappresentante l'accesso ai documenti e alle comunicazioni, ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto. Inoltre il decisore menziona, nella relazione illustrativa degli atti normativi nonché nelle premesse agli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali intrattenute nel corso del processo decisionale.

Le violazioni di tali obblighi sono sanzionate avverso decisori pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 10. Laddove, invece, il decisore ritenga violati il codice o le disposizioni della legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o nel caso in cui venga contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione all'ANAC, la quale è tenuta ad effettuare un'apposita verifica, all'esito

della quale l'ANAC può irrogare le sanzioni secondo quanto previsto dall'articolo 10.

La proposta C. 1827 inserisce nella disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi una disposizione, l'articolo 9, che regola in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale.

In base a tale disciplina la notizia della procedura di consultazione deve essere pubblicata nel Registro, in particolare nella parte aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro e la partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto. La consultazione rimane aperta per venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. Può essere stabilito un termine più breve, in caso di motivata urgenza, comunque non inferiore a cinque giorni. Al fine di integrare gli esiti della consultazione, i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura possono anche essere ascoltati.

Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Tutte le proposte in esame recano una disciplina sanzionatoria per l'eventuale violazione di obblighi stabiliti dalla legge, modulando diversando le singole fattispecie sanzionabili.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico le proposte C. 196 (articolo 10, comma 1) e C. 1827 (articolo 10, commi 2 e 6) prevedono le seguenti sanzioni:

censura;

sospensione dall'iscrizione nel registro (la proposta C. 1827 limita la sospensione al periodo massimo di un anno);

nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal registro. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due (secondo la proposta C. 1827) o cinque anni (secondo la proposta C. 196) dalla data del provvedimento di cancellazione.

La proposta C. 721 all'articolo 6, comma 2, dispone la sanzione della sospensione o, nei casi più gravi, della cancellazione dal registro nei casi di violazione degli obblighi previsti per l'iscrizione nel registro.

Analoghe sanzioni sono inoltre statuite dalla proposta C. 1827, all'articolo 10, comma 2, nei confronti del rappresentante di interessi in caso di inosservanza delle modalità di partecipazione alla consultazione previste dalla medesima proposta di legge (articolo 9). In tali casi, infatti, a seconda della gravità della condotta, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: ammonizione; censura; sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; cancellazione dal registro.

Le proposte C. 196 (all'articolo 10, comma 2) e C. 721 (all'articolo 6, comma 1) dispongono una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari senza essere iscritti nel Registro, segnatamente, da 20.000 a 200.000 euro (secondo la proposta C. 196) e da 10.000 a 100.000 euro (secondo la proposta C. 721).

Nelle medesime ipotesi, invece, ai sensi della proposta C. 1827 (all'articolo 10, comma 8) il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

La falsità delle informazioni da fornire all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei

successivi aggiornamenti o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazioni, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria, sia dalla proposta C. 196 (da 5.000 a 50.000 euro, secondo l'articolo 10, comma 3) che dalla proposta C. 1827 (da euro 1.000 a euro 10.000, secondo l'articolo 10, comma 3). Quest'ultima proposta estende la sanzione anche all'ipotesi di falsità od omissione di informazioni nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri.

Alla sanzione pecuniaria la proposta C. 196 aggiunge come ulteriore conseguenza la possibilità di irrogare anche provvedimenti di censura o di sospensione, ovvero, nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro. Si prevede inoltre che la medesima sanzione pecuniaria sia irrogata nei confronti del decisore pubblico, che ometta di comunicare all'ANAC le violazioni compiute dal rappresentante di interessi ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

Sono previste forme di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori (articolo 10, comma 4, della proposta C. 196 e articolo 10, comma 5, della proposta C. 1827). La proposta C. 1827 rimette la disciplina del procedimento sanzionatorio ad un regolamento dell'autorità di controllo, che deve garantire il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti (articolo 10, comma 4).

La proposta C. 196 richiama l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della proposta C. 196) ovvero dal Comitato di sorveglianza presso l'AGCM (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della proposta C. 1827).

In merito segnala l'opportunità di specificare, nella proposta C. 721, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni.

Entrambe le proposte C. 196 e C. 1827 attribuiscono le controversie relative all'applicazione delle sanzioni alla giurisd-

zione esclusiva del giudice amministrativo (articolo 10, comma 6, della proposta C. 196 e articolo 10, comma 7, della proposta C. 1827).

In tale contesto la proposta C. 196 richiama l'articolo 133, comma 1, lettera *i*), del Codice del processo amministrativo che, tuttavia, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Segnala a tale riguardo l'opportunità di richiamare la lettera *l*), dell'articolo 133, del codice del processo amministrativo, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati, tra l'altro, dall'ANAC.

Le proposte in legge in esame individuano alcuni casi di esclusione dall'applicazione della legge (articolo 11 della proposta C. 196, articolo 3 della proposta C. 721, articolo 3 della proposta C. 1827).

In particolare, le disposizioni introdotte con le proposte C. 196 (articolo 11, comma 1) e C. 1827 (articolo 3, comma 2), non trovano applicazione all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

In via analoga, la proposta C. 721 esclude l'applicazione nei confronti di rappresentanti, dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche, nonché di rappresentanti di partiti, movimenti o gruppi politici e alle organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori (articolo 3, comma 1, lettere *a*), *e*) ed *f*).

Ulteriori esclusioni, previste sia dalla proposta C. 721 (articolo 3, comma 1,

lettere *b*), *c*) e *d*), sia dalla proposta C. 1827 (articolo 3, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *e*), riguardano:

a) i giornalisti in relazione alla loro attività professionale;

b) i rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati esteri;

c) coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato.

La proposta C. 721 prevede anche, in via residuale, che la disciplina sulla rappresentanza di interessi non si applichi agli incontri ad oggetto personale e non istituzionale, mentre la proposta C. 1827 contempla ulteriori esclusioni relative:

ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro funzione;

alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

Entrambe le proposte C. 196 (articolo 11, comma 2) e C. 1827 (articolo 3, comma 3) prevedono infine che le disposizioni non si applicano all'ANAC, presso la quale è vietato lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi particolari.

Tutte le proposte di legge recano la clausola di neutralità finanziaria, per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le

risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 13 della proposta C. 196, articolo 7 della proposta C. 721, articolo 11 della proposta C. 1827).

Ai sensi della proposta C. 1827 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

La medesima proposta C. 1827 stabilisce l'entrata in vigore della legge al trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva, in conclusione, come nell'ordinamento italiano la disciplina dell'attività di *lobbying* sia oggetto, da anni, di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento.

In particolare ricorda che nel 2016 è stato approvato dalla Giunta per il Regolamento della Camera un provvedimento di Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.

A livello di amministrazione centrale, presso alcuni Dicasteri risultano istituiti elenchi pubblici dei rappresentanti di interessi.

Anche alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

C. 1027-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1027-A/R, recante Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2059 Costa, recante modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato, di Raffaele Cantone, magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione e di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise	30
AVVERTENZA	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2059 Costa, recante modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato, di Raffaele Cantone, magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione e di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

C. 1881 Governo e C. 2186 Costa.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione: deliberazione di variazioni del programma (<i>Deliberazione di variazioni del programma</i>)	31
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	43
---------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	34
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	36
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Esame e rinvio</i>)	39
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione in Grecia (14-15 novembre 2019)	41
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni della Presidente)</i>	45
--	----

Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina (27-28 novembre 2019)	41
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Comunicazioni della Presidente)</i>	50
--	----

Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Quartapelle Procopio a Berlino (27-28 novembre 2019)	42
---	----

Sugli esiti della missione a Bruxelles (4 dicembre 2019)	42
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Comunicazioni della Presidente)</i>	56
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo

sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione: deliberazione di variazioni del programma.

(*Deliberazione di variazioni del programma*).

Piero FASSINO, *presidente*, facendo a seguito a quanto convenuto in sede di

Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 13 novembre e del 3 dicembre scorsi, essendo pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, avverte che la Commissione si accinge a deliberare in merito a variazioni del programma dell'indagine conoscitiva in titolo, al fine di integrare l'elenco delle categorie di auditi con il riferimento a rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle finanze e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Fa presente che tale integrazione è motivata, nello specifico, dal ruolo cruciale che tali Amministrazioni esercitano, insieme al MAECI, rispetto agli interventi di aiuto pubblico allo sviluppo nel contesto del sistema nazionale sulla cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge n. 125 del 2014. Le stesse Amministrazioni collaborano, più in generale, in modo decisivo nell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti della comunità internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Propone quindi di deliberare l'integrazione del programma.

La Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito televisivo interno. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Fa presente, quindi, che sul provvedimento in esame sono state presentate otto proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Richiamato l'articolo 89 del Regolamento, nonché la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia dell'articolo aggiuntivo Siragusa 1.01, concernente l'istituzione del portale unico degli italiani all'estero. Tale estraneità si spiega alla luce del contenuto obiettivo dei provvedimenti in titolo, il cui perimetro è circoscritto alla sola istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo e alla realizzazione di eventi ed iniziative ad essa riferiti.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Angela SCHIRÒ (PD), *relatrice*, auspica l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1, che propone di considerare come giornata nazionale degli italiani nel mondo, per ragioni di merito e di opportunità, la data del 27 ottobre, in omaggio alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, istitutiva dell'Anagrafe per gli italiani residenti all'estero (AIRE). Da quella normativa, infatti, la presenza degli italiani all'estero ha avuto una rilevanza formale e si sono creati i presupposti per il concreto esercizio di alcuni importanti diritti di cittadinanza, quale il voto nelle elezioni politiche e per il rinnovo degli organismi di rappresentanza, e di forme più evolute e certe nel rapporto tra il cittadino residente all'estero e lo Stato. Con la legge n. 470 del 1988 si è venuta configurando, in generale, una specie di « regione » virtuale di circa sei milioni di cittadini, destinata a crescere per l'afflusso della nuova emigrazione, che fa da nucleo di polarizzazione di una più ampia comunità di « italodiscendenti » calcolata intorno a sessanta milioni di persone. Allo stesso tempo, la data ricadente alla fine di ottobre consente di conciliare sul piano pratico le diverse

esigenze legate alle stagionalità dei due emisferi, con riferimento ai periodi di ferie e di sospensione delle attività formative. L'ultima settimana di ottobre, in particolare, risponde pienamente all'esigenza primaria di far vivere la ricorrenza nell'attività scolastica in Italia che, all'inizio dell'anno formativo, consente un'adeguata programmazione del lavoro di ricerca e di insegnamento.

Per tali ragioni esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fitzgerald Nissoli 1.2 e Formentini 1.3 e sull'emendamento Palazzotto 1.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Siragusa 1.5 e Formentini 1.6 e parere contrario sull'emendamento Formentini 2.1.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.1.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.1, risultano preclusi gli identici emendamenti Fitzgerald Nissoli 1.2 e Formentini 1.3, nonché l'emendamento Palazzotto 1.4, tutti vertenti sull'indicazione di una diversa data in cui fissare la ricorrenza della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Siragusa 1.5 e Formentini 1.6 e respinge l'emendamento Formentini 2.1.

Piero FASSINO, *presidente*, avendo la relatrice avanzato una proposta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, avverte che, essendosi concluso l'esame preliminare del provvedimento, esso sarà trasmesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva anche a tali fini.

Successivamente, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'arti-

colo 92, comma 6, del regolamento, si riserva di trasmettere richiesta alla Presidenza della Camera.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 1862 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, sottolinea che il testo, adottato dalla riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, è stato finora ratificato da trentadue Paesi e dall'Unione europea ed è entrato in vigore nell'ottobre 2009.

Evidenzia che si tratta del primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali.

Rileva che il suo scopo principale è quello di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.

Segnala che, composto da trenta articoli e da quattro allegati, il Protocollo – adottato nel quadro dell'UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite – ricomprende ed amplia gli strumenti normativi già esistenti a livello di Unione europea e nazionale, ovvero l'inventario europeo denominato EPER, finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e la «dichiarazione INES», che, in ambito nazionale, ha assicurato, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa.

Osserva che il contenuto dell'atto internazionale risulta peraltro in concreto già

attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea. Con il regolamento europeo n. 166 del 2006, intatti, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata già data attuazione a livello europeo al protocollo in esame, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività.

Precisa che in Italia, nel dare attuazione alle disposizioni europee, sono state individuate le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR – il Ministero dell'ambiente e l'ISPRA – e sono state stabilite tempistica e modalità di presentazione della dichiarazione da parte degli interessati (ovvero i gestori dei complessi industriali).

Sottolinea che il Protocollo in esame, dopo aver precisato scopo (articolo 1) e definizioni (articolo 2), individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (articolo 4) e i contenuti del registro (articolo 6). Fissa quindi gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (articolo 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (articoli 8-11).

Evidenzia che altre misure riguardano l'accesso alla giustizia per quanti si ritengono lesi nel proprio diritti informativo (articolo 14), la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti (articolo 16) e gli strumenti di modifica del Protocollo (articolo 20).

Rileva che il Protocollo è inoltre dotato di propri organi interni: la Riunione delle Parti (articolo 17), l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale, e il segretariato (articolo 21). Infine il Protocollo detta norme per la risoluzione delle controversie (arti-

colo 23), esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo (articolo 28) e stabilisce le modalità per la sua denuncia (articolo 29).

Osserva che gli allegati al testo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III), la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

Segnala che il disegno di legge di ratifica, il cui esame era stato avviato durante la scorsa legislatura presso la Commissione Affari esteri del Senato, consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), all'entrata in vigore (articolo 3) e alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

Sottolinea che la relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento evidenzia che il testo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni del relatore.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolineando che si tratta di un Accordo risalente al 2003, ritiene che i tempi siano maturi per una riforma costituzionale in tema di ratifica dei trattati internazionali in chiave di maggiore rapidità ed efficienza.

Avverte, quindi, che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

C. 1956 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Suriano,

impossibilitata a partecipare alla seduta, sottolinea che l'adozione di questo Accordo, oltre ad essere raccomandata da organismi finanziari internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area ex sovietica.

Segnala che l'intesa è composta da un breve preambolo e da XV articoli.

Evidenzia che l'articolo I provvede in primo luogo a fornire le definizioni di termini quali « investimento », « investitore », « persona fisica », « persona giuridica », « redditi » e « territorio », necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo. Precisa che la definizione di « investimento » ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente.

Osserva che l'articolo II in materia di promozione e protezione degli investimenti prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel loro territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente.

Rileva che, al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando l'assenza di misure discriminatorie e la continuità del trattamento giuridico.

Sottolinea che l'articolo III riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti — comprese le attività connesse — e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.

Evidenzia che l'articolo IV tratta i casi di indennizzo o perdite e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti simili.

Osserva che l'articolo V riguarda gli interventi di nazionalizzazione o esproprio e stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.

Segnala che l'articolo VI in materia di rimpatrio di capitale, utile e reddito stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.

Rileva che l'articolo VII prevede la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o una delle sue Istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.

Evidenzia che l'articolo VIII stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnano a garantire che i trasferimenti vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio.

Sottolinea che l'articolo IX stabilisce che nei casi non rientranti nell'Accordo in esame, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti. Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti stesse (articolo X) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo o tra investitori e Parti contraenti (articolo XI).

Segnala che l'articolo XII precisa che l'Accordo si applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.

Osserva che l'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. In materia fiscale viene altresì previsto, al comma 4, che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Evidenzia che l'articolo XIV stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne, mentre la durata dell'Accordo (articolo XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza.

Rileva che il disegno di legge si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, ricorda che Italia e Turkmenistan presentano punti di vista convergenti su molti *dossier* di politica estera in discussione in diversi fori internazionali (agenzie dell'ONU) e si sostengono reciprocamente in occasione di rispettive candidature presso organismi internazionali.

Evidenzia che il nostro Paese apprezza in particolare lo *status* di neutralità per-

manente del Turkmenistan riconosciuto a livello internazionale con Risoluzioni delle Nazioni Unite, così come è positivamente considerata dal governo turkmeno la politica estera imperniata sul dialogo e la soluzione diplomatica delle controversie adottata dal nostro Paese.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni del presidente e relatore.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

C. 1999 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Emiliozzi, impossibilitata a partecipare alla seduta, sottolinea che l'Accordo in esame intende fornire una cornice giuridica idonea all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine sia di consolidare le rispettive capacità difensive, sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi.

Evidenzia che un'intesa tra Italia ed Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa era stato firmato a Roma il 12 marzo 1998 dall'allora ministro della Difesa, Beniamino Andreatta, e dal generale Gebre Tsadkan, Viceministro della Difesa e Capo di Stato maggiore della Difesa etiopico.

Rileva che l'accordo non è entrato in vigore, non essendo mai stato avviato il relativo *iter* parlamentare, in ragione sia del sopraggiunto conflitto tra Etiopia ed Eritrea (1998-2000) e del conseguente *embargo* disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare di qualsiasi tipo ai due Paesi belligeranti, sia in quanto ritenuto carente sotto il profilo della tutela del personale in materia di immunità dalla giurisdizione, non essendo prevista alcuna disposizione al riguardo.

Osserva che la situazione di tensione tra Etiopia ed Eritrea è finalmente cessata nel giugno scorso, con la decisione del neo premier etiope Abiy Ahmed di abolire, il 6 giugno 2018, lo stato di emergenza e di accettare l'Accordo di pace promosso dalle Nazioni Unite nel 2000, decisione che ha condotto, il 9 luglio, alla firma degli accordi che hanno stabilito la fine dello « stato di guerra », la ripresa formale delle relazioni diplomatiche, dei collegamenti aerei e l'uso dei porti eritrei per Addis Abeba.

Segnala che l'Accordo si compone di un breve preambolo e di tredici articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.

L'articolo 2 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità agli ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dai due Paesi.

L'articolo 3 enumera le materie della cooperazione, che sono: difesa e sicurezza; formazione e addestramento militare e assistenza tecnica; ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico; operazioni di supporto alla pace; altri settori militari di reciproco interesse delle Parti.

L'articolo 4 è dedicato alle modalità della cooperazione, che avverrà attraverso scambi di visite e di esperienze; partecipazione a corsi, conferenze, studi, fasi di apprendistato; promozione di conoscenza e capacità, nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale, correlate alle questioni della difesa; operazioni di soste-

gno alla pace; promozione dei servizi militari di sanità, compresa la ricerca medica; supporto ad iniziative commerciali, relative ai prodotti per la difesa e ai servizi connessi alle questioni della difesa; altri campi di interesse comune delle Parti.

Ricorda che attualmente l'Etiopia contribuisce – prevalentemente con personale militare – a quattro missioni di *peacekeeping* sotto egida ONU. In particolare, le truppe etiopi costituiscono la quasi totalità del contingente internazionale impiegato nella missione denominata UNISFA (*United Nations Interim Security Force for Abyei*), istituita con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1990 del 27 giugno 2011 che prevedeva lo spiegamento di truppe etiopi per la messa in sicurezza e protezione della popolazione civile e degli operatori umanitari nell'area di Abyei, situata al confine tra il Sudan e il Sud Sudan e da entrambi rivendicata.

Sottolinea che a norma dell'articolo 5 le Parti si offriranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo.

Evidenzia che l'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza presso le proprie infrastrutture sanitarie al personale della Parte inviante, se possibile presso le infrastrutture militari. È espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

Precisa che l'articolo 7 riguarda le questioni attinenti ai requisiti legali e alla giurisdizione, mentre l'articolo 8 dispone in materia di risarcimento di danni prevedendo che il risarcimento del danno causato dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, sarà garantito dalla Parte inviante medesima, previo accordo tra le Parti.

Rileva che l'articolo 9 riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti ad uso militare e sulle relative procedure. Vengono previste le modalità della cooperazione, che avverrà attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia. È previsto, altresì, l'impegno delle Parti a garantire la tutela dei prodotti intellettuali derivanti dalle attività intraprese sulla base dell'Accordo secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e degli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione dell'Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni.

Sottolinea che, pertanto, l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 – consentirà al Ministero della Difesa, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo etiope in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Evidenzia che l'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate – che comprendono informazioni, atti, attività, documenti, materiali o cose – e

dispone che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati.

Segnala che ai sensi dell'articolo 11 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Osserva che l'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere intese aggiuntive in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali, mentre l'articolo 13 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le parti si informeranno reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Rileva che la durata dell'Accordo è stabilita in cinque anni automaticamente rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata, sino a quando una delle Parti non decida, in qualunque momento, di denunciarlo, con effetto a novanta giorni. La denuncia dell'Accordo, tuttavia, non influirà sui programmi e sulle attività in corso se non diversamente concordato tra le Parti.

Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, segnala che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo ammontano ad euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, riferibili allo svolgimento di missioni e di scambi di esperienze con la controparte etiopica.

Conclusivamente, sottolinea che l'Etiopia è un partner prioritario dell'Italia nell'Africa sub-sahariana, un punto di riferimento essenziale per la stabilità di una regione che ha rapporti di lungo corso con il nostro Paese e che riveste un ruolo cruciale, oggi, per la sicurezza internazionale.

Per questi motivi auspica una pronta definizione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni del presidente e relatore.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207 Boldrini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, ricorda che il 21 giugno scorso, nel centenario della creazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), è stata adottata la Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (Convenzione OIL n. 190).

Evidenzia che la Convenzione, definita storica, è stata approvata a larga maggioranza nel corso della 108^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro (439 sì, 7 no e 30 astensioni), alla conclusione di un processo negoziale iniziato nel 2015.

Rileva che, corredata da una raccomandazione esplicativa, adottata anch'essa con un'ampia maggioranza, la Convenzione rappresenta – quantomeno in potenza – un importante passo in avanti nella lotta alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro. Nello specifico, il suo valore aggiunto si manifesta sotto molti punti di vista nel quadro dell'ordinamento giuridico internazionale.

Osserva che la Convenzione fornisce in primo luogo una definizione decisamente ampia di violenza e di molestia, intese come comportamenti e pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici (articolo 1).

Precisa che tale definizione può pertanto comprendere non solo l'abuso fisico

ma anche quello verbale, oltre a fenomeni quali lo *stalking* e il mobbing. In particolare, essa fa espresso riferimento alle violenze e alle molestie fondate sul genere.

Segnala che la Convenzione prevede altresì a tutelare chi lavora e, più in generale, ogni persona nel mondo del lavoro, a prescindere dal relativo *status* contrattuale, comprendendo, pertanto, anche i volontari e le volontarie, le persone che frequentano corsi di formazione, di tirocinio o di apprendistato e coloro che sono alla ricerca di un lavoro nonché i lavoratori e le lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia terminato (articolo 2).

Sottolinea che, in maniera speculare, la Convenzione protegge anche i datori di lavoro, cioè gli individui « che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro » e « si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale » (articolo 2).

Evidenzia, infine, che essa riconosce che le violenze e le molestie possono verificarsi anche in luoghi diversi da quello di lavoro inteso in senso fisico, comprendendo, dunque, tutte le condotte che si verificano, ad esempio, durante viaggi di lavoro o eventi sociali, nonché a seguito di comunicazioni di lavoro, anche per via telematica (articolo 3).

Rileva che il testo prevede, altresì, un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto da essa previsto (articolo 7) e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere, proporzionatamente al loro grado di controllo, le misure atte a prevenire le condotte lesive (articolo 9), fino al più generale obbligo per gli stessi Stati di adottare le misure necessarie, sia preventive (articolo 8) sia repressive (articolo 10).

Osserva, in particolare, che la Convenzione chiede agli Stati di garantire alle potenziali vittime di violenze o di molestie l'accesso alla giustizia in maniera effettiva e di predisporre misure rimediale. Anche in tale contesto, essa dedica una particolare attenzione alle violenze e alle molestie basate sul genere.

Sottolinea che la Convenzione fissa inoltre alcuni obblighi particolarmente specifici nei confronti degli Stati parti, tra cui il conferimento di poteri incisivi agli ispettori del lavoro e alle pertinenti autorità e, segnatamente, l'attribuzione del potere di adottare, ove necessario, misure immediatamente esecutive (articolo 10, lettera *h*)).

Evidenzia che la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che almeno due Stati membri dell'OIL l'avranno ratificata e che l'applicazione dell'atto internazionale è soggetta ai meccanismi di controllo previsti dall'OIL, sia quello ordinario (il sistema dei rapporti periodici presentati dagli Stati), sia quelli speciali.

Tra questi ultimi, segnala la procedura disciplinata agli articoli da 26 a 34 dell'atto istitutivo dell'OIL del 9 ottobre 1946, che consente a ogni Stato membro di presentare una denuncia all'Ufficio internazionale del lavoro quando ritenga che un altro Stato membro non abbia assicurato in modo soddisfacente l'applicazione di una convenzione ratificata da entrambi gli Stati.

Rileva che un'analogia denuncia può essere presentata anche dal Consiglio di amministrazione dell'OIL o da un delegato alla Conferenza internazionale del lavoro. In seguito alla presentazione di una denuncia, il Consiglio di amministrazione potrà costituire una Commissione d'inchiesta, che esaminerà il caso e redigerà un rapporto, che potrà eventualmente contenere anche delle raccomandazioni per lo Stato interessato. Qualora quest'ultimo non accetti il contenuto del rapporto e non vi si conformi, l'atto istitutivo dell'OIL prevede che la controversia possa essere deferita da tale Stato alla Corte internazionale di giustizia (sebbene ad oggi tale procedura non sia mai stata attivata).

Osserva che il nuovo strumento convenzionale elaborato dall'OIL – di cui si dichiara onorata di proporre la ratifica – si propone l'ambizioso obiettivo di proteggere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici a livello globale, a prescindere, come già rilevato, dal loro *status* contrattuale.

Precisa che la nostra legislazione si muove in questa stessa direzione, soprattutto dopo che è entrata in vigore una

modifica all'articolo 26 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, introdotta dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 218, della legge n. 205 del 2017) che ha previsto una specifica tutela per chi agisce in giudizio a seguito di una molestia o di molestia sessuale subita nel luogo di lavoro.

Auspica pertanto che, coerentemente con questo organico indirizzo legislativo, il nostro Paese possa essere tra i primi a ratificare questa importante Convenzione e soprattutto che, in sede di attuazione di questi impegni internazionali, Parlamento e Governo adottino tutte le iniziative necessarie per assicurare in ogni luogo di lavoro una « tolleranza zero » verso questi fenomeni di violenza e di sfruttamento che esistono, sia pure in forme differenti, in tutto il pianeta.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, ringraziando l'onorevole Boldrini per l'iniziativa legislativa assunta, esprime pieno appoggio da parte del Governo alla ratifica della Convenzione in esame, come confermato, peraltro, dalla stessa Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in occasione del suo incontro, il 25 novembre scorso, con il Direttore Generale dell'OIL, Guy Rider. Rappresenta, tuttavia, che, su richiesta del MAECI, è in corso un'intensa attività di consultazione con le Amministrazioni coinvolte – vale a dire i Ministeri della Giustizia e del Lavoro, i Dipartimenti della funzione pubblica e delle Pari opportunità, oltre alle organizzazioni sindacali – per acquisire elementi in ordine ai profili attuativi della Convenzione nell'ordinamento interno. Auspica, pertanto, che la Commissione voglia considerare questa rilevante attività in corso sul piano tecnico nell'organizzazione dei propri tempi di lavoro.

Laura BOLDRINI, *relatrice*, ringraziando il sottosegretario per la precisazione, auspica che tali elementi possano essere forniti alla Commissione con sollecitudine, in modo da consentire all'Italia di figurare tra i primi Paesi a ratificare la

Convenzione, come accadde nella scorsa legislatura con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, associandosi all'auspicio dell'onorevole Boldrini, fa presente che, allo stato attuale, nessun Paese ha ancora proceduto alla ratifica.

Laura BOLDRINI, *relatrice*, prospetta la possibilità che anche la Commissione possa dare il proprio contributo mediante un ciclo istruttorio mirato.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO osserva che le eventuali attività conoscitive che potranno essere svolte dalla Commissione non possono essere considerate sostitutive degli approfondimenti in corso a livello governativo, che saranno comunque condotti nel modo più celere possibile.

Piero FASSINO, *presidente*, esprimendo apprezzamento per l'impegno assunto dal Governo e associandosi all'auspicio affinché l'Italia possa essere annoverata tra i primi Paesi che ratificheranno la Convenzione in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 15.35.

Sugli esiti della missione in Grecia (14-15 novembre 2019).

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che alla missione in esame ha partecipato la presidente Marta Grande, insieme ai colleghi Sabrina De Carlo e Andrea Delmastro delle Vedove, rispettivamente in rap-

presentanza della maggioranza e dell'opposizione.

Avverte che per la missione è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della presente seduta (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina (27-28 novembre 2019).

Piero FASSINO, *presidente*, segnala di aver partecipato alla missione in oggetto insieme alla presidente Marta Grande e al collega Maurizio Lupi.

Nell'avvertire che per la missione è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 3*), ad integrazione di quanto riportato in allegato, sottolinea che il convegno promosso e organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo in occasione del 155° anniversario dalla apertura di un consolato italiano a Sarajevo ha rappresentato un evento di particolare successo, assai partecipato. L'evento ha contribuito al rilancio delle relazioni bilaterali e a meglio comprendere la delicata fase politica in atto in Bosnia Erzegovina, un Paese le cui istituzioni democratiche sono ancora in corso di consolidamento e che è però fortemente interessato a restare parte del processo di integrazione all'Unione europea. L'agenda di incontri avuti dalla delegazione a margine del convegno ha permesso di registrare la forte richiesta da parte bosniaca di accelerazione del processo di inclusione nelle strutture euroatlantiche, unitamente alla difficoltà di mantenere lo Stato bosniaco unitario. Rappresenta, quindi, le difficoltà insite nella struttura tripartita delle istituzioni del Paese, che corrispondono alle tre maggiori etnie rappresentate e caratterizzate da interessi e priorità diverse o addirittura confliggenti, come evidenzia il lungo processo di formazione del governo a fronte di elezioni svolte già nel 2018 o la difficoltà di indire elezioni municipali a Mostar, dove i cittadini non si recano alle urne dal 2007.

La Commissione prende atto.

Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Quartapelle Procopio a Berlino (27-28 novembre 2019).

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la deputata Lia Quartapelle Procopio a Berlino, dal 27 al 28 novembre scorsi, ha partecipato, in qualità di relatrice, su invito della *Friedrich Ebert Stiftung*, alla *Annual Foreign and Security Policy Conference (The Tiergarten Conference)*.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottolinea che la Conferenza, pur essendo inquadrata come iniziativa della SPD tedesca, è stata un'occasione utile per fare il punto sulle priorità della Germania in materia di politica estera, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza tedesca dell'UE (luglio-dicembre del 2020). Il Ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, ha evocato l'esigenza di una linea di politica estera ispirata alla moderazione, molto lontana dagli eccessi, anche dialettici, degli altri *players* globali: Trump, Macron, ma anche Russia e Cina, nell'obiettivo del rilancio di una prospettiva multilateralista, da perseguire con la collaborazione dei *partner* tradizionali, Francia e Regno Unito. Il Ministro Maas non ha risparmiato critiche alla scelta del Presidente Macron di porre il veto sull'apertura dei negoziati di adesione all'UE della Macedonia del Nord e dell'Albania, nonché alle dichiarazioni dello stesso Macron sulla scarsa efficacia della NATO; al riguardo, ha sottolineato che la Germania non intende sottrarsi alle sue responsabilità in materia di difesa e sicurezza collettiva. Da ultimo, il Ministro Maas ha espresso fiducia circa la possibilità di trovare ampie convergenze con l'Italia su materie quali l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani, la gestione dei flussi migratori e la stabilizzazione della regione mediterranea.

La Commissione prende atto

**Sugli esiti della missione a Bruxelles
(4 dicembre 2019).**

Piero FASSINO, *presidente*, segnala di aver partecipato, in sostituzione della pre-

sidente Marta Grande e in rappresentanza della Camera, alla riunione organizzata dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo sulle priorità di politica estera dell'UE per il nuovo ciclo istituzionale. Segnala che per il Senato ha partecipato il presidente della 3a Commissione, Vito Petrocelli.

Nell'avvertire che per la missione è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 4*), ad integrazione di quanto riportato in allegato, segnala che la riunione è stata molto partecipata e che è stata caratterizzata da toni alquanto assertivi da parte delle personalità del nuoto Alto Rappresentante e del Commissario competente sia per la politica di allargamento sia per quella di vicinato. Sottolinea che quanto all'Alto Rappresentante Borrell, è emersa una forte determinazione al rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune anche attraverso il ricorso più frequente al metodo di voto a maggioranza qualificata in luogo dell'unanimità e al rafforzamento del SEAE. È emerso in generale un impegno stringente rispetto al percorso di integrazione dei Balcani Occidentali, mentre è apparsa secondaria la considerazione per le tematiche concernenti il Mediterraneo, su cui in futuro l'Italia non potrà fare a meno di fare sentire la propria voce in modo più deciso. Rinvia, infine, alla imminente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le iniziative da assumere ai fini di audizioni dei nuovi Commissari europei di competenza di questa Commissione.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223
La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200
Formentini.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 27 ottobre.

1. 1. La Relatrice.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 12 ottobre.

***1. 2.** Fitzgerald Nissoli.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 12 ottobre.

***1. 3.** Formentini, Zoffili, Billi, Ribolla.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 8 agosto.

1. 4. Palazzotto.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: dai nostri emigrati con le seguenti: dagli italiani emigrati all'estero e le parole: degli italiani all'estero con le seguenti: dato dai nostri connazionali.

1. 5. Siragusa.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: e della solidarietà internazionale con le seguenti: e della rete di solidarietà tra connazionali.

1.6. Formentini, Zoffili, Billi, Ribolla.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Istituzione del Portale unico degli italiani all'estero)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale».

2. Il Portale è rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero o per coloro che risultino già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni, aggiornamenti della normativa di riferimento.

3. Il decreto previsto dal comma 1 disciplina i servizi offerti dal Portale nonché il funzionamento e l'accesso al Portale, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte degli utenti di cui al comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 100,000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dalle disposizioni di cui agli articoli I e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Istituzione della Giornata

nazionale degli italiani nel mondo e del Portale unico degli italiani all'estero

1.01. Siragusa.

(Inammissibile)

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: le esperienze multiculturali con le seguenti: le esperienze vissute a contatto con altre culture.

2.1. Formentini, Zoffili, Billi, Ribolla.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione in Grecia (14-15 novembre 2019).**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Una delegazione della III Commissione, guidata dalla presidente Marta Grande e composta dai deputati Sabrina De Carlo e Andrea Delmastro delle Vedove, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione, si è recata in missione ad Atene nell'ambito di una visita finalizzata ad un ulteriore consolidamento delle già ottime relazioni bilaterali italo-greche e in una prospettiva di rilancio della cooperazione tra Stati membri dell'UE.

L'agenda degli incontri ha previsto incontri con esponenti del governo greco e del Parlamento ellenico, nonché con la comunità dei connazionali residenti e delle maggiori istituzioni italiane aventi sede ad Atene.

Quanto agli interlocutori governativi, la delegazione ha avuto un colloquio l'*Alternate Minister* per la Protezione del Cittadino, Giorgos Koumoutsakos, esponente del partito di governo *Nea Dimokratia* vincitore delle elezioni del 7 luglio scorso, con cui ha condiviso un'analisi sul quadro geopolitico regionale soprattutto ai fini di una stima sul possibile impatto in termini di flussi migratori da est, lunga la rotta balcanica e dunque verso la Grecia.

L'incontro ha permesso di cogliere le specificità della nuova linea di governo nella gestione del dossier migratorio. Secondo il ministro greco, tali specificità si sostanzierebbero in una visione che cerca di conciliare il rispetto dei diritti umani alla sicurezza in un contesto di formale chiusura delle rotte verso nord e da est. Il ministro Koumoutsakos ha evidenziato quelle che sarebbero le responsabilità gestionali del governo precedente rispetto

alla situazione tuttora assai drammatica in cui versano gli *hotspot* gestiti direttamente dal governo greco nelle isole di Lesbo e Samos a causa del sovraffollamento, ma anche alla luce della farraginoso procedura per il riconoscimento del diritto, i cui tempi di svolgimento non sono inferiori ai quattro anni e che non riesce a consentire un congruo numero di rimpatri. Lo stato di crisi sarebbe aggravato dalla assenza a livello europeo di un interlocutore forte, data la scadenza della Commissione europea tuttora in carica e il passaggio di consegne di fatto già in atto tra i commissari.

Ad aggravare il quadro ci sarebbe il cambiamento di linea politica da parte del governo turco nei confronti dei circa seicentomila migranti insediati presso Istanbul, la cui condizione sarebbe alla base dell'insuccesso elettorale di Erdogan alle ultime elezioni amministrative.

Inoltre, ad aggravare il quadro ci sono circa tre milioni di afgani che vivono in Iran e che premono per lasciare il Paese in direzione ovest e le minacce di Erdogan rivolte all'Europa circa la riapertura delle frontiere verso ovest, che hanno alimentato un'aspettativa nei tre milioni di rifugiati siriani in Turchia, già in movimento in direzione delle isole greche. Questo quadro è motivo di gravi preoccupazione anche a causa delle pressioni che la Turchia esercita su Cipro, dove vi è una sproporzione importante tra popolazione e richiedenti asilo.

Tutti questi fattori hanno determinato un incremento di migranti sulle isole greche dal mese di maggio del 2019 ad oggi pari al 240 per cento ed un incremento del

35 per cento rispetto al 2018, con riferimento sia ai confini marittimi sia a quelli terrestri.

Il Ministro Koumoutsakos ha dato enfasi all'esigenza di una politica europea forte sull'immigrazione esprimendo fiducia alla nuova Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha dato prova di consapevolezza sull'impatto negativo che l'immigrazione è destinata a produrre sulla coesione sociale e sui valori europei, come hanno provato la decisione sulla Brexit e l'affermazione del Gruppo di Visegrad.

Quanto al governo greco, si accinge ad entrare in una fase di gestione severa del *dossier*, nella prospettiva di una imminente iniziativa europea e nell'aspettativa di un forte vincolo con l'Italia alla luce del peggioramento del quadro regionale: a tal fine occorre trovare quanto prima un punto di equilibrio tra solidarietà e responsabilità, nonché un accordo praticabile per la redistribuzione dell'impegno all'accoglienza. Occorre anche porre mano a vere politiche di rimpatrio ricorrendo a forme di incentivo e di pressione sui Paesi terzi, nonché rafforzare il mandato di Frontex. Quanto alla riforma di Dublino, il recente cd. « Accordo di Malta » rappresenta un utile precedente meritevole di implementazione, pur trattandosi al momento di una mera dichiarazione.

Il Ministro ha quindi descritto i tratti della riforma del sistema di asilo approvata dal Parlamento ellenico il 31 ottobre e che sarà in vigore dal 1° gennaio 2020. La riforma contempla la costruzione di centri di accoglienza chiusi e destinati ai destinatari di un diniego del diritto di asilo e che sono pertanto in attesa di rimpatrio. Saranno inoltre rafforzati il più possibile i sistemi di tutela dei confini e sarà dedicata particolare cura alla condizione dei minori non accompagnati. Sarà inoltre prevista la possibilità di ricorrere a misure restrittive in conformità con le regole europee e nel rispetto della distinzione tra richiedenti asilo e migranti economici. La riforma prescrive una importante riduzione dei tempi procedurali connessi

alla gestione delle domande di asilo e la necessaria presenza del diretto interessato, unitamente all'avvocato, in tutte le fasi procedurali.

Nel rinviare all'incontro del 26 novembre prossimo tra i primi ministri del Governo italiano e del Governo greco, il Ministro ha auspicato un rilancio della cooperazione interparlamentare bilaterale sui temi di politica estera, cogliendo l'opportunità di questa visita per chiedere elementi di merito sui cosiddetti « decreti sicurezza » al fine di individuare buone pratiche da emulare.

Rispetto al ruolo della Turchia in tema di immigrazione, nell'esercizio da parte greca di una « diplomazia paziente », il Ministro ha esposto la linea della Grecia, favorevole al mantenimento dell'accordo Ue-Turchia ma sulla base di condizioni rinegoziate e di un minor impegno finanziario. Il Ministro ha manifestato un approccio assai cauto nei confronti della Turchia con la quale è stato però possibile pervenire a risultati significativi sul terreno della collaborazione tra le guardie costiere proprio grazie al mantenimento del dialogo e di un approccio diplomatico lungimirante.

Nel corso dell'incontro, la presidente Grande ha riferito sulle recenti iniziative legislative approvate dal Parlamento italiano in tema migratorio, segnalando una specifica carenza sul terreno delle politiche di integrazione. Ha quindi individuato nei *dossier* Balcani occidentali, Turchia e Libia i tre fronti di necessaria collaborazione tra l'Italia e l'Unione europea e dalla cui positiva evoluzione dipende infatti ogni miglioramento sostanziale della situazione che sia l'Italia sia la Grecia stanno fronteggiando sul terreno dell'immigrazione. L'onorevole Delmastro delle Vedove è intervenuto sull'aspetto specifico dei rapporti con la Turchia richiamando in particolare la controversia concernente lo sfruttamento petrolifero nelle acque cipriote, in cui è coinvolta ENI. Quanto al Gruppo di Visegrad, ha replicato al Ministro precisando che si tratta di un gruppo di Paesi che non mettono in discussione i valori

europei ma il modello di Unione europea che elargisce alla Turchia più fondi che alla Grecia, e tutto ciò malgrado le minacce di Erdogan all'Europa, la durissima operazione militare di Ankara contro i curdi siriani, il sostegno ai miliziani del *Daesh* e le aggressive politiche di natalità rivolte ai turchi che risiedono in Europa.

Alla successiva riunione con i rappresentanti della Commissione permanente per la Difesa Nazionale e gli Affari Esteri, erano presenti, oltre al Presidente Gkioulekas, ulteriori deputati greci appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione rappresentati al Parlamento ellenico. Sono state affrontate tematiche analoghe a quelle toccate con l'interlocutore governativo.

In particolare, alla richiesta della deputata De Carlo rispetto al tema dell'accoglienza per i minori non accompagnati e all'esigenza che sia previsto un meccanismo di integrazione in linea con gli standard richiesti anche in sede di Consiglio d'Europa, il Presidente della Commissione omologa ha fornito specifici elementi segnalando l'esistenza di strutture di accoglienza distinte da quelle per gli adulti e l'impegno precipuo delle autorità greca nella ricerca dei familiari e nella tutela dei diritti umani e dei diritti all'alimentazione e all'assistenza sanitaria dei minori.

Gkioulekas ha quindi ringraziato l'Italia per le posizioni assunte rispetto alla iniziativa turca nelle acque territoriali cipriote, che configura una lesione del diritto internazionale ed una violazione della sovranità di Cipro. Quanto ai Balcani Occidentali, ha espresso pieno sostegno al percorso di allargamento dell'Unione europea nel rispetto dell'*acquis* comunitario e delle regole del buon vicinato da parte dei Paesi candidati. L'Italia e la Grecia sono chiamate in generale a porre il tema della sicurezza regionale in tutti i fora opportuni, *in primis* l'Unione europea e la NATO.

Il Presidente Gkioulekas ha poi analizzato i rapporti commerciali crescenti tra la Grecia e la Cina, richiamando l'impatto devastante che la crisi economica del decennio passato ha avuto, nonché sull'esi-

genza che il Paese possa tornare ad attrarre investimenti esteri. I rapporti con la Cina certamente impongono adeguate cautele, data la evidente sproporzione tra i due Paesi soprattutto in termini di popolazione, tuttavia, si tratta di un partner imprescindibile per un ritorno della Grecia ad un livello di competitività internazionale. Sul punto è intervenuto anche il vicepresidente Anastasios Dimoschakis, ricordando che la Grecia è fortemente legata ai valori occidentali ma è altresì inserita in un contesto di commercio globale.

Il vicepresidente Dimoschakis, una personalità con una forte esperienza professionale in campo militare, ha espresso soddisfazione per la vicinanza tra i due Italia e Grecia rispetto alla priorità migratoria richiamando l'articolo 12 dell'Accordo di Schengen che impone la tutela dei confini europei. Nel corso del dibattito sono intervenuti il deputato segretario della Commissione, onorevole Anastasios Chatzivasileiou, che ha manifestato un interesse per il rafforzamento di una politica energetica condivisa tra Italia e Grecia, mentre la deputata esponente del gruppo del partito *Syriza*, ha espresso l'auspicio affinché i due Paesi proseguano l'ottimo dialogo costruito negli ultimi anni nel contrasto alla xenofobia. Ulteriori interventi sono stati svolti dal deputato Loverdos, che ha fatto cenno alle recenti decisioni sul percorso di integrazione dell'Albania, e dal deputato Grigodiaris, che ha espresso forti critiche alla possibilità di distinguere tra profughi e migranti.

La delegazione italiana ha dal canto suo reiterato gli auspici per un approfondimento delle relazioni bilaterali, proponendo un'iniziativa di celebrazione del bicentenario dell'indipendenza della Grecia dall'Impero ottomano, che ricorre nel 2021, che potrebbe concretizzarsi in una riflessione sui moti costituzionali del 1820-21, durante i quali furono elette le prime assemblee parlamentari del Risorgimento. Si tratterebbe di un'iniziativa che potrebbe costituire un'occasione di collaborazione tra le due Assemblee.

Il successivo incontro ha riguardato la Commissione Affari europei, presieduta dal vicepresidente Dimitrios Kairidis, e si è incentrato sui temi della sicurezza e della questione migratoria. In particolare il deputato Loverdos (PASOK) ha rivolto un apprezzamento all'Alto Rappresentante Mogherini per il rilancio della PESCO, che rappresenta un passo concreto nella direzione di una difesa europea integrata con la NATO. Nel rispondere ad un quesito della deputata De Carlo il parlamentare del PASOK ha rilevato che la dichiarazione comune UE-Turchia non sarebbe nell'interesse della Grecia e dell'Italia: considerato che la maggior parte dei migranti è di natura economica e che il tema prescinde dalla vicenda siriana, occorre invece procedere immediatamente ad una riforma del diritto d'asilo a livello europeo e provvedere a rassicurare l'opinione pubblica europea, diversamente esposta alle interferenze di attori esteri interessati al fallimento del progetto europeo. Quanto alla presenza cinese in Grecia, l'investimento sul Porto del Pireo ha decuplicato di fatto il traffico delle merci ma tale dato non deve offuscare l'altro dato, ben più consistente, concernente gli investimenti cinesi in Germania, Francia e Italia. D'altra parte, l'Italia è titolare di una importante commessa in ambito ferroviario, da cui la Cina è rimasta esclusa. Un'importante differenza tra Grecia ed Italia riguarda inoltre il risparmio privato, di cui la Grecia praticamente non dispone più a differenza dell'Italia, per cui è necessario accelerare i meccanismi di attrazione di investimenti esteri. Quanto all'Italia il deputato ha espresso perplessità segnalando la percezione di un clima di confusione che circonda al momento i messaggi politici provenienti dall'Italia.

La delegazione ha successivamente visitato la Scuola Statale Italiana e alla Scuola Archeologica Italiana di Atene.

Quanto alla Scuola Italiana, una delle otto scuole italiane all'estero, la visita ha permesso di fare il punto sulla situazione finanziaria della struttura, che si alimenta dei contributi dello Stato e di contributi

richiesti alle famiglie, pari a 600 euro l'anno, che permettono di assicurare alla scuola una cifra di apertura alla società greca, a differenza di altre scuole straniere, caratterizzate da un approccio più elitario (la scuola accoglie al momento 280 studenti in totale). La Scuola, visitata dal Capo dello Stato, ha nel recente passato subito la chiusura della sezione in lingua greca e sopporta oneri significativi derivanti dal canone di locazione dell'immobile (170 mila euro l'anno), peraltro di proprietà vaticana. Il direttore ha rivendicato il livello di eccellenza della scuola anche alla luce di progetti formativi nel campo della robotica e della scelta della scuola come sede per le olimpiadi della matematica del 2020.

In occasione dell'auspicio del direttore affinché vi sia una riconsiderazione delle politiche di gestione del patrimonio immobiliare demaniale italiano in Grecia, la delegazione ha ricevuto elementi di approfondimento su Villa Olga, l'edificio che accoglieva il Consolato generale d'Italia a Salonicco, denominato: assai significativa sul piano storico per il ruolo svolto dai diplomatici italiani nel corso del secondo conflitto mondiale contro le politiche di persecuzione degli ebrei, Villa Olga versa oggi in uno stato di totale abbandono anche a causa dei danni subiti in occasione del terremoto del 1978. Un ulteriore bene demaniale è il complesso dell'Ex Manifattura Tabacchi, attualmente di proprietà della Società Fintecna, che ospitava fino al 2013 l'Istituto di cultura italiana a Salonicco, poi chiuso e trasferito ad Atene. Sempre a Salonicco vi è anche un ospedale di proprietà demaniale su cui è in atto una opzione di alienazione.

La delegazione ha visitato la sede scientifica della Scuola Archeologica italiana di Atene (SAIA), l'ente che dirige e coordina le missioni archeologiche in territorio greco promosse dalle Università e dagli istituti di ricerca italiani. La SAIA è uno dei 17 istituti archeologici stranieri operanti oggi ad Atene. Nell'apprezzare il livello di eccellenza scientifica in cui si colloca la Scuola, la delegazione ne ha

potuto consultare le pubblicazioni a partire dall'Annuario della Scuola archeologica italiana di Atene e delle missioni italiane in Oriente, pubblicato sin dal 1914 e che è internazionalmente apprezzata per l'alto livello dei contributi alla ricerca scientifica che offre.

La delegazione ha infine incontrato rappresentanti della Società Dante Alighieri di Atene, dell'Istituto Italiano di

Cultura e della Camera di Commercio Italo-Ellenica, nonché la Presidente COMITES, Luisiana Ferrante.

L'agenda di missione ha infine contemplato la visita ai campi di accoglienza per migranti gestiti sotto la responsabilità dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) su delega della Commissione europea presso Ritsona ed Eleonas.

ALLEGATO 3

Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina (27-28 novembre 2019).**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Una delegazione della III Commissione, guidata dalla presidente Marta Grande e composta, per la maggioranza, dal vice presidente Piero Fassino e, per l'opposizione, dall'onorevole Maurizio Lupi, si è recata in missione a Sarajevo, tra il 27 ed il 29 novembre, in concomitanza con il convegno organizzato all'Ambasciata italiana *in loco* sul tema « Italia e Bosnia Erzegovina: Balcani ed UE da un secolo all'altro; 155 anni dal primo Consolato Generale d'Italia a Sarajevo ».

L'agenda di incontri della delegazione ha previsto colloqui con interlocutori parlamentari e governativi, nonché con rappresentanti della società civile locale e delle istituzioni europee, nell'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali e, in generale, il percorso di stabilizzazione democratica e di avvicinamento della Bosnia Erzegovina all'Unione europea.

Quanto al contesto di politica interna, la visita si è svolta in un momento segnato dal raggiungimento dell'accordo dalla Presidenza per sbloccare la formazione del Governo a livello statale ed autorizzare l'invio del programma di riforme 2019-2020 alla NATO che, grazie anche all'iniziativa dell'Italia, consentirà al Paese di avviare la riforma del sistema di difesa e di definire la cornice per il proseguimento della collaborazione con l'Alleanza Atlantica.

Sul piano regionale, la visita ha rappresentato la prima visita della Commissione in un Paese della regione balcanica, potenzialmente candidato all'adesione, dopo la decisione del Consiglio europeo del 18 ottobre sul rinvio dell'apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord. È stata pertanto occa-

sione per ribadire il deciso posizionamento dell'Italia a favore dell'integrazione europea dei Balcani Occidentali a fronte dello scetticismo di rilevanti partner europei.

Ad avvio di missione la sola presidente Grande ha incontrato il Vice Ministro degli Affari Esteri, Josip Brkic, membro del partito nazionalista croato HDZ, con cui sono stati affrontati i temi di maggiore attualità politica. Brkic ha sottolineato il prolungato stallo politico nel quale il Paese è sprofondata dopo le elezioni dell'ottobre 2018 ed ha ricordato come, in tale contesto, non sia stato possibile assicurare neanche la funzionalità del Parlamento. Ha evidenziato peraltro come tale situazione, in particolare, l'assenza di un Governo nel pieno delle sue funzioni, abbia inevitabilmente finito per incidere negativamente sul progresso di integrazione euro-atlantica. Nell'esprimere apprezzamento per il ruolo positivo dell'Italia, ha previsto una possibile crisi di fiducia a seguito del rifiuto dell'UE di aprire negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord. Per Brkic, la complessità del Paese non deve necessariamente essere letta come un ostacolo all'integrazione europea: è tuttavia inevitabile che ad un certo punto la Bosnia Erzegovina dovrà affrontare il tema della funzionalità delle istituzioni nel quadro di una riforma costituzionale. Sollecitato da una domanda della presidente Grande, il Vice Ministro ha, infine, brevemente discusso la situazione migratoria nel Paese precisando che la « crisi » attuale, pur se di dimensioni modeste, è stata causata da condizioni unicamente esogene: il blocco delle frontiere al confine con la Croazia e l'incapa-

cità della Grecia di filtrare i flussi e che la Bosnia Erzegovina « non intende diventare l'hotspot dell'Unione europea ».

Nel corso del colloquio la presidente Grande ha menzionato il caso della scrittrice e attivista erzegovese Martina Mlinarevic, esponente della comunità croata e nota voce indipendente e critica nei confronti del capo dell'HDZ Covic. La scrittrice da mesi è oggetto di pesanti attacchi, con minacce di morte contro di lei e la sua famiglia, soprattutto in ragione della sua nomina da parte del membro della Presidenza in quota croata Komsic (rivale di Covic e vicino ai musulmani) l'ha nominata Ambasciatrice a Praga. La presidente Grande ha chiesto al Vice Ministro Brkic, al netto di tutte le verifiche, di condannare pubblicamente il clima d'odio instaurato contro la Mlinarevic. Su tale punto, pur condividendo l'inaccettabilità degli attacchi, Brkic ha glissato, richiamandosi alla difficoltà di controllare lo spazio pubblico, specie sui « social media ». La presidente Grande ha successivamente incontrato la scrittrice invitandola a prendere parte a Roma ad una eventuale iniziativa parlamentare sull'odio nello spazio pubblico.

La delegazione ha poi incontrato rappresentanti della società civile bosniaca: Ivana Maric, analista politica, Adnan Huskic, del *Center for Election Studies*, e Dario Jovanovic, direttore della coalizione per libere e regolari elezioni « *Pod lupom* » (« Sotto la lente »).

Nella consapevolezza che nel Paese la cosiddetta società civile rappresenta una quota assai esigua ed elitaria della popolazione, la stessa è considerata portatrice di una visione autenticamente libera da condizionamenti derivanti dalla impostazione tripartita delle istituzioni e della politica bosniaca. Anche in vista dei successivi colloqui con rappresentanti della politica nazionale, l'incontro ha quindi permesso di fare un punto sui problemi che concretamente affliggono il Paese e la società bosniaca e che costituiscono un obiettivo ostacolo nel percorso verso l'Unione europea.

Gli interlocutori hanno insistito su temi come il sistematico mancato rispetto dei diritti umani, la sistematica discriminazione dei cittadini in base all'etnia e alla residenza, la corruzione endemica, l'assenza di uno Stato di diritto, il populismo crescente, la mancanza d'indipendenza della magistratura e dei mezzi di comunicazione. È stata richiamata come questione centrale la sistematica mancata attuazione del giudicato CEDU, a partire dalla nota sentenza « Sejdic-Finci » del 2009, con cui la Corte di Strasburgo ha definito la disposizione secondo cui membri della Presidenza possono essere solo croati, serbi e bosgnacchi discriminatoria nei confronti dei cittadini bosniaci delle restanti componenti etnico-religiose, in particolare di etnia rom e di confessione ebraica.

È stata segnalata come problematica assai concreta l'assenza di liste elettorali, che espone il sistema a continui tentativi di manipolazione. Il discorso pubblico è fortemente permeato da un linguaggio d'odio che trasmette la percezione costante di un imminente rischio di ripresa dei conflitti. Permane nel Paese lo strisciante convincimento che la secessione rappresenti una possibilità praticabile.

A fronte di questa situazione drammatica, a detta degli interlocutori, l'Unione europea reagisce in modo troppo lento, frapponendo continui ostacoli al percorso di integrazione. È stata messa in evidenza la crescente disaffezione dell'opinione pubblica, che pure resta largamente a favore dell'integrazione europea del Paese (con una percentuale compresa tra il 75 e l'95 per cento, concentrato soprattutto nella componente croata; i serbi esprimono comunque un buon 55 per cento).

I cittadini bosniaci lamentano sempre di più l'assenza di una politica coerente di lungo termine da parte dell'Unione europea, che è pur presente con una proposta delegazione, un rappresentante speciale ed una missione di carattere civile (*EUFOR Althea*, istituita nel 2004, cui l'Italia contribuisce con 5 militari). La percezione dei bosniaci, del tutto disillusi rispetto alla possibilità di entrare nell'Unione europea

in un orizzonte temporale ragionevole, è che il Paese pur avendo iniziato prima di altri il percorso di avvicinamento all'Unione, sia poi stato superato da altri Paesi dell'area anche a causa di una politica del doppio standard da parte di Bruxelles.

Il clima più teso e critico nei confronti dell'Unione si registra nella Repubblica Srpska, dove è più aggressiva la retorica politica antioccidentale e favorevole alla Russia.

Un tema emerso con insistenza durante il colloquio è stato quello dell'assenza di meccanismi di *accountability* nei confronti della classe politica e della tendenza culturale dell'opinione pubblica bosniaca nel ritenere che la salvezza del Paese possa provenire dall'esterno, dall'Unione europea o da altre potenze straniere. Per questa ragione l'integrazione della Bosnia Erzegovina nell'Unione europea deve avvenire contestualmente ad un deciso rafforzamento della società civile, diversamente si tratterà di un percorso destinato a restare incompiuto. Certamente da parte europea occorre che i messaggi sui principi e sui valori fondanti tornino ad essere univoci e che il rispetto degli standard sia richiesto in prima battuta agli Stati membri.

L'analisi sulla politica interna bosniaca ha fatto emergere l'assenza da parte dei politici locali di una visione di insieme sul futuro del Paese, essendo l'attenzione politica tutta dedicata alle dinamiche competitive tra le tre etnie. Quanto alle influenze dall'esterno, la presenza turca non è considerata decisiva e comunque opera per lo più a livello religioso e culturale, come quella russa che in Bosnia vanta una presenza strutturata e risalente.

Incontri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

La delegazione ha poi incontrato il Direttore della Direzione per le integrazioni europee, Edin Dilberovic, la Capa di Gabinetto del Presidente del Consiglio, Asja Niksic, e la consigliera per l'UE del Presidente del Consiglio, Nerimana Rifatbegovic.

La presidente Grande, nell'introdurre l'incontro, ha evidenziato come questione di interesse prioritario per la delegazione le possibili evoluzioni nella percezione del Paese rispetto al percorso di integrazione europea, unitamente all'esigenza di conoscere le aspettative rispetto al ruolo di Stati membri come l'Italia. Dal canto suo il vicepresidente Fassino ha ribadito che l'Italia è sempre stata favorevole al percorso europeo della Bosnia e che questo obiettivo è condiviso da tutte le forze politiche italiane, unitamente alla valutazione negativa sulla posizione assunta da ultimo dalla Francia di Macron. L'onorevole Lupi ha in particolare sottolineato che, da un lato, il nuovo corso impresso dalla nuova presidenza della Commissione europea rispetto al percorso di adesione dei Balcani occidentali, dall'altro, i prossimi semestri di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea da parte della Croazia e della Germania rappresentano due occasioni da cogliere per realizzare progressi sostanziali.

La consigliera per l'UE del Presidente del Consiglio, Nerimana Rifatbegovic, ha esordito sottolineando che l'Unione europea costituisce per la Bosnia Erzegovina un obiettivo prioritario di politica sia estera sia interna. Dei 14 punti indicati dalla Commissione europea, declinati in ulteriori 115 priorità di carattere tecnico, saranno selezionati nell'immediato i punti meno impegnativi sul piano politico. In un contesto in cui è ancora forte il sostegno popolare all'integrazione europea, che è l'unico obiettivo unificante per le forze politiche bosniache, la decisione del Consiglio europeo di ottobre sull'avvio dei negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord ha comportato un deterioramento del clima, per cui è opportuno adesso rinforzare la cooperazione bilaterale e quella con le istituzioni europee. In ogni caso la Bosnia, secondo Rifatbegovic, pur se delusa da un trattamento che appare spesso differenziato (con riferimento al meccanismo di coordinamento richiesto alla sola Bosnia Erzegovina), è intenzionata a proseguire nel percorso di riforme, nell'auspicio di potere registrare presto

progressi da parte di Bruxelles, anche al fine di non dare spazio politico ed economico per altri attori internazionali. Certamente, occorre lavorare sul piano della consapevolezza da parte delle forze politiche bosniache affinché conseguano la maturità necessaria per collaborare nella realizzazione delle riforme, soprattutto di tipo costituzionale, su cui comunque non si è ancora avviato un dibattito concreto. L'impegno europeo del Paese è comunque fuor di dubbio, considerati i risultati conseguiti malgrado i diffusi poteri di veto che il sistema legislativo e il processo decisionale bosniaco prevedono ai vari livelli.

Il Direttore della Direzione per le integrazioni europee, Edin Dilberovic Diliberovic, è entrato più nel merito dei 14 punti dell'« Action Plan », approvato dal Governo per affrontare le 14 priorità indicate dalla Commissione europea ed elaborato attraverso il complesso meccanismo di coordinamento tra i vari livelli della BiH. In linea con la consigliera Rifatbegovic, Diliberovic ha evidenziato che sarà data priorità ai livelli di azione meno complessi e sui quali si è registrato maggiore consenso tra le parti coinvolte, con l'obiettivo di arrivare a produrre i primi risultati concreti, anche in termini di interventi legislativi, nel giro di un anno. Anche Diliberovic ha rimarcato il disappunto per la mancata decisione dell'ultimo Consiglio europeo e per l'atteggiamento, in primo luogo, della Francia, che certamente non aiuta nella gestione di un'opinione pubblica divisa. Un'interessante valutazione sull'impatto del Processo di Berlino sulla BiH ha riguardato il riferimento alla attuazione della sentenza « Sejdic-Finci » del 2009 come priorità di lavoro indicata alle Autorità di Sarajevo in quello specifico contesto.

In generale, è stato rivolto un appello all'Europa affinché chiarisca meglio i principi e i valori su cui ritiene di diversi ancora fondare, considerati i segnali discordanti degli ultimi tempi, mentre i Paesi potenzialmente candidati come la Bosnia Erzegovina dovranno proseguire nel percorso di adeguamento del proprio ordinamento interno all'*acquis*, che ha già

sortito effetti positivi sulla qualità della vita dei cittadini bosniaci. Di qui l'appello al nostro Paese: « abbiamo bisogno dell'Italia, della Slovenia, dell'Austria ed anche della Croazia », Paesi che conoscono la regione e possono realmente fornire un contributo positivo all'avanzamento dell'agenda europea della BiH.

L'intervento della Capa di Gabinetto del Presidente del Consiglio, Asja Niksic, ha consentito di fare emergere la consapevolezza che il futuro europeo della Bosnia Erzegovina è nelle mani del Consiglio europeo più che della Commissione, il cui report annuale è comunque decisivo. Proprio per questo ha destato non poche perplessità il termine del 4 dicembre imposto alla Bosnia per la predisposizione delle proprie risposte alla Commissione: un termine ritenuto impossibile da rispettare, tanto più in una dinamica tripartita come è quella del Paese.

Da parte italiana, nel raccogliere favorevolmente il messaggio di mantenimento di un forte interesse al percorso di adesione e prendere atto delle varie osservazioni emerse, è stata ricordata la risoluzione approvata all'unanimità dalla III Commissione, lo scorso 19 giugno, sull'integrazione dei Balcani occidentali nelle istituzioni euroatlantiche, a conferma del forte impegno dell'Italia nell'area; è stata al tempo stesso sottolineata la necessità che le istituzioni della Bosnia Erzegovina ed, in primo luogo, il nuovo Consiglio dei Ministri, anche alla luce del messaggio positivo mandato dalla nuova Presidente Van der Layen, diano concreti e seri segnali di impegno nell'affrontare le priorità identificate dalla Commissione europea.

Incontro con membri SDA dell'Assemblea Parlamentare

Sulla stessa linea l'incontro della delegazione parlamentare con i membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina, Asim Sarajlic e Alma Colo, dell'SDA (tradizionale partito di riferimento bosgnacco) nel corso del quale è stato ulteriormente confermato l'impegno del

nostro Paese a sostenere la Bosnia Erzegovina nel percorso di integrazione euro-atlantica. L'onorevole Sarajlic ha, in particolare, auspicato di potere entrare nella delegazione osservatrice presso l'Assemblea parlamentare della Nato, malgrado il percorso di formazione del governo sia attualmente ancora in corso. I due parlamentari hanno espresso un deciso ringraziamento al nostro Paese per il sostegno sempre assicurato alla Bosnia Erzegovina fin dai tempi del conflitto e fino all'attuale fase di percorso di integrazione europea, anche grazie al contingente militare italiano dispiegato nelle missioni europee e agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Sul piano bilaterale gli interlocutori bosniaci hanno rappresentato l'auspicio per l'intensificarsi dei rapporti commerciali, considerata la nuova fase che si va inaugurando di realizzazione di opere pubbliche e di riforme.

Un ulteriore tema affrontato in tale sede, su richiesta in particolare del vicepresidente Fassino, è stato quello delle elezioni a Mostar, dove non si tengono elezioni municipali dal 2012, poiché la precedente legge elettorale, promulgata direttamente dall'Ufficio dell'Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina (OHR), era stata sostanzialmente annullata dalla Corte Costituzionale ed i partiti di riferimento bosgnacco e croato non sono finora riusciti ad elaborarne una nuova. L'intervento legislativo è stato peraltro richiesto direttamente dalla Corte europea dei diritti umani, che si è pronunciata proprio il mese scorso sul caso « Baralija ».

Sul punto si è soffermata la deputata Colo, che ha evidenziato le difficoltà create soprattutto dalla maggioranza croata, unitamente all'auspicio affinché si possa raggiungere un compromesso in risposta alle aspettative dell'UE. Nell'immobilismo determinato dai partiti locali, l'onorevole Sarajlic ha affermato di ritenere che l'SDA bosgnacco e l'HDZ croato non riusciranno a raggiungere un accordo sulla nuova legge elettorale: Egli ha tuttavia aggiunto di ritenere che in tal modo dovrebbe essere possibile raggiungere una soluzione di

compromesso per tenere finalmente le prime elezioni municipali a Mostar dal 2012.

Quanto al miglior contributo possibile da parte italiana, su domanda dell'onorevole Lupi, lo stesso Sarajlic ha invocato un sostegno sul piano economico finalizzato ai comparti industria e agricoltura, per sostenere la popolazione, arrestare l'emigrazione dei giovani e scongiurare il crollo demografico.

Sul punto l'onorevole Fassino, ricordando il dato che vede l'Italia confermarsi secondo partner commerciale della Bosnia, ha evidenziato l'esigenza di offrire maggiori certezze agli investitori esteri. La cooperazione interparlamentare può certamente rappresentare un'utile leva per esplorare i margini di miglioramento esistenti della prestazione bilaterale, nell'interesse del percorso di riforme legislative e, soprattutto, della stabilità e della sicurezza regionale.

La presidente Grande ha colto l'occasione per annunciare l'organizzazione a Roma di una giornata interparlamentare dedicata ai Balcani occidentali, alla quale ha auspicato la partecipazione di una delegazione del parlamento bosniaco.

Incontro con il Capo della Delegazione UE e Rappresentante Speciale UE

La delegazione ha quindi incontrato il Capo Delegazione UE e Rappresentante Speciale dell'Unione Europea a Sarajevo, Johann Sattler che, su richiesta della Pres. Grande e forte della propria precedente missione in Albania, ha valutato che la battuta d'arresto all'ultimo Consiglio europeo rischia seriamente di compromettere le forze più riformiste ma che d'altra parte il vertice sui Balcani occidentali del prossimo maggio a Zagabria potrebbe ancora salvare la situazione, destinata altrimenti a sfaldarsi, con un impatto negativo proprio sulla Bosnia Erzegovina. Il Paese ha, in generale, bisogno di maggior contatto a livello politico con gli Stati membri per arginare il senso di isolamento che deriva anche da difficoltà di ordine infrastrutturale e logistico (l'aeroporto di Sa-

rajevo è considerato uno dei peggiori di tutta la regione). La farraginosità dei processi decisionali, testimoniata dai 7 anni di durata del percorso di ratifica dell'ASA, è la causa principale di un'emigrazione che interessa anche i cittadini integrati nel mercato del lavoro locale (risulta che il 50 per cento dei bosniaci sia in realtà all'estero) e che non è più sostenibile.

La delegazione italiana ha riferito sul merito degli incontri avuti, con particolare riferimento alle segnalazioni negative circa l'eccessiva difficoltà dei 14 punti indicati dalla Commissione europea e di un rigore specifico che sarebbe esercitato nei confronti della Bosnia Erzegovina. Ambasciatore Sattler ha segnalato che l'opinione della Commissione europea fotografa con massimo realismo lo stato di avanzamento del percorso di riforme. Al momento, considerata l'abrogazione della pena di morte dalla normativa di rango costituzionale, la priorità per l'UE è rappresentata dalla attuazione del giudicato CEDU in materia di diritti politici. Successivamente, si potrà lavorare ad avviare un percorso di vera e propria candidatura all'adesione, conformemente ad un approccio metodologico del tutto analogo a quello utilizzato, ad esempio, per l'Albania, senza alcun doppio standard.

Sattler ha evidenziato come alla frammentazione istituzionale sia sotteso il tema della riconciliazione nazionale, cui non contribuisce un sistema scolastico ancora molto permeato da una visione ideologica rispetto al rapporto tra le etnie, che purtroppo esprimono interessi e priorità ancora molto diverse sul piano politico e strutturale. Tutto ciò alimenta la deriva nazionalistica, che resta il problema di fondo del Paese.

Alla domanda del vicepresidente Fasino su quale sia la maggiore difficoltà connessa al conseguimento dello status di candidato, Sattler ha rinviato alle 14 richieste della Commissione, sottolineando

che la costanza degli sforzi costituisce il miglior banco di prova da parte del Paese interessato all'adesione. Ha quindi confermato che la presenza di attori stranieri opera più sul piano religioso e culturale che non politico o economico (è il caso di Russia e Turchia), con l'unica eccezione del caso Cina.

Nella giornata del 28 novembre la delegazione ha partecipato attivamente ai lavori del convegno dal tema «*Italia e Bosnia Erzegovina: Balcani ed UE da un secolo all'altro; 155 anni dal primo Consolato Generale d'Italia a Sarajevo*» realizzato dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo in cooperazione con l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) di Trento, di cui ciascun parlamentare ha moderato una sessione. Il convegno è stato occasione per la presentazione del volume «*Italia e Bosnia Erzegovina. 155 anni di storia insieme*», una raccolta di documenti e testimonianze sulla presenza italiana in Bosnia Erzegovina dall'apertura del Consolato sino ad oggi. Il convegno è stato altresì l'occasione per la valorizzazione del contributo della Commissione rappresentato dalla citata risoluzione, approvata il 19 giugno.

Ad apertura dei lavori, la presidente Grande è tornata ad annunciare, tra l'altro, un'iniziativa di diplomazia parlamentare volta a promuovere una collaborazione tra il Parlamento italiano e i parlamenti dei Paesi dei Balcani Occidentali.

La missione a Sarajevo si è conclusa con una visita presso la Biblioteca nazionale, restaurata dopo il bombardamento che ne distrusse l'ingente patrimonio e in cui sono temporaneamente collocate le opere facenti parte della collezione di arte contemporanea «*Ars Aevi*». Per la definitiva collocazione della collezione si attende la soluzione di una controversia a livello locale sulla ubicazione del progetto museale firmato dall'architetto Renzo Piano.

ALLEGATO 4

Sugli esiti della missione a Bruxelles (4 dicembre 2019).**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Il Vice Presidente della III Commissione, on. Piero Fassino, ha partecipato a Bruxelles, lo scorso 4 dicembre, in rappresentanza della Camera dei deputati, ad una riunione promossa dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo sulle priorità di politica estera dell'UE per il nuovo ciclo istituzionale. Per il Senato era presente il Presidente della 3a Commissione del Senato, sen. Vito Petrocchi.

La riunione, già preannunciata all'ultima Conferenza semestrale sulla PESC e sulla PSDC a Helsinki dal presidente della Commissione AFET, l'on. Mc David Allister, è stata finalizzata ad un primo scambio di vedute tra il nuovo Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza nonché Vice Presidente della Commissione europea, lo spagnolo Josep Borrell, ed il nuovo Commissario europeo per l'allargamento e la politica di Vicinato, l'ungherese Olivér Várhegyi, e delegazioni in rappresentanza dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, oltre ad europarlamentari componenti della commissione AFET.

Nella sua esposizione l'Alto Rappresentante Borrell ha esordito con un primo richiamo al Sahel, avendo da poco partecipato, il 2 dicembre a Parigi, alla cerimonia funebre in omaggio a tredici militari francesi deceduti, il 23 novembre scorso, in un attacco terroristico in Mali. Il successivo richiamo è stato alla lotta contro i cambiamenti climatici, considerato il contestuale svolgersi a Madrid della COP 25.

In terza battuta Borrell ha dichiarato essenziale il dialogo e la cooperazione con il Parlamento europeo e con i Parlamenti

degli Stati membri dell'UE, nell'obiettivo di una politica estera europea credibile in quanto coesa. Non ha taciuto le divisioni che affliggono il settore, proponendo di articolare la propria visione secondo due filoni concettuali: il ruolo dell'Europa nel mondo e l'impatto della geopolitica sulla Commissione europea.

Sul primo filone è partito dall'assunto per cui la concorrenza strategica tra i grandi attori internazionali rappresenta ormai un dato consolidato. Questa concorrenza è incrementata dal maggior attivismo globale sul piano militare, per cui una prima istanza è rappresentata certamente dalla necessità di rafforzare la cooperazione in materia di difesa, in stretta sinergia con la NATO. Anche in questo settore la condizione di sopravvivenza per l'Europa – ha riferito Borrell – è il lavorare uniti e coesi, tanto più in un mondo globale in cui prevale la dinamica degli equilibri di potere e il linguaggio della minaccia. Di fronte a crescenti rischi di instabilità e ad una concorrenza globale sempre più stringente occorre, in particolare, dotarsi più di prima di strumenti flessibili, caratterizzati dalla combinazione di *soft* e *hard power*. La PESC deve, cioè, essere nelle condizioni di incidere più di quanto non sia avvenuto finora, diversamente l'Europa è destinata a trasformarsi in un mero terreno di influenza per altri attori internazionali. In tutto questo la NATO resta certamente lo strumento precipuo dal quale partire, continuando a rappresentare per molti Stati membri il primo baluardo di difesa rispetto a tradizionali minacce esterne. Tuttavia, occorre sviluppare maggiore consapevolezza rispetto a nuove minacce che si sono ag-

giunte nei diversi scenari e che richiedono maggiore convergenza e rapidità di reazione.

La naturale conseguenza di questa premessa è lo stanziamento di risorse aggiuntive nel bilancio UE per l'azione esterna. In tal senso Borrell ha espresso soddisfazione per l'annuncio della Presidente von der Leyen sull'aumento del 30 per cento dei finanziamenti, ma ha al contempo fatto trapelare un certo scetticismo rispetto alla praticabilità di questo obiettivo, peraltro non ancora del tutto proporzionato alle reali esigenze della PESC-PSDC. Indubbiamente, Borrell ha convenuto che la nuova Commissione europea si è posta in termini maggiormente geopolitici e strategici rispetto al passato, poiché il futuro della politica estera dell'Unione europea presuppone un approccio più integrato, in risposta all'approccio fortemente geopolitico di attori come la Turchia o la Cina.

Accennando al disallineamento con gli Stati Uniti su temi cruciali come la *web tax*, Borrell si è spostato sullo scenario libico, segnalato per la sua speciale pericolosità per la stabilità del continente e per la stessa tenuta valoriale dell'Europa, guardando alle sfide sui temi dell'immigrazione e del diritto d'asilo. Borrell ha tracciato un bilancio deludente sull'impegno della comunità internazionale in Libia, dove da anni non si registrano progressi anche a cause delle continue ingerenze da parte di attori esterni controinteressati alla fine del conflitto. Ha, quindi, fatto un riferimento esplicito al nuovo *Memorandum* siglato tra Turchia e Libia sulla giurisdizione delle aree marittime nel Mediterraneo, che pone sfide molto concrete alla Grecia e a Cipro rispetto alla sovranità sulle acque territoriali e ai diritti di sfruttamento della piattaforma sottomarina.

Borrell ha incoraggiato i Parlamenti a guardare all'Europa come ad una potenza diplomatica di peso, che proseguirà il proprio impegno sul terreno degli accordi di libero scambio, negoziati e siglati nel rispetto di criteri di sostenibilità, *in primis* ambientale.

Ha espresso apprezzamento per l'inserimento della PESCO e del FES (Fondo Europeo per la Stabilità) in un unico pacchetto destinato a divenire parte del bilancio europeo. Sul punto Borrell ha preannunciato la presentazione di un *cluster* di rules of procedures sulla PESC-PSDC nel contesto del lavoro che la presidente Van der Leyen sta svolgendo sul terreno delle procedure di bilancio.

L'Alto Rappresentante ha tenuto a menzionare anche il tema della protezione dei dati sensibili, strategico per la politica estera e di sicurezza europea, tanto quanto il tema degli accordi energetici. Ha provocato i partecipanti alla riunione ponendo l'esigenza di optare tra l'impostazione cinese, che riconosce allo Stato la proprietà e i diritti sui dati sensibili dei cittadini, quella europea, che assegna e riconosce all'individuo la titolarità sui propri dati, ed un possibile terzo modello più impostato sul protagonismo delle specifiche società.

Borrell non ha trascurato di citare l'Africa, come continente interessato da una cruciale dinamica demografica e in cui l'approccio strategico europeo resta fondato sull'Agenda 2030 e sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, che sono parte del *Green New Deal* lanciato dalla Conferenza di Madrid sul clima.

Passando ad una disamina degli specifici scenari in cui si declina la politica estera europea, Borrell, ha innanzitutto citato i Balcani Occidentali, attraversati da un clima di delusione dopo la nota battuta d'arresto sancita dal Consiglio europeo del 18 ottobre scorso. Sul punto Borrell è stato assai assertivo: la prospettiva europea dei Balcani non può essere negata ed il suo impegno per la soluzione di ogni controversia tra Serbia e Kosovo sarà stringente. Andrà in tale direzione la sua partecipazione a Bratislava alla 26^{ma} ministeriale OSCE.

Ulteriori scenari di interesse prioritario saranno la Georgia, la Moldavia e l'Ucraina, che vanno sostenute da parte europea. E se in Libia l'UE sarà in prima fila

per la ricostruzione del Paese, nel Golfo l'impegno sarà concentrato sulla tenuta dell'accordo sul nucleare.

Fatte queste previ premesse, Borrell ha affrontato il dibattito con i parlamentari presenti, in cui ha potuto integrare le questioni sopra citate o estendere la sua esposizione a temi non ancora esplicitati. Sulla politica di allargamento, ad esempio, ha rinviato al vertice di Zagabria del 2020 per il compimento di passi maggiormente concreti, auspicando fino ad allora un impegno coeso per mantenere viva la prospettiva di futura integrazione. Borrell ha ricordato che l'Europa non è stata in grado di scongiurare le oltre 150 mila vittime delle guerre balcaniche degli anni Novanta e questo impone oggi di tenere vivo l'impegno preso nei confronti di Paesi che ancora lottano per gestire le conseguenze di quella drammatica fase storica. Certamente il Consiglio europeo dovrà tornare a discutere la questione, ha insistito Borrell.

Tornando sugli Stati Uniti, Borrell ha riconosciuto che la priorità di Washington resta ancora l'Asia e che questo non è senza conseguenze su scenari come la Siria. Un altro spunto di riflessione ha riguardato la *Brexit* per l'impatto futuro sulla percentuale di forniture militari provenienti da Paesi extraeuropei, che sarà pari all'80 per cento. Ha invitato comunque a non drammatizzare la attuale fase critica del rapporto tra UE e NATO, richiamando precedenti storici significativi, come la crisi di Suez del 1956, la guerra del Kippur del 1973, il conflitto in Iraq o quello in Libia.

Un'ulteriore considerazione ha riguardato il tema dell'immigrazione su cui Borrell ha evidenziato l'esigenza di adottare un approccio davvero onnicomprensivo, che vada oltre il mero presidio delle frontiere esterne: la politica estera europea, infatti, include e tutela il diritto d'asilo oltre a dovere prevedere un impegno più convinto per la sigla di accordi di rimpatrio con Stati terzi. Su questo settore l'accordo con Ankara rappresenta anche per la nuova Commissione un caposaldo da preservare.

Borrell ha spontaneamente dedicato un'osservazione alla fase critica in atto in America Latina, che va ben oltre la pur preoccupante situazione a Cuba e che sarebbe la conseguenza della perdurante mancata soluzione di conflitti sociali.

La successiva parte della riunione è stata dedicata ad un analogo scambio di vedute con il nuovo Commissario europeo per l'allargamento e la politica di Vicinato, l'ungherese Olivér Várhelyi, sul futuro dell'allargamento e su come superare il deficit di credibilità e per rilanciare le riforme.

Il Commissario Várhelyi ha a sua volta posto l'accento sul ruolo chiave degli Stati membri e dei Parlamenti nazionali per il futuro dell'allargamento, come d'altra parte il più recente Consiglio europeo ha dimostrato. Ha inserito la politica di allargamento in una visione positiva, fondando su di essa il benessere dell'Europa e in particolare della regione dei Balcani occidentali. Certamente il processo, per il livello di complessità raggiunta, va maggiormente gestito al livello politico, ha evidenziato Várhelyi, che si è soprattutto spinto ad annunciare per il 2020 un dialogo mirato con Pristina ed un sostanziale progresso in tal senso ancor prima del vertice di Zagabria sui Balcani occidentali. Un ulteriore coraggioso annuncio ha riguardato l'ingresso di uno dei Paesi candidati all'adesione entro i prossimi cinque anni.

In questa sessione è intervenuto il Vice Presidente Fassino che ha sottolineato che ventiquattro anni dall'accordo di Dayton e dall'avvio della politica di allargamento per i Balcani Occidentali rappresentano un tempo troppo lungo e che il rischio maggiore è adesso rappresentato dal dilagare del populismo e del nazionalismo in tutti i Paesi della regione. In tal senso ha plaudito agli annunci del nuovo Commissario sul futuro della politica di allargamento. Fassino ha evidenziato d'altra parte la marginalità dell'impegno per il Mediterraneo sia nell'esposizione dell'Alto Rappresentante Borrell sia in quella del Commissario Várhelyi, auspicando una cor-

reazione del tiro, vista la centralità strategica del Mediterraneo per la stabilità stessa dell'Europa.

Sul tema il Commissario ha raccolto positivamente la sollecitazione, indicando nella relazione UE-Marocco il modello positivo cui guardare. Várhely ha anche approfondito il rapporto dell'UE con Paesi come la Georgia, l'Ucraina e la Moldova, per i quali il difficile rapporto con Mosca è di ostacolo all'avvicinamento all'Unione europea. Sui Balcani Várhely ha rivendicato l'impegno dell'UE, l'unica realtà multilaterale davvero presente ed attiva nella regione, seppur con margini di miglioramento ancora praticabili. Ha, in generale, auspicato un cambiamento metodologico, invitando gli Stati membri ad optare per la selezione di grandi progetti europei in

luogo di numerosi microprogetti esposti al rischio di dispersione, oltre ad un'attenzione rafforzata alla lotta contro la corruzione e per lo Stato di diritto e la libertà dei media. Ha in particolare invitato gli Stati membri a lavorare per l'avverarsi di un'autentica economia di mercato in Serbia e Montenegro. Non ha taciuto le gravi perplessità di Cipro e della stessa Grecia derivanti dalla sigla del nuovo Memorandum tra Turchia e Libia, su cui il Consiglio Affari esteri e lo stesso Consiglio europeo si sono espressi in modo chiaro e assertivo. Un'interessante annotazione finale ha riguardato la Turchia, valorizzata in quanto secondo Paese NATO e partner cruciale per la gestione dei flussi migratori.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	60
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	60
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	67
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « Italia Meteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto. Atto n. 132 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	65
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-A Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
<i>ERRATA CORRIGE</i>	66

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli

impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 118.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 dicembre il relatore, deputato Pagani, ha presentato una proposta di parere con condizioni e osservazioni e che, nella successiva seduta del 4 dicembre, ha chiesto di disporre di un ulteriore periodo di tempo al fine di accogliere i suggerimenti provenienti dai gruppi.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, riferisce di avere utilizzato tutto il tempo disponibile per predisporre una proposta di parere aggiornata che tenesse conto anche delle osservazioni sviluppate dalle forze politiche della Commissione. Ringrazia, quindi, i colleghi dei gruppi per i contributi offerti e per il dibattito che ha consentito di esaminare con la dovuta dialettica le varie sollecitazioni avanzate, gran parte delle quali sono state recepite nella nuova proposta di parere di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Antonio DEL MONACO (M5S) ringrazia il relatore per il robusto lavoro svolto su una materia assai complessa e delicata. Osserva, tuttavia, che nella proposta di parere testé formulata non sono confluite alcune considerazioni da lui svolte. Si riferisce, in particolare, a due aspetti, il primo dei quali attiene alla tutela della funzione parlamentare. Vi sono, infatti, alcuni membri in carica di questa e dell'altra Camera che fanno parte delle Forze armate; sarebbe utile inserire nel parere una condizione volta a prevedere un meccanismo che li protegga a fine mandato, garantendo loro serenità d'animo durante l'espletamento del mandato parlamentare. Pensa a una norma che consenta loro di essere riassegnati nella medesima sede di provenienza, ovvero a un'altra non penalizzante. In secondo luogo, auspica che siano prorogati i vertici dei COCER nonostante che passino di grado.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ricorda che, nell'ambito dei provvedimenti per il riordino delle carriere, mentre per le Forze di polizia era stata prevista la possibilità di apportare correttivi attra-

verso un successivo decreto, ciò non era avvenuto per le Forze armate. A tale omissione mise rimedio il cosiddetto decreto-legge sicurezza, che istituì anche un apposito fondo assegnando risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle iscritte nel bilancio della Difesa. Le recenti ulteriori risorse destinate al fondo per le esigenze del provvedimento in esame sono state reperite, invece, attingendo ai capitoli dei vari dicasteri riguardanti le spese per la sicurezza. Rileva, quindi, che la proposta di parere del relatore interviene pesantemente sullo schema, facendo trapeolare l'esistenza di diverse problematiche sul testo originario. Apprezza il suo sforzo per rendere migliore lo schema, tuttavia sottolinea come i diversi decreti di riordino che si sono susseguiti nel tempo abbiano ulteriormente reso più complicata la materia e manifesta preoccupazione per la possibilità che i risultati non siano all'altezza delle aspettative del personale militare. Preannuncia, quindi, un voto di astensione.

Giovanni RUSSO (M5S) preannuncia un voto favorevole da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle ed evidenzia la notevole entità delle somme stanziare per il riordino delle carriere, a testimonianza dell'attenzione della maggioranza nei riguardi delle problematiche relative alla condizione del personale delle Forze armate.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, condivide parte delle considerazioni svolte dal collega Ferrari alla fine del suo intervento e auspica una riflessione sui meccanismi di riordino. Ritiene giuste le osservazioni del deputato Del Monaco, specie quella relativa al più efficace presidio della genuinità e serenità del mandato parlamentare; tuttavia fa presente che la materia del riordino è caratterizzata da forti contrapposizioni e, pertanto, non ha ritenuto opportuno introdurla nella proposta di parere, in considerazione dell'esigenza di evitare possibili polemiche.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia il voto di astensione da parte del gruppo di

Fratelli d'Italia, sottolineando come il provvedimento di riordino, anziché risolvere le problematiche emerse, lasci deluso il personale delle Forze armate.

Nicola CARÈ (IV) sostiene pienamente la bontà del lavoro del relatore, che ha preso in considerazione molti suggerimenti offerti dal dibattito. Ritiene che si stia compiendo un importante passo in avanti e preannuncia il voto favorevole di Italia Viva.

Il sottosegretario Giulio CALVISI ringrazia tutta la Commissione per il lavoro di approfondimento svolto su un tema così complesso e delicato che tocca da vicino il personale militare. Apprezza l'impegno del relatore che, in maniera trasparente e laica, ha predisposto una proposta di parere scevra da ogni condizionamento di collocazione politica. Assicura che il Governo terrà conto dell'importante lavoro fatto dalla Commissione, precisando che l'Esecutivo si dovrà comunque attenere ai principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento stesso nella delega legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « Italia Meteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto.

Atto n. 132.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni RUSSO (M5S) riferisce che il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali. I relativi servizi sono ceduti agli Stati per finalità nazionali, sia strategico-militari che civili. La sede centrale dell'organizzazione è a Reading, nel Regno Unito, dove il Consiglio – organo di governo dell'ente – ha deciso all'unanimità, nel giugno 2017, che il nuovo Centro Elaborazione Dati sia ospitato in Italia presso il Tecnopolo di Bologna. Ricorda, quindi, che con la legge 27 novembre 2017, n. 170, è stato ratificato il relativo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, fatto appunto a Reading il 22 giugno 2017. Come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, tale decisione ha reso più urgente la necessità di una razionalizzazione e riconduzione ad unità del sistema meteorologico nazionale, oggi in capo a diversi attori pubblici, dislocati su diversi livelli territoriali, anche al fine di garantire al nostro Paese una rappresentanza unitaria nei rapporti internazionali. L'esigenza di dotare il nostro Paese di un Servizio meteorologico e climatologico nazionale

civile era avvertita da tempo. Rammenta, infatti, che l'articolo 111 del decreto legislativo n. 11 del 1998 aveva previsto l'istituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND) e che l'istituzione di tale Servizio era stata successivamente confermata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*, del decreto-legge n. 59 del 2012. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno mai ricevuto attuazione. Evidenza, infine, che per conseguire l'unificazione del sistema meteorologico italiano è stato necessario attendere la riforma operata dai commi da 549 a 561 dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha dettato misure per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche, climatiche e marine, nonché potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, istituendo l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia, denominata « ItaliaMeteo ».

In estrema sintesi, le disposizioni della legge di bilancio 2018 hanno previsto, al comma 549, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2018. Tale Comitato, composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Ministero della difesa, assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 551, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo », con sede centrale in Bologna, e ne ha individuato i

compiti, disciplinando altresì (ai commi 553-556) la dotazione organica e il personale. Infine, ai sensi del comma 558, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attuazione di tale disposizione è stato predisposto lo schema oggi in esame, assegnato per il parere alla Commissione VIII (Ambiente) e sul quale la nostra Commissione ha chiesto di poter deliberare rilievi.

Passando ai contenuti dello schema, composto da 16 articoli, segnala che gli articoli da 1 a 8 disciplinano le funzioni che spettano all'Agenzia ai fini del coordinamento delle attività in materia di meteorologia e di climatologia, della razionalizzazione delle risorse, della gestione e diffusione di dati e previsioni, e dettano una serie di criteri organizzativi interni, cui l'Agenzia dovrà ispirarsi. In particolare, l'articolo 1 reca l'oggetto dello schema di regolamento, che disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo », le misure di coordinamento a livello nazionale delle attività in materia di meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse. L'articolo 2, al comma 1, prevede che l'Agenzia coordini le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche fornendo supporto alle autorità statali e regionali preposte alla protezione civile, alla tutela della salute e dell'ambiente e alle politiche agricole. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con i soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed erogino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Segnala, quindi, che tra i 34 soggetti individuati, in sede di prima applicazione, dall'Allegato 1, figurano anche il Ministero della difesa e le Forze armate. Il comma 4 disciplina la raccolta e lo smistamento di dati, previ-

sioni e simulazioni, la fornitura di standard ottimali, nonché la determinazione di criteri tecnologici. L'articolo 3 reca norme sui rapporti tra l'Agenzia e le Forze armate. Nello specifico, si prevede che l'Agenzia trasmetterà all'Aeronautica Militare dati, messaggi, previsioni e altri prodotti meteo-climatici nazionali e globali con continuità, tempestività e senza oneri. Le trasmissioni avverranno utilizzando modalità già in uso presso le Forze armate. Al riguardo, evidenzia che nel parere espresso al Consiglio di Stato, viene segnalato che le modalità degli accordi tra la costituenda Agenzia e le Forze armate, nonché la tempistica di trasferimento di dati, previsioni e prodotti, sono formulati in termini generici, occorrendo meglio definire le modalità degli accordi e le tempistiche di riferimento. L'articolo 4 attribuisce all'Agenzia la titolarità e la responsabilità dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni; inoltre, impegna i soggetti che diffondono a livello locale le previsioni a dare visibilità all'Agenzia, secondo modalità che saranno stabilite da quest'ultima. L'articolo 5 dispone, al comma 1, la confluenza presso l'Agenzia di risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo e stabilisce, al comma 2, che la ricognizione di tali risorse sia aggiornata con cadenza almeno biennale. L'articolo 6 indica i criteri organizzativi cui l'Agenzia deve attenersi e impegna l'Agenzia a operare conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, adottando propri regolamenti su termini e responsabilità dei procedimenti e sulla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi. L'articolo 7 disciplina gli organi dell'Agenzia, mentre l'articolo 8 prevede la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico, che svolge funzioni consultive. È poi previsto che l'Agenzia si avvalga dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 9), nonché del comitato dei garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, in alternativa, di comitati già

istituiti presso altre pubbliche amministrazioni (articolo 10). L'articolo 11 disciplina la struttura organizzativa dell'Agenzia. Gli articoli 12 e 13 recano invece disposizioni relative al personale dell'Agenzia e ai sistemi di reclutamento dello stesso, replicando le previsioni dettate dai citati commi da 553 a 556 della legge di bilancio 2018. L'articolo 14 prevede che il direttore dell'Agenzia possa conferire incarichi di funzione dirigenziale, tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare nei limiti della dotazione organica, mentre l'articolo 15 disciplina la stipula, da parte dell'Agenzia, di convenzioni per la collaborazione con vari soggetti, in particolare con enti fornitori (cosiddette convenzioni di sistema) e utenti di servizi meteorologici. Infine, l'articolo 16 reca le disposizioni transitorie e finali. Alla luce di quanto evidenziato, nel preannunciare una valutazione favorevole sul provvedimento, si riserva di presentare una proposta di rilievi, tenendo conto anche degli elementi di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) auspica che nelle successive sedute la Commissione possa approfondire adeguatamente i vari aspetti del provvedimento e che si riesca a formulare una proposta di rilievi condivisa.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-A Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2019, ha deliberato, su richiesta della relatrice, deputata Corda, il rinvio in Commissione del provvedimento. Ricorda, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 1° agosto, su proposta del gruppo Movimento 5 Stelle, ha deliberato lo svolgimento di un supplemento di attività conoscitiva, procedendo ad ascoltare i nuovi sindacati che, alla data del 1° settembre 2019, avessero ottenuto dal Ministero della difesa l'assenso alla loro costituzione. Fa presente, quindi, che con l'audizione svoltasi il 4 dicembre, la Commissione ha concluso il supplemento di attività conoscitiva deliberato dopo il rinvio dell'esame in Commissione.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, evidenzia che l'ulteriore attività conoscitiva svolta ha permesso di acquisire importanti elementi in grado di completare il quadro già delineato. Ritiene quindi utile un rinvio all'anno nuovo.

Il sottosegretario Giulio CALVISI concorda.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condivide le considerazioni della relatrice, sot-

tolineando i moltissimi spunti di riflessione emersi nel corso dell'ulteriore attività conoscitiva svolta.

Andrea FRAILIS (PD) manifesta l'orientamento favorevole del Partito democratico a un breve rinvio necessario per approfondire alcuni aspetti del provvedimento e preannuncia che il proprio gruppo sta già lavorando al fine di migliorare il testo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) non solleva particolari obiezioni sulla richiesta della relatrice. Concorda quindi sulla necessità di procedere speditamente e suggerisce di ripetere la positiva esperienza, fatta prima del rinvio in Commissione, di nominare un comitato ristretto incaricato di esaminare sinteticamente le varie proposte emendative.

Maria TRIPODI (FI) concorda su un breve rinvio.

Salvatore DEIDDA (FDI) rimarca come le opposizioni non abbiamo mai adottato alcun atteggiamento volto a rallentare i lavori. Condivide, quindi, la proposta della relatrice ma invita a fare chiarezza sulle posizioni che i singoli gruppi intendono assumere sui vari aspetti del provvedimento affinché tutti si assumano le proprie responsabilità.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ribadisce l'esigenza di fare presto. Infatti la necessità di una legge che definisca la cornice nella quale possano operare i sindacati dei militari che si sono costituiti è estremamente avvertita.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, è contraria alla costituzione di un comitato ristretto.

Renzo TONDO (MISTO-NCI-USEI) ribadisce la propria contrarietà al provvedimento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) non ritiene che la costituzione di un comitato ristretto possa rallentare i lavori sul provvedimento. Sottolinea, quindi, come sia il

rinvio in Commissione, sia lo svolgimento di un'ulteriore attività conoscitiva siano stati richiesti dal gruppo del M5S e auspica che si possa continuare a lavorare nella logica di composizione delle varie sensibilità affinché il testo sia il più condiviso possibile.

Salvatore DEIDDA (FDI) rigetta la retorica che accusa le opposizioni di volere dilatare i tempi e prospetta la possibilità di fissar sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 288 del 4 dicembre 2019, a pagina 37, prima colonna, quattordicesima riga, sopprimere le parole: « pro tempore ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 118, nelle sedute del 17 ottobre, del 26 novembre e del 3, 4 e 11 dicembre 2019, ai cui resoconti si rinvia, e avendo svolto un ciclo di audizioni, sull'arco delle sedute del 24 ottobre e 12 novembre 2019;

visti i pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

considerati i contenuti emersi nel contesto del dibattito e delle audizioni e, sul piano generale, che:

la delega legislativa per l'adozione del provvedimento è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto sicurezza). La delega scadeva da legge il 30 settembre 2019, ma per via del meccanismo dello scorrimento, il termine effettivo viene a scadere il 29 dicembre 2019;

il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del citato « decreto sicurezza », contempla un apposito Fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e ulteriori risorse stanziare con successivi provvedimenti normativi;

l'istruttoria svolta dalla Commissione, attraverso le numerose audizioni che hanno visto pronunciarsi i vertici militari e le rappresentanze del personale, ha evidenziato la necessità di approvare il provvedimento contestualmente a una serie di osservazioni e condizioni utili a raggiungere un equilibrio condiviso dai vari soggetti interessati;

in estrema sintesi, lo schema ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. In virtù del collegamento funzionale con il decreto legislativo n. 94 del 2017, si prevedono disposizioni che incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici del personale militare;

vi sono disposizioni comuni a più categorie di personale militare, compreso il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La serie di norme incide su una gamma ampia di istituti giuridici. Si individuano ulteriori requisiti per il reclutamento nelle Forze armate, si incide sulla disciplina della riserva dei posti nei concorsi di cui all'articolo 673, sull'aspettativa, sulle dimissioni volontarie e il transito del personale militare nei ruoli civili. Viene, inoltre, novellato l'articolo 627 del c.o.m., al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo sergenti, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse e si modifica la rubrica dell'articolo 2209-septies al fine di precisare che le disposi-

zioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri sono riferite al personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, eliminando dubbi interpretativi dovuti all'attuale formulazione che fa riferimento al « personale non dirigente ». La novella all'articolo 640 c.o.m. consente alle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e impossibilitate a svolgere gli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare, di svolgere i richiamati accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, per una sola volta, anche in deroga, ai limiti di età;

vale la pena – per ulteriori ragguagli – rinviare alla relazione svolta nella citata seduta del 17 ottobre 2019;

quanto al trattamento economico, esso è totalmente parametrizzato, nel senso che a ogni grado o qualifica è associato un parametro, il cui valore unitario determina automaticamente l'ammontare dello stipendio. Anche la parte variabile del trattamento economico corrisposta attraverso numerose indennità di base e accessorie è legata a parametri fissi;

tale modello suscita perplessità legate all'imminente introduzione nel mondo delle Forze armate di associazioni a carattere sindacale con capacità di raggiungere accordi contrattuali attraverso un procedimento di negoziazione. Con un sistema parametrico rigido, l'attenzione del negoziato è portata ad intervenire sulla carriera gerarchica. Poiché, allo stato attuale, ogni aumento di stipendio è legato ad una promozione gerarchica, questo modello tende alla naturale proliferazione di gradi e qualifiche alle quali con difficoltà si deve cercare di corrispondere con impieghi funzionali. Tracce evidenti di questa commistione di interessi possono essere trovate in questo provvedimento e in quello che lo ha preceduto;

la Commissione ha prestato quindi attenzione agli effetti economici che verranno introdotti con il provvedimento e

considera indispensabile esaminare attentamente le tabelle che l'Amministrazione della Difesa ha fornito nella Relazione tecnica, eventualmente chiedendo che vengano integrate con un quadro dettagliato dei trattamenti economici in essere e delle variazioni che il provvedimento determinerà per i singoli gradi e qualifiche di ogni categoria;

la Commissione ritiene anche maturo il tempo di dare esplicito riconoscimento al personale che svolge ricerca a livello interforze, come accade nelle realtà più avanzate (come, per esempio, gli Stati Uniti);

ritenuto, quanto alle singole disposizioni che:

all'articolo 1 (*Disposizioni comuni a più categorie*), sarebbe opportuno circoscrivere il processo disciplinare soltanto a particolari situazioni. Altrimenti il procedimento disciplinare prevarrebbe sul giudicato della magistratura e si tratterebbe di un paradosso a fronte di una sentenza di assoluzione. Inoltre, laddove l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 930 c.o.m., occorre che la novella sia volta a estendere e non a restringere la platea dei beneficiari del transito nei ruoli civili a parità di condizioni, ricomprendendo tutti i volontari che hanno subito un infortunio ascrivibile a causa di servizio di categorie IV e V di cui alla TAB. A allegata al d. P. R. n. 834 del 1981;

all'articolo 2 (*Disposizione a regime in materia di ufficiali*), al comma 1, lettera a), è necessario limitare ai medici militari entrambe le attività di perito o di consulente e contestualmente sopprimere le parole: « a eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni. ». La norma proposta con l'A.G. 118 appare paradossale: il medico militare può svolgere attività peritali non per difendere la giusta causa ma soltanto l'Amministrazione. Deve essere ricordato, come affermato con sentenza della Corte EDU (sentenza Di Placi c. Italia del 21 gennaio 2014), che al medico militare non può riconoscersi il carattere di

terzietà e indipendenza di giudizio in quanto dipendente dall'Amministrazione della Difesa;

sarebbe opportuno aggiungere una modifica all'articolo 183, comma 3, del c.o.m., prevedendo che vengano utilizzate associazioni civili specializzate e accreditate nel territorio nazionale, nonché personale convenzionato esterno all'ordinamento militare, che si occupino, con particolare attenzione della prevenzione dei suicidi e del DPTS in ambiente militare. Per le stesse finalità, è opportuno che l'Amministrazione della Difesa sia autorizzata a dotarsi di dispositivi interattivi da distribuire al personale;

all'articolo 5 (*Disposizioni transitorie in materia di marescialli*) il provvedimento prevede limitazioni per partecipare nell'immediato al « Concorso Complementare Marescialli » legate all'età e agli anni trascorsi in servizio permanente. Sarebbe opportuno consentire ai Graduati la partecipazione al « Concorso Complementare Marescialli » fino al compimento del 48esimo anno di età, purché perduri il servizio permanente effettivo;

all'articolo 6 (*Disposizioni a regime in materia di sergenti*), in ossequio al principio di equi-ordinazione con le altre Forze di Polizia a ordinamento militare, la durata del corso, legittimamente denominato « di aggiornamento e formazione professionale » per sergenti non deve superare i 75 giorni; inoltre, le modifiche introdotte al comma 1 del provvedimento proposto possono essere migliorate, al fine di prevedere uno sviluppo più armonico delle carriere iniziali, favorendo il ricambio generazionale nei dei ruoli di base, se questi potranno contare su una percentuale annua dei transiti quanto meno costante rispetto a una soglia minima – e non massima – del 50 per cento. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione la normativa precedente che prevedeva la possibilità di partecipare al concorso con 5 anni di anzianità nel ruolo. Trattandosi di criteri di partecipazione ai concorsi, la presente modifica non prevede costi aggiuntivi per l'Amministrazione Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nell'articolo 1, comma 1, lettera *u*), numero 1, il capoverso comma 1-*bis* sia sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermati, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della TAB. A. allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio. Tale personale transita, secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente »;

2) nello stesso articolo 1, comma 1, la lettera *u*), n. 2), volto a inserire il comma 1-*sexies* dell'articolo 930 c.o.m. siano introdotte adeguate disposizioni di natura transitoria, che consentano di beneficiare della possibilità di transitare all'impiego nei ruoli civili della Difesa, ivi prevista in attuazione di precise indicazioni fornite dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento in occasione del parere formulato sull'Atto Governo 396 in data 10 e 11 maggio 2017, anche agli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la cui definitiva inidoneità al servizio militare incondizionato sia stata accertata nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 fino alla entrata in vigore del presente provvedimento;

3) sia inserito il comma 2-*bis*) all'articolo 894 c.o.m. per prevedere, all'interno del rapporto di impiego esclusivo del personale militare, il rimborso da parte dell'Amministrazione della difesa delle spese per l'iscrizione all'albo professionale sostenute dagli ingegneri militari, allo scopo di prestare il loro servizio ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione militare presso le strutture del genio militare di

Esercito, Marina e Aeronautica sia in Patria che all'estero. Per tali categorie di personale, infatti, al pari che per il personale delle professioni sanitarie, l'iscrizione al rispettivo albo professionale è direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell'attività di servizio. Potrebbe all'uopo utilizzarsi la seguente formulazione: « 2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza. »;

4) sia aggiunta una disposizione volta a inserire, all'articolo 212 del Codice dell'ordinamento militare, un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell'Amministrazione della difesa delle spese per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sostenute dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche anche al fine di consentire la libera professione, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre strutture del servizio sanitario militare in Patria e all'estero. Valuti all'uopo il Governo di adoperare la seguente formulazione: « 3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1 nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. »;

5) anche al fine di superare le attuali difformità in materia di rapporti tra pro-

cedimento penale e disciplinare rispetto al resto del pubblico impiego, sia integrata la disciplina attualmente vigente per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare mediante l'introduzione della possibilità di promuovere o riattivare il procedimento disciplinare ogniqualvolta si venga in possesso di elementi nuovi, ritenuti sufficienti per concluderlo, ivi inclusi i provvedimenti giurisdizionali non definitivi, talché le previsioni del c.o.m. siano allineate alle modifiche che l'articolo 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato in tal senso alla disciplina del Testo unico del pubblico impiego (articolo 55-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dalla quale l'articolo 1393 era stato mutuato nel 2015;

6) nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, il capoverso comma 2-bis sia sostituito dal seguente:

« 2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis, non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare. »;

7) nell'articolo 6, comma 1, lettera c), le parole: « non inferiore a tre mesi » siano sostituite dalle seguenti: « non superiore a 75 giorni ». Inoltre, nel medesimo articolo 6, comma 1, lettera a), nei numeri 1.2. e 1.3 siano premesse le seguenti parole: « nel limite minimo », in luogo delle attuali « nel limite massimo »;

8) sia introdotto nel c.o.m un articolo aggiuntivo, inteso a prevedere che il personale militare conduttore di cani, i quali, dopo aver prestato servizio per anni nelle Forze armate, vengano riformati giacché non più idonei al servizio, possa ottenerne l'assegnazione a titolo gratuito, in via prioritaria, continuando a usufruire dell'assistenza veterinaria già prevista ai sensi dell'articolo 533 decreto del Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. All'uopo sia considerata la seguente formulazione: « Art. 312-*bis*. Cessione a titolo gratuito dei cani riformati delle Forze armate – 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. In tal caso, nei confronti di ciascun cane continua ad essere assicurata l'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00. »;

9) sia inserita una disposizione volta a modificare l'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, per riservare ai tenenti colonnelli, a decorrere dall'anno 2020, una quota del 50 per cento delle unità di ufficiali ivi previste da collocare in ausiliaria a domanda. Si consideri all'uopo la seguente formulazione: « *pp*) all'articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da *m*) a *m-quinquies*), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso. »;

10) nell'articolo 2, comma 1, siano introdotte modifiche agli articoli 655, 656 e 659 del Codice dell'ordinamento militare in materia di reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, volte a uniformare le modalità di immissione in ruolo dei vincitori dei relativi concorsi, prevedendo per tutti il conferimento del grado iniziale di sottotenente, nonché a fissare la riserva del per cento dei posti messi a concorso a favore del personale appartenente, rispettivamente, al ruolo dei sergenti e a quello dei volontari in servizio permanente. Siano pertanto considerate le seguenti formulazioni: « *a*) all'articolo 655:

1) al comma 1, lettere *b*) e *c*), le parole « con il grado rivestito » sono sostituite dalle seguenti: « con il grado di sottotenente »;

2) il comma 5 è soppresso;

b) l'articolo 656 è sostituito dal seguente:

« Art. 656. – Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente – 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:

a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera *a*), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;

b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera *a*), numero 5), in misura pari al cinque per cento;

c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera *a*), numero 5-*bis*), in misura pari al cinque per cento.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie. »;

c) all'articolo 659, il comma 3 è soppresso »;

11) sia introdotta una modifica all'articolo 1034, comma 2, c.o.m., volta a prevedere che tutti i componenti delle commissioni di avanzamento degli ufficiali appartengano ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano le cariche di Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale del Ministero della difesa, espungendo la vigente deroga a favore anche degli ufficiali che ricoprono cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni. Ciò al fine di evitare che ufficiali a cui è stato attribuito il grado vertice all'atto del transito in ausiliaria possano trovarsi, in ragione dell'incarico ricoperto, a dover valutare ufficiali che in precedenti procedure di avanzamento avevano conseguito, rispetto a loro, un più elevato punteggio di

merito. Sia considerata all'uopo la seguente formulazione: «2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui all'articolo 1094, comma 3. »;

12) sia prevista la possibilità che nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito possa farsi assistere, a proprie spese, anche da un avvocato del libero foro;

13) nel medesimo articolo 2, comma 1, lettera *a*), n. 2), capoverso 1.1, in riferimento all'articolo 210 (*Attività libero professionale del personale medico e paramedico*) c.o.m., il Governo sopprima le parole « , ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni »;

14) alla lettera *e*), sia corretto un refuso, riferendo la novella all'articolo 678 del Codice dell'ordinamento militare, ivi recata, non al comma 3, ma al comma 4 del medesimo articolo;

15) alla lettera *l*), sia modificato il primo periodo del comma 4, dell'articolo 831 c.o.m., al fine di renderlo coerente con il testo complessivo dell'articolo risultante in conseguenza delle modifiche ad esso diffusamente apportate dalla medesima lettera *l*), numeri da 1) a 5). Più in particolare, sia previsto che, oltre ai capitani, anche i maggiori dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi per il transito nei ruoli normali possano essere ammessi al corso di stato maggiore, previo concorso per titoli, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso;

16) sempre nell'articolo 2, comma 1, alla lettera *s*), n. 2), sia modificata la lettera *b*) dell'articolo 1037 del Codice dell'ordinamento militare, espungendo le parole « in servizio permanente »;

17) nella lettera *aa*), sia modificato il comma 2-*bis* dell'articolo 1094, inserendo, in fine, le seguenti parole: « , a decorrere dal 30 dicembre 2019 »;

18) nell'articolo 3, comma 1, alla lettera *a*), numero 2), capoverso 1-*quinquies*, riferito all'articolo 2196-*bis* c.o.m., relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali, il Governo integri le modifiche ivi stabilite prevedendo ulteriori disposizioni volte a stabilire anche l'elevazione del limite di età a 52 anni per i concorsi banditi fino all'anno 2024, nonché, per gli anni dal 2020 al 2022, deroghe a favore dei concorrenti provenienti agli ufficiali inferiori delle forze di completamento. Le ulteriori disposizioni potrebbero avere la seguente formulazione: « all'articolo 2196-*bis*: 1) al comma 1, lettera *a*), le parole « 45 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 52 anni »;

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Il limite di età di cui al comma 1, lettera *a*):

a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano;

b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera *b*). »;

19) alla lettera *d*), il Governo introduca un'ulteriore modifica all'articolo 2250-*ter*, comma 1, lettera *a*) del Codice dell'ordinamento militare, incrementando da cinque a dieci la percentuale per il calcolo delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione. All'uopo potrebbe essere usata la seguente formulazione: « *d*) all'articolo 2250-*ter*, comma 1, lettera *a*), le parole « 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031 »;

20) all'articolo 4, comma 1, sia modificato l'articolo 762 del Codice dell'ordinamento militare come segue: Stato giuridico dei frequentatori – 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *a*), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare

di cui all'articolo 682, comma 4, lettera *b*), all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola. 2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso. 3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b*), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»;

21) al medesimo articolo 4, comma 1, alla lettera *b*), siano inserite le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 682, comma 5, del Codice dell'ordinamento militare prevedendo:

21.1) alla lettera *a*), numero 1.2 che la qualifica ivi richiesta sia posseduta nell'ultimo triennio anziché nell'ultimo quadriennio;

21.2) alla lettera *b*) che il requisito ivi previsto relativo al possesso di «dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente», sia sostituito da «sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente»;

22) alla lettera *d*), riferita all'articolo 816 del Codice dell'ordinamento militare in materia di ruoli dei militari dell'Aeronautica militare, il Governo inserisca le seguenti modifiche, rimodulando al n. 2), il comma 2-*bis*):

22.1.) sostituendo le parole «ai ruoli dei marescialli e dei sergenti» con le parole: «al ruolo dei marescialli». L'espunzione del ruolo sergenti è necessaria dal momento che ad essi non si applica più la previsione che concerne la disciplina dell'avanzamento a scelta (articolo 1284, comma 1, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*), dello schema di provvedimento in esame);

22.2) specificando il criterio di proporzionalità da utilizzare per la determinazione del numero di promozioni annuali a scelta da attribuire a ciascuna specialità assicurando almeno una promozione per specialità. All'uopo potrebbe essere adoperata la seguente formulazione: «2-*bis*. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna specialità, con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio della proporzionalità e assicurando almeno una promozione per ciascuna specialità.»;

23) con riferimento all'articolo 5, comma 1, siano introdotte nel c.o.m. le seguenti novelle: «Art. 2197-*quater*. Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso seguenti requisiti:

a) la laurea;

b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appar-

tenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.

Art. 2197-*quinquies* disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b*), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.

3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianità di servizio. »;

24) sempre con riferimento all'articolo 5, comma 1, nella lettera *a*), concernente l'articolo 2197 del Codice dell'ordinamento militare in materia di regime transitorio del reclutamento dei marescialli, siano introdotte le seguenti modificazioni: « Art. 2250-*quinquies*. Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare – 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di prima classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi. »;

25) nella lettera *d*), sia modificato l'articolo 2251-*bis* c.o.m. inserendo al comma 7-*bis*, disposizioni di coordinamento concernenti i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo marescialli per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-*sexies*, comma 1, lettera *a*), nonché di un comma 7-*quater*, volto ad introdurre una disciplina detagliata delle decorrenze e dell'ordine di iscrizione in ruolo per le promozioni al grado di primo maresciallo negli anni dal 2020 al 2022.

Ciò, al fine di consentire un'applicazione della norma in modo da evitare ogni possibilità di produrre, proprio in sede applicativa, ingiustificati « scavalcamenti ». In particolare, siano apportate le seguenti modificazioni:

25.1) al numero 2, al comma 7-*bis*, alle lettere *c*) e *d*) le parole « 6 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 7 anni »;

25.2) al comma 7-*ter* le parole « sono formate tre distinte aliquote » sono sostituite dalle seguenti: « sono formate due distinte aliquote » e la lettera *c*) è soppressa;

«7-*quater*. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-*ter*, lettera *a*);

b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;

d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-*ter*, lettera *b*);

e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-*ter*, lettera *a*);

f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;

h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-*ter*, lettera *b*);

i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera *a*);

l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;

m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;

n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera *b*). »;

26) alla lettera *e*), n. 4), sia modificato l'articolo 2251-ter c.o.m. in modo da evitare errate applicazioni nella fase di composizione delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di luogotenente dei primi marescialli non promossi con il primo terzo delle aliquote dal 2018 al 2022. Conseguentemente il numero 4 sia così sostituito:

« 4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera *b*), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:

a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6;

i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;

l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera *a*);

m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera *b*);

n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capo con l'aliquota fino al 31 dicembre 2019.

o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capo con l'aliquota 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera *a*).

p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente

marescialli ordinari promossi marescialli capo con l'aliquota 2020 di cui all'articolo 2251-*sexies*, comma 1, lettera *b*).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma *3-bis*.

3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma *3-bis*, lettera *g*).

3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma *3-bis*, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.

3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma *3-ter*, lettera *a*);

b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma *3-ter*, lettera *b*);

c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma *3-ter*, lettera *c*);

d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma *3-ter*, lettera *d*);

e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma *3-ter*, lettera *e*);

f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma *3-ter*, lettera *f*);

3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8. »;

27) nella lettera *f*) dell'articolo 5, comma 1, sia modificato l'articolo 2251-*quater* c.o.m. nei termini di seguito indicati:

27.1) al numero 1);

27.1.1) al punto 1.2), correggendo un errore nella tecnica redazionale, laddove l'attuale formulazione della novella determina, alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2251-*quater*, la sostituzione dell'anno « 2008 » con il « 2009 » in entrambi i casi in cui esso compare. Ciò comporta l'erroneo effetto di escludere, peraltro del tutto irrazionalmente, dalla previsione volta all'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, il solo personale che riveste il grado di primo ma-

resciallo dal 2008. Al riguardo è pertanto necessario modificare il citato punto 1.2) in modo che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2251-*quater* risulti formulata come di seguito:

« c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. »;

27.1.2) al punto 1.3), sostituendo le lettere aggiuntive dalla *c-quater* alla *c-septies* con le seguenti:

« *c-quater*) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera a);

c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera b);

c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera c);

c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera d);

c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera e);

c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera f);

c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*bis*, lettera g). »;

27.2) al numero 2):

27.2.1) sostituendo, il comma 2-*bis* con il seguente:

« 2-*bis*. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2. »;

27.2.2) introducendo i commi aggiuntivi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, volti a dettagliare in modo puntuale le date di attribuzione della qualifica di primo luogotenente per l'anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell'ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di « scavalcamenti ».

In particolare, i commi aggiuntivi possono essere così formulati:

« 2-*quinquies*. Per l'anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;

b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;

c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;

d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011;

2-*sexies*. Per l'anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;

c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. »;

28) sempre nell'articolo 5, comma 1, alla lettera *h*), sia modificato l'articolo 2251-*sexies* c.o.m. nei termini di seguito indicati:

28.1) alla rubrica dell'articolo 2251-*sexies* dopo le parole « per l'avanzamento al grado di » sono inserite le seguenti: « maresciallo ordinario, »;

28.2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-*ter*, comma 4, lettera *a*), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, è incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall'articolo 1278. »;

29) siano introdotte disposizioni per porre rimedio a sperequazioni verificatesi nell'avanzamento al grado di primo maresciallo dei marescialli capi aventi anzianità 2010 in modo da attribuire una

diversa decorrenza del grado di primo maresciallo in relazione alla data di arruolamento. In particolare il Governo preveda, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, per ognuno dei tre terzi dell'avanzamento a scelta a primo maresciallo, di cui all'articolo 1273, decorrenza 1° gennaio dell'anno di inserimento in aliquota se il periodo minimo di permanenza nel grado è stato maturato nel primo semestre e decorrenza 1° luglio se il periodo di permanenza nel grado è stato maturato nel secondo semestre.

30) con riferimento all'articolo 6, comma 1, alla lettera *a*), numero 1), sia modificato l'articolo 690, comma 1, c.o.m. nei seguenti termini: « All'articolo 690: »

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole « aggiornamento e formazione professionale » sono sostituite dalle seguenti: « formazione basico »;

1.2) alla lettera *a*) le parole « nel limite minimo del quaranta per cento, e comunque non superiore all'85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo del sessanta per cento »;

1.3) alla lettera *b*) le parole « nel limite massimo del sessanta per cento, e comunque non inferiore al quindici per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite minimo del quaranta per cento »;

31) alla lettera *c*) sia modificato l'articolo 773, comma 1, c.o.m. nei seguenti termini:

« *c*) all'articolo 773:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Corso di formazione basico »;

2) al comma 1 le parole « corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « corso di formazione basico della durata non superiore a tre mesi »;

32) alla lettera *e*), all'articolo 1285, comma 2, c.o.m. sia ridotto da cinque a

quattro anni il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore;

33) alla lettera *f*), sia modificato l'articolo 1286, comma 1 nei seguenti termini:

« 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. «I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici Aeromobili il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.»;

2. il punto 2) è soppresso.»;

34) nell'articolo 7, comma 1, sia introdotto l'articolo 2197-*sexies* c.o.m. per prevedere, per gli anni dal 2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 1000 posti riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. All'uopo, la disposizione potrà avere la seguente formulazione:

« Art. 2197-*sexies*. Concorso straordinario per il ruolo dei Sergenti – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a « superiore alla media » o giudizio corrispondente;

c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;

35) nella lettera *a*) del medesimo articolo 7, comma 1:

35.1) al n. 1), sia modificato il comma 1-*ter* dell'articolo 2254-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, espungendo dalle lettere *c*) e *d*) la parola « capi ».

Si tratta evidentemente di un refuso formale dal momento che l'oggetto della disciplina sono i requisiti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo, nella quale possono essere inclusi solo i sergenti e non anche chi il grado di sergente maggiore capo già lo riveste e, rispettivamente dopo i commi 4 e 5, introduca i commi aggiuntivi 4-*bis* e 5-*bis* secondo le seguenti formulazioni:

35.2) dopo il n. 5 sono inseriti i seguenti:

« 6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte

aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. »;

7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è così disciplinata:

a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a). »;

35.3) alla lettera b), n. 2), il Governo modifichi il comma 2 dell'articolo 2254-ter del Codice dell'ordinamento militare, sostituendo le lettere da a) ad l) con le seguenti:

« a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;

c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre;

e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;

f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;

g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c).

m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a).

o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b). »;

36) con riferimento all'articolo 10, siano previsti adeguati incrementi. In particolare, con riguardo all'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40. Con l'occasione al comma 1, lettera c), n. 1), sia corretto un refuso formale, riferendo la novella non alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1809 del Codice dell'ordinamento militare, ma alla lettera e) del medesimo comma 1; sempre nell'articolo 10, comma 2, lettera b), al punto 1.2), sia congruamente aumentato l'importo di euro 200,00; sia prevista altresì la rivalutazione dell'assegno. Analoghi adeguamenti siano previsti con riguardo all'articolo 11, comma 1, lett. c).

Si preveda altresì di destinare i residui eventualmente risultanti in ciascuna annualità dalle misure dello schema in esame al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscaliz-

zazione di cui all'articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché al fondo di cui all'articolo 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo adotti ogni iniziativa valida a reperire risorse aggiuntive da allocare con strumenti normativi idonei e per le medesime finalità sul fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, conseguentemente, a predisporre adeguate iniziative normative volte a prevedere un'ulteriore delega legislativa in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, per definire le criticità emergenti nella fase attuativa del presente provvedimento nonché per adottare ulteriori e indispensabili disposizioni delegate riferite a quei segmenti di personale che, in ragione della distribuzione delle risorse operata dai provvedimenti normativi adottati in materia, non risultano corrispondentemente valorizzati dai punti di vista giuridico, dello *status* e del trattamento economico;

b) il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del « blocco » delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che, invece, era destinata a produrre effetti solo temporanei;

c) il Governo valuti la piena estensione alla dirigenza militare dell'area negoziale prevista per il corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2017, n. 95;

d) il Governo valuti di prevedere un ruolo speciale a esaurimento in cui inquadrare, a similitudine di quanto avviene per i colleghi delle Forze di polizia, una parte del personale proveniente dal ruolo marescialli;

e) il Governo valuti di prevedere – sentite le rappresentanze del personale – una rivisitazione della nomenclatura dei gradi di tutte le categorie, in modo da modificare, in particolare, le attuali denominazioni dei gradi previste per la categoria dei graduati e al fine di ottenere una piena omogeneizzazione delle denominazioni dei gradi equivalenti nell'ambito delle categorie di ciascuna Forza armata, benché riferite a ruoli differenti;

f) il Governo valuti di prevedere l'aprestamento di meccanismi che consentano al personale vincitore dei concorsi interni per l'accesso ai ruoli superiori di conoscere la sede di prevista destinazione prima dell'avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina;

g) il Governo valuti di prevedere apposite modifiche normative affinché al personale delle Forze armate in determinate condizioni, anche in relazione alla riorganizzazione in atto e nell'ambito degli stanziamenti disponibili, possa essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario in deroga ai tetti massimi annuali individuali vigenti;

h) il Governo valuti di porre rimedio ad eventuali sperequazioni verificatesi nei confronti dei sergenti maggiori con anzianità 2016 in relazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 94 del 2017;

i) il Governo valuti di prevedere meccanismi per assicurare che la soglia di 28.000 euro fissata per accedere alla de-

fiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, possa essere adeguata in conseguenza all'eventuale incremento delle retribuzioni;

l) il Governo valuti di integrare quanto già previsto dallo schema circa l'attribuzione della promozione ad anzianità al personale che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero congedato per limite di età o invalidità permanente, consentendo anche la possibilità di conseguire la qualifica e la carica speciale;

m) il Governo valuti di disciplinare gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale delle Forze armate in modo che dette assenze siano commutate in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, rendendo la previsione meno afflittiva, atteso che, ferme restando le eventuali responsabilità penali e/o disciplinari, l'assenza indebita potrebbe determinarsi anche per errore materiale ascrivibile alla sola Amministrazione;

n) il Governo valuti di integrare le previsioni dello schema tese a escludere dai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate gli aspiranti con tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora gli stessi siano ritenuti lesivi del «decoro dell'uniforme» o della «dignità della condizione del militare», mediante l'introduzione di un rinvio espresso al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, teso a circoscrivere le suddette limitazioni ai concetti di «decoro» e «dignità» ivi declinati, tenuto conto in primo luogo della visibilità dei tatuaggi.

o) valuti il Governo di premettere all'articolo 2, comma 1, la lettera 0-a), volta ad aggiungere all'articolo 183 comma 3 del c.o.m. il seguente comma 3-bis: «3-bis. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate con associazioni o con personale esterni all'ordinamento

militare, in possesso dei requisiti definiti dalle Linee guida redatte dall'Ispettorato Generale della Sanità militare mobile (IGESAN), con compiti di prevenzione dei disturbi *post*-traumatici da *stress* (DPTS) e dei suicidi in ambiente militare. Per le stesse finalità l'Amministrazione della Difesa è autorizzata inoltre ad avvalersi di soluzioni basate su dispositivi mobili (*smartphone*, *tablet*, *smartwatch*) finalizzati:

sia alla prevenzione del DPTS, mediante il potenziamento delle capacità di resilienza, e quale ausili alla terapia, attivabili anche a distanza, in *setting* testuale e in modalità anonima, risultato di avanzate ricerche scientifiche e ispirate a buone pratiche di *partner* NATO di riferimento;

sia nella forma di sistemi di controllo indossabili o connessi con i predetti dispositivi mobili per la rilevazione di stati d'animo estremi, quali quelli derivanti da ferite, perdita di coscienza o per effetto di tossine, e quindi l'attivazione di salvataggio e contromisure;

p) valuti il Governo di apportare modifiche ai decreti legislativi 490 del 1997 e 66 del 2010 (c.o.m.) per prevedere i ruoli e le modalità di reclutamento degli ufficiali del ruolo dei Ricercatori interforze;

q) valuti il Governo, a valle dei necessari approfondimenti anche in materia di trattamento previdenziale, di modificare la vigente disciplina per la partecipazione ai concorsi per il Ruolo Tecnico dell'Arma dei carabinieri da parte degli Ufficiali della riserva selezionata, incrementando, ove possibile, i limiti di età attualmente previsti per l'accesso a tale Ruolo.

r) valuti il Governo (e – per esso – il Ministero della Difesa) di disporre la pubblicazione dei decreti di promozione dei vincitori del concorso di cui al bando n. 958 del 1986 dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, al fine di consentire al personale del ruolo sergenti e graduati che rivestono la qualifica spe-

ciale di poter essere percettori alla data del 1° gennaio 2020 dei miglioramenti economici previsti dal medesimo decreto correttivo relativamente agli importi aggiuntivi pensionabili;

s) valuti il Governo di istituire un ruolo a esaurimento, volto a dare attuazione al principio di equi-ordinazione tra personale militare delle Forze Armate e di Forze di Polizia ad ordinamento militare.

t) valuti il Governo la possibilità di garantire in sede contrattuale un riallineamento dei gradi apicali dei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei graduati, con i parametri del ruolo immediatamente sovraordinato, utilizzando a tal fine ri-

sparmi di spesa corrente o prevedendo risorse aggiuntive.

u) valuti il Governo la possibilità prevedere di una promozione a titolo onorifico, senza effetti economici, oltre il grado posseduto all'atto del congedo al personale che non ha avuto la possibilità di essere promosso benché idoneo per motivi estranei alla valutazione;

v) valuti il Governo l'ipotesi di istituire – anche mediante modifiche normative e nel rispetto del principio di equi-ordinazione – un ruolo tecnico-scientifico dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento – in via esclusiva – delle specifiche funzioni di investigazione scientifica nell'ambito dell'Istituzione di appartenenza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. Atto n. 118 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 85

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 86

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 133

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 134

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 135

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 136 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 89

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 95

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto. Atto n. 132 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA rappresenta che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha ancora provveduto a trasmettere la relazione tecnica ai fini della prescritta verifica delle quantificazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Atto n. 118.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2019.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Atto n. 118),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 13 novembre scorso;

rilevato che:

risulta necessario coordinare la procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto con quella prevista dal decreto legislativo n. 94 del 2017, riformulando la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del presente schema di decreto in maniera analoga a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, dello schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 119, precisando altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si dispone l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

da un punto di vista formale, risulta altresì necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12;

occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi “ammontano a euro 640.815”;

risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020,

preso altresì atto che la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri, esaminato dalla Commissione bilancio in sede consultiva nella seduta del 13 novembre scorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 10, comma 2, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:* 4) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo,

quarto e quinto periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera *b*), numero 4), del presente decreto.

2) *All'articolo 12, comma 1, all'alinea e alla lettera b), dopo le parole: euro 30.898.325 aggiungere la seguente:* annui;

3) *All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: euro 640.815 aggiungere le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2020 ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

Atto n. 119.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2019.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ” (Atto n. 119),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 13 novembre scorso;

rilevato che:

in merito alla tabella II.4, relativa all'articolo 23, la ripartizione delle promozioni nel ruolo dei sovrintendenti deve avvenire secondo le modalità descritte nella relazione tecnica, in base alla quale sono riservate 50 unità soprannumerarie annue al personale da carabinieri ad appuntato e la parte restante al personale del grado apicale;

risulta pertanto necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della predetta disposizione, inserire tale precisazione nel testo dell'articolo 23;

all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *a-ter*), con riferimento alla mancata espressa elencazione delle modalità di assorbimento, nell'anno 2026, della quota parte del previsto aumento transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, dal combinato disposto della predetta disposizione, laddove si stabilisce che “ al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie si provvede entro il 2026 ”, e delle posizioni riassorbite negli anni 2023 (940 unità), 2024 (1.258 unità) e 2025 (1.052 unità) – di cui ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso comma della lettera *a-ter*), pari a complessive 3.250 unità – si deduce che le rimanenti 750 unità devono essere riassorbite nell'anno 2026;

risulta pertanto necessario esplicitare in norma, come risulta dalla relazione tecnica, che il completo riassorbimento delle 750 unità residuali del sovrannumero avverrà entro il 31 dicembre dell'anno 2026;

riguardo alla tabella V.3 della relazione tecnica, concernente l'articolo 36, comma 1, lettera *ff*), per un mero errore di calcolo è stato sottostimato l'onere complessivo risultante dalla tabella medesima sulla base del differenziale tra le qualifiche di commissario tecnico e di commissario capo tecnico per un importo di 5.186 euro, e pertanto l'onere complessivo per ogni anno di anticipo è pari a 67.422,4 euro, anziché a 62.236 euro;

risulta pertanto necessario compensare tale maggiore onere, considerata la sua esiguità, a valere sulle risorse destinate alla defiscalizzazione di cui all'articolo 40 del presente schema di decreto, ferma restando la copertura finanziaria prevista dal successivo articolo 43;

l'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), nel prevedere una promozione di carattere facoltativo al grado di generale di divisione del ruolo normale-comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste, come affermato dalla relazione tecnica, posto che la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente schema di decreto legislativo, fissa in 2 unità la dotazione organica dei generali di divisione del ruolo normale-comparto aeronavale;

risulta quindi necessario esplicitare nel testo che la facoltà attribuita al Comandante generale può essere esercitata nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo;

all'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale risulta neces-

sario esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero;

in relazione alla procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto, da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, risulta necessario chiarire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si dispone l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

da un punto di vista formale, risulta necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 43;

occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 43 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi “ammontano a 1.200.603 euro”;

risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella riepilogativa annessa alla relazione tecnica di cui al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020;

preso altresì atto che la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri, esaminato dalla

Commissione bilancio in sede consultiva nella seduta del 13 novembre scorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 23, comma 1, capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: suddivise in 400 unità per l'anno 2020, 500 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 800 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024 con le seguenti: suddivise in 400 unità, 350 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per l'anno 2020; 500 unità, 450 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 800 unità, 750 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2023 e 2024;*

2) *All'articolo 36, comma 1, lettera b), capoverso lettera a-ter), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 4) 0 al 31 dicembre 2026;*

3) *All'articolo 38, comma 1, lettera aa), capoverso comma 56-bis, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo;*

4) *All'articolo 38 comma 1, lettera bb), capoverso comma 60-quinquies, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) al 31 dicembre 2029, in 0 unità. »;*

5) *All'articolo 40, comma 1, lettera b), siano ridotti gli importi ivi indicati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in misura pari a 1.729 euro per l'anno 2022, a 5.186 euro per l'anno 2023 e a 3.457 euro per l'anno 2024.*

6) *All'articolo 40, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:*

n-bis) al comma 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente

comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera *n-bis*), del presente decreto;

7) *All'articolo 43, comma 1, all'alinea e alla lettera b*), dopo le parole: 88.375.178 euro aggiungere la seguente: annui;

8) *All'articolo 43, comma 2, dopo le parole*: 1.200.603 euro aggiungere le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2020 ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 133.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 134.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

Atto n. 135.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per

il 2018 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 136.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, segnala che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2018, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, relative ai redditi percepiti nell'anno 2014.

Evidenzia che il Governo ha presentato distinti schemi di decreti di riparto delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, uno per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata per la categoria relativa all'edilizia scolastica, per la quale – come precisato dalla relazione illustrativa – non sono state presentate istanze per l'anno 2018 in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Fa presente, pertanto, che la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Evidenzia che le risorse complessivamente ripartite per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2018 sono pari a 27.515.039 euro.

Ricorda che si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla

base delle scelte dei contribuenti, pari a 175.632.294 euro. Segnala che tale differenza deriva dalla circostanza che l'auto-rizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.

Fa presente che, per l'anno 2018, incide sulla quantificazione delle risorse dell'otto per mille di competenza statale, tra le altre, la riduzione – dovuta alla procedura di *spending review* (introdotta dall'articolo 22-bis della legge di contabilità pubblica) – disposta con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha operato, in Sezione II, un taglio dello stanziamento del capitolo dell'otto per mille di competenza statale di oltre 4,8 milioni per il 2018 e di circa 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Al riguardo ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 è stata introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, all'articolo 2-bis, comma 6, la previsione dell'obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari, nel caso in cui venga disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale, ricorda, che è più volte intervenuta la Corte dei Conti, sottolineando come la distrazione – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio – della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato, nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222

del 1985, rappresenta un grave *vulnus* all'istituto, in quanto questo trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini.

Rappresenta che sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che, inserendo il comma 1.1 all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, evidenzia che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Segnala, dunque, che rispetto all'importo spettante allo Stato in base alle scelte dei contribuenti lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2017, è pari a circa 34,4 milioni (iscritti sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Ricorda che tale importo viene versato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 224 « Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse.

Segnala che sull'importo versato vengono poi detratte le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo (- 6.870.668 euro), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014 che prevede appunto che i mezzi finanziari a disposizione della predetta Agenzia siano costituiti anche da una quota del 20 per cento della quota a

diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Fa presente, dunque – considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni) –, che la somma complessiva da ripartire per l'anno 2018 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è pari a 27.515.039 euro.

Segnala che il piano di riparto delle risorse 2018 dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.

In proposito, fa presente che in sede di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per l'anno 2018, l'importo di 27.515.039 euro è stato suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 5.503.008 euro.

Evidenzia, quindi, che ai fini della ripartizione delle somme assegnate a ciascuna categoria tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto:

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 133);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 134);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 135);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 136).

Ribadisce che, come già detto, non è stato presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del quinto delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica in quanto, per tale categoria, le risorse sono trasferite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale spetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la gestione degli interventi relativi alla categoria dell'edilizia scolastica.

Segnala che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2018 sono pervenute 277 domande, di cui: 107 per la fame nel mondo, di cui 92 ammesse alla valutazione tecnica; 41 per calamità naturali, di cui 26 ammesse alla valutazione tecnica; 69 per conservazione beni culturali, di cui 12 ammesse alla valutazione tecnica; 60 per assistenza ai rifugiati, di cui 40 ammesse alla valutazione tecnica.

Evidenzia che delle istanze pervenute, 107 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e che sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 170 progetti. Fa presente che ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Sottolinea che, nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono risultate pari a 78, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 28,2 per cento. Nel dettaglio, si tratta di:

27 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi alla

fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 25,2 per cento;

6 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 14,6 per cento;

34 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, con una percentuale di ammissione pari al 56,7 per cento;

11 istanze, per un importo di euro 5.503.007,8, per interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 15,9 per cento.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rilevare che frequentemente la capienza del capitolo di spesa su cui confluiscono le risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale viene ridotta per far fronte agli effetti finanziari derivanti da nuove disposizioni normative, chiede alla sottosegretaria Guerra di chiarire quali siano le intenzioni del Governo in merito al futuro utilizzo di tali risorse, anche al fine di fare chiarezza nei confronti dei contribuenti che decidono di destinare l'otto per mille IRPEF alle casse dello Stato.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che è ferma intenzione del Governo attribuire la massima rilevanza alle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi,

come dimostra il fatto che l'articolo 46-bis del decreto-legge in via di conversione n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, recentemente introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, riconosce al contribuente che destina la quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF alla diretta gestione statale la possibilità di scegliere, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, tra una delle cinque tipologie di intervento previste a legislazione vigente cui destinare le relative risorse.

Claudio BORGHI, *presidente*, ribadisce quanto illustrato dal relatore, ossia che il citato comma 1.1 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'Atto n. 133:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 133),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, de-

nominato « Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato », sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

sono state accolte 27 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'Atto n. 134:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 134),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato », sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

sono state accolte 6 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 14,6 per cento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'Atto n. 135:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati (Atto n. 135),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

sono state accolte 34 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 56,7 per cento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'Atto n. 136:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione

statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 136),

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 (Atti nn. 133, 134, 135 e 136), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale affluiscono sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", sulla base dell'importo liquidato dagli uffici finanziari;

per l'anno 2018 tali somme sono risultate pari a 34.353.341 euro;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 6.870.668 euro, destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014;

considerando anche l'importo aggiuntivo di circa 32.336 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille, le somme risultanti, pari a 27.515.039 euro, sono state suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento per un importo unitario di euro 5.503.008, una delle quali, relativa all'edilizia scolastica, è stata destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015;

sono state accolte 11 istanze, per un importo complessivo di euro 5.503.007,8, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 15,9 per cento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA segnala che non sono ancora stati acquisiti i necessari elementi di risposta da parte del Ministero dell'interno.

Giusi BARTOLOZZI (FI), pur in assenza di una risposta del Governo in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento, fa presente che le Commissioni riunite giustizia e lavoro, in occasione dell'esame del provvedimento, hanno approvato la proposta di parere

favorevole dei relatori con due osservazioni, una delle quali richiede al Governo di valutare l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento, prevedendo che possano essere ammessi al programma di assunzione presso le pubbliche amministrazioni i testimoni di giustizia che, sia prima sia dopo la data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, abbiano goduto della capitalizzazione e delle altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale, laddove queste non abbiano comportato il ripristino della condizione reddituale equivalente alla situazione precedente l'assunzione dello *status* di testimone di giustizia, per cause a loro non imputabili, secondo la valutazione della Commissione Centrale, e comunque nei limiti di tale principio di equivalenza. In proposito, ritiene che tale previsione sia suscettibile di determinare effetti finanziari e, pertanto, necessiti di una adeguata copertura finanziaria. Chiede, quindi, che la Commissione bilancio nell'esprimere il proprio parere sul provvedimento valuti anche l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite giustizia e lavoro.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando all'onorevole Bartolozzi, fa presente che la Commissione bilancio, acquisiti gli elementi di chiarimento richiesti al Governo, si esprimerà solo sul testo dello schema di decreto ministeriale e non anche sul parere espresso dalle Commissioni riunite giustizia e lavoro. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto.

Atto n. 132.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia preliminarmente, in merito ai profili di quantificazione, che il provvedimento in esame disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, istituita dall'articolo 1, comma 551, della legge bilancio 2018 che ha altresì disposto, al comma 559, specifiche autorizzazioni di spesa per far fronte ai relativi oneri.

Rammenta che a tal fine il comma 559 della legge bilancio 2018 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia.

Rileva che il provvedimento non è corredato di clausola di neutralità finanziaria, ma che la relazione tecnica afferma che dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tanto premesso, con riguardo all'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo disciplinato dal provvedimento in esame, non formula osservazioni, considerati i dati e gli elementi di quantificazione dei relativi oneri (relativi alle attività di investimento, al personale, al funzionamento e agli organi) forniti dalla relazione tecnica; segnala che tali oneri sono determinati entro i limiti di spesa a tal fine previsti a normativa vigente dall'articolo 1, comma 559 della legge bilancio 2018. Peraltro, con riguardo all'esercizio in corso, andrebbe a suo avviso chiarito lo stato di avanzamento delle procedure di assunzione e di effettiva realizzazione delle altre spese previste, al fine di giustificare una previsione complessiva di spesa di 7 milioni già nel 2019. Riguardo ai rimborsi

spese per i componenti del comitato tecnico-scientifico, qualora dovesse essere costituito, ritiene che andrebbe acquisita conferma della possibilità di far fronte agli stessi nell'ambito del limite di spesa annua previsto per spese di funzionamento.

In merito alle funzioni di coordinamento dei vari enti meteo di cui all'Allegato 1, che vengono attribuite a ItaliaMeteo, evidenzia che l'articolo 5 prevede un'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti meteo finalizzate alla meteorologia e alla climatologia e che l'Agenzia, con l'accordo di tali enti, possa procedere alla confluenza di dette risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni per regolare le attività di collaborazione. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica riferisce che la disposizione possiede carattere ordinamentale e che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che la stessa relazione precisa, inoltre, che, per ciò che attiene alle risorse umane, l'eventuale confluenza sarà effettuata nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

Tanto premesso, reputa necessario acquisire un chiarimento in merito alla portata applicativa della disposizione e degli eventuali effetti finanziari discendenti dalla stessa; ciò considerato che la « confluenza delle risorse » (o in via alternativa

« la stipula delle convenzioni ») è rimessa ad una fase successiva e potrebbe riguardare anche enti meteo non appartenenti al perimetro della amministrazione pubblica (alcuni di questi già individuati nell'elenco, peraltro non esaustivo, riportato nell'allegato al provvedimento in esame). Evidenzia che nei confronti di questi ultimi soggetti non potrebbe quindi trovare applicazione il meccanismo compensativo di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, menzionato dalla relazione tecnica, meccanismo in assenza del quale non sarebbe garantita la neutralità finanziaria dell'intera procedura.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2041 Fogliani e C. 2152, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio – Adozione del testo base*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 101

5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa 101

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 104

5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di *bike* e *car sharing* 101

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 106

5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie 101

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 108

5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale 101

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 110

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 102

5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping* 102

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 112

5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 102

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 113

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (*Svolgimento e conclusione*) 102

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

C. 2041 Fogliani e C. 2152, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Alvise MANIERO (M5S), *relatore*, ricorda che le proposte di legge C. 2041 (d'iniziativa della deputata Fogliani ed altri) e C. 2152 (d'iniziativa della senatrice Bottici ed altri), delle quali la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente, intendono trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina » per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori.

Rammenta che la proposta di legge C. 2152 è stata approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato in sede deliberante.

Come ricordato nelle relazioni che accompagnano i due testi, negli anni Venti del secolo scorso, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, si è reso necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia, ad opera del Magistrato delle Acque di Venezia, con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare. Le aree provenienti dalla bonifica della laguna sono entrate a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, sono divenute inalienabili, finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato, ma non sono tornate nella proprietà dei cittadini possessori.

A seguito delle verifiche svolte in occasione del processo del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, accertata l'esistenza di costru-

zioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse. Il comune di Chioggia ha quindi sollecitato una soluzione normativa per restituire ai cittadini la proprietà degli immobili in oggetto.

In particolare l'articolo 1, comma 1, di ambedue le proposte, prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Chioggia dell'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », individuata dai decreti del Ministro della marina mercantile del 19 luglio 1950 e del 10 febbraio 1965.

Il comma 2 dispone l'applicazione per l'area in questione (già oggetto di richiesta di trasferimento da parte del comune di Chioggia) delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177 (ad eccezione dell'articolo 6), che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori. Si stabilisce, inoltre, che l'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda dei privati possessori sono inoltre sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

Il comma 3 stima gli oneri derivanti dalla disposizione e reca la copertura finanziaria.

Intende, in conclusione, ringraziare i colleghi di tutte le forze politiche per aver consentito una rapida e condivisa approvazione, presso il Senato, della proposta di legge, a prima firma della senatrice Bottici. Auspica che, analogamente, si possa procedere anche alla Camera ad un celere esame del provvedimento ed alla sua approvazione definitiva, anche, eventualmente, mediante il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa. Riterrebbe pertanto opportuna l'adozione da parte della Commissione, quale testo base per il seguito dell'esame, della proposta di legge C. 2152, già licenziata dal

Senato, sulla quale auspica si possa registrare la convergenza dei gruppi e del Governo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringraziando la collega Fogliani, prima firmataria della proposta di legge C. 2041, osserva che il gruppo della Lega sosterrà con impegno il provvedimento, al fine di risolvere in tempi brevi l'annosa questione che affligge i residenti di Chioggia. Ritiene opportuno, a tal fine, che l'esame del provvedimento possa essere quanto prima trasferito alla sede legislativa. Auspica altresì che i gruppi parlamentari rinuncino a presentare proposte emendative, così che il testo in esame, già licenziato dal Senato, possa essere approvato in via definitiva dalla Camera al più tardi entro il prossimo mese di gennaio.

Raffaele BARATTO (FI), nel condividere le finalità perseguite dalle proposte di legge in esame, si associa, a nome del gruppo di Forza Italia, alle valutazioni dei colleghi in ordine all'opportunità di un trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene infatti che vada al più presto resa giustizia ai cittadini di Chioggia, che attendono da anni che la loro incresciosa situazione venga sanata.

Massimo BITONCI (LEGA) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Fogliani, prima firmataria della proposta di legge C. 2041, e dagli altri colleghi che insieme a lei si sono fatti carico di seguire la complessa questione dei cittadini di Chioggia residenti nelle aree provenienti dalla bonifica della laguna. Ritiene che il legislatore debba intervenire al più presto per risolvere tale situazione e per garantire tutti i cittadini che, in buona fede, hanno acquistato immobili su quel territorio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, concorda, a nome del suo gruppo, con la proposta di richiedere la sede legislativa per l'esame del provvedimento.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara di condividere nel merito i provvedimenti all'esame della Commissione nonché l'ipotesi da più parti avanzata di un trasferimento alla sede legislativa, al fine di sanare quanto prima la situazione oggetto dei provvedimenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, preso atto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito odierno, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione la proposta di legge C. 2152, già approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

La Commissione concorda.

Carla RUOCCO, *presidente*, rinvia alla riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, convocata al termine della corrente seduta, al fine di valutare le modalità di prosieguo dell'*iter* del provvedimento, anche in considerazione della disponibilità, manifestata dai gruppi, di rinunciare in questa fase alla presentazione di emendamenti sul testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

Nadia APRILE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nadia APRILE (M5S) ringrazia il Sottosegretario Baretta per la risposta, che ritiene peraltro logica. Permane tuttavia incertezza circa l'efficacia delle indicazioni fornite dal Governo, rispetto alle quali sarebbe necessario comprendere se i comportamenti difformi sinora tenuti saranno oggetto o meno di misure sanzionatorie.

5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di bike e car sharing.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego ZARDINI (PD) ringrazia il Sottosegretario per le delucidazioni fornite, rammentando che il fine ultimo degli interroganti è quello di incentivare sistemi di mobilità sostenibile, quali *bike* e *car sharing*; si riserva pertanto di valutare le modalità di un intervento normativo, al fine di esonerare i citati servizi

dall'obbligo di emissione del documento fiscale.

5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie.

Massimo BITONCI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo BITONCI (LEGA) a fronte della risposta articolata fornita dal Sottosegretario, si riserva di effettuare le relative verifiche, dal momento che agli interroganti risulta che l'Agenzia delle entrate abbia precluso la possibilità di una definizione agevolata per le cartelle relative al 2017 e notificate nel 2018. Auspica, in ogni caso, che si possa pervenire agli opportuni chiarimenti, sebbene ormai i termini per l'adesione alla richiamata definizione agevolata siano scaduti.

5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale.

Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudia PORCHIETTO (FI) si riserva di chiedere nuovamente lumi al Governo nel momento in cui la *plastic tax*, prevista dal disegno di legge di bilancio, entrerà effettivamente in vigore, perché ritiene che sul tema vi sia ancora poca chiarezza. Esprime preoccupazione, in particolare, per il fatto che, data la difficoltà di assicurare il corretto pagamento dell'imposta sulle plastiche importate da paesi extra europei, si avrà un incremento della tassazione sulla produzione nazionale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda alla collega Porchietto che sul disegno di legge di bilancio è in corso un dibattito parlamentare e si riserva di affrontare il tema nel momento in cui la norma sulla *plastic tax* verrà approvata.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping*.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), ringrazia il rappresentante del Governo per le delucidazioni fornite e sottolinea che il settore del *tax free shopping*, estremamente rilevante per l'economia del Paese, necessiterebbe di numerosi e significativi interventi, anche alla luce dell'importanza del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, cui tali risorse sono destinate. Auspica in ogni caso che si possa procedere quanto prima ad un approfondimento sul

tema, anche al fine di mettere a punto opportune iniziative legislative.

5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo UNGARO (IV), ringrazia il Sottosegretario Baretta ed esprime apprezzamento per il fatto che non sussista alcun obbligo di chiusura dei conti correnti per i cittadini italiani non residenti. Ritiene tuttavia che l'aumento dei costi delle commissioni bancarie, fenomeno diffusosi di recente, vada adeguatamente monitorato.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio GRAFFEO, *Presidente di Sezione della Corte dei conti preposto alla funzione di coordinamento della Sezione Autonomie*, e Francesco PETRONIO, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Alessandro PAGANO (LEGA), Raffaele TOPO (PD) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Maurizio GRAFFEO, *Presidente di Sezione della Corte dei conti preposto alla funzione di coordinamento della Sezione*

delle Autonomie, Francesco PETRONIO, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie*, Massimo ROMANO, *Consigliere della Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna* e Rinieri FERONE, *Consigliere della Sezione delle Autonomie*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se la disciplina transitoria relativa alla distribuzione degli utili prevista dall'articolo 1, comma 1006, della legge 205 del 2017 sia applicabile anche agli utili percepiti dopo il 31 dicembre 2017 a seguito di delibera assembleare adottata prima del 1° gennaio 2018.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.

In particolare, il comma 1005 prevede che le nuove disposizioni « si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019 ».

Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Il successivo comma 1006 prevede che, in deroga a tale principio generale, « alle distribuzioni di utili derivanti da parteci-

pazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 », continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.

Come noto, in base al regime previgente di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di un'impresa commerciale, concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF del socio persona fisica limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

Con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la predetta misura è stata elevata al 49,72 per cento per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2008.

Successivamente, la predetta misura è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ciò posto, per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018, gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel suddetto periodo transitorio (1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022), concorrono a formare il reddito complessivo della persona fisica, che detiene la partecipazione qualificata al di

fuori dell'attività d'impresa, nella misura del 40 per cento del loro ammontare.

Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel periodo transitorio, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Infine, gli utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 concorrono al reddito complessivo del contribuente nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

Tenuto conto del mutamento della disciplina di tassazione, il legislatore ha salvaguardato, per un periodo di tempo

limitato, il regime fiscale degli utili formati nei periodi precedenti all'entrata in vigore del nuovo regime, facendo riferimento nella disposizione transitoria agli utili deliberati a partire dal 1° gennaio 2018.

Un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni in esame – che intende conservare agli utili formati prima della entrata in vigore della legge di riforma lo stesso trattamento fiscale (ossia l'imponibilità parziale) che gli utili stessi avrebbero avuto se gli utili fossero stati distribuiti nel periodo di formazione e non in un periodo successivo – non può che condurre ad affermare che agli utili deliberati fino al 31 dicembre 2017 debba applicarsi il previgente regime di tassazione dei dividendi, ancorché gli stessi siano distribuiti dal 1° gennaio 2018.

ALLEGATO 2

5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di *bike* e *car sharing*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con riferimento ai servizi di *bike* e *car sharing*, non si ritenga opportuno equiparare tali servizi a quelli elettronici al fine di esonerarli dall'obbligo di emissione del documento fiscale, nel presupposto che tali servizi, ed i relativi pagamenti, vengono resi in maniera automatizzata attraverso sistemi rintracciabili e dovrebbero, pertanto, beneficiare di una semplificazione degli adempimenti.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che « A decorrere dal 1° gennaio 2020 (e dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972... Con decreto del Ministro Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata ».

Ne consegue che, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, sussiste in via generalizzata l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (cfr. articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015), ad eccezione delle operazioni espressamente esonerate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282, i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, « comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione ».

Pertanto, secondo il vigente quadro comunitario, i servizi di *bike* e *car sharing* non sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019.

Si evidenzia, inoltre, che il citato decreto, nell'individuare i casi di esonero dall'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, ripropone, in linea generale, gli esoneri dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già individuati dalla normativa preesistente e, in particolare, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 e dai decreti ministeriali del 13 febbraio

2015 e del 27 ottobre 201, precisando, peraltro, la natura temporanea dell'esonero. Sarebbe, di conseguenza del tutto asistemato, sotto il profilo tecnico, pre-

vedere *ex novo* uno specifico esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i servizi in questione.

ALLEGATO 3

5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla riapertura dei termini della c.d. rottamazione-ter, chiedono di sapere quale sia stato il numero totale delle adesioni e se non ritenga valutabile l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 notificate nel corso del 2018. Ciò anche in considerazione del fatto che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che sono state notificate dall'Agente della riscossione successivamente alla data del 1° gennaio 2018, avrebbe penalizzato molti contribuenti interessati a definire le proprie posizioni debitorie nei confronti del Fisco, ma oggettivamente impossibilitati per i tempi della burocrazia.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Con la c.d. « Pace fiscale » sono state previste diverse misure dirette a definire in via agevolata situazioni debitorie ancora aperte con l'Amministrazione Finanziaria. Difatti, con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Decreto fiscale 2019), è stata concessa ai contribuenti/debitori la possibilità di utilizzare diversi strumenti per sanare le proprie posizioni debitorie, tra i quali, vi sono l'annullamento automatico totale dei debiti di importo fino a 1.000 euro, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione-ter) e la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

In particolare, con la « rottamazione-ter » – sulla falsariga delle precedenti edizioni disciplinate dall'articolo 6, decreto-legge n. 193/2016 e dall'articolo 1, decreto-legge n. 148/2017 – è stata prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consentendone l'estinzione mediante versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora. Per usufruire della « rottamazione-ter », il decreto-legge n. 119/2018 ha fissato la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.

Successivamente, il decreto-legge n. 34/2019 (« decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla « rottamazione-ter », fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Da ultimo, l'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di conversione, ha spostato il termine per il pagamento dell'unica o prima rata della « rottamazione-ter », prorogandolo al 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019).

Tanto premesso, relativamente al numero totale delle adesioni, si fa presente che all'Agenzia delle entrate-Riscossione sono pervenute circa 1,7 milioni di dichiarazioni di adesione alla « rottamazione-ter », di cui circa 300.000 presentate a

seguito della riapertura dei termini, ossia successivamente alla scadenza originaria del 30 aprile 2019.

Con riferimento, invece, all'istituto del « saldo e stralcio », le relative dichiarazioni sono state più di 400.000, di cui 68.000 presentate dopo la suddetta scadenza del 30 aprile 2019.

Il totale di cartelle di pagamento e avvisi esecutivi oggetto delle dichiarazioni di rottamazione-ter e di saldo e stralcio è stato pari a circa 15,6 milioni; di questi, 2,7 milioni sono riconducibili a dichiarazioni presentate dopo il 30 aprile 2019.

Quanto, poi, alla seconda richiesta dell'Onorevole interrogante – vale a dire circa la possibilità di introdurre una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate nel corso del 2018 – occorre precisare che il Legislatore, nelle diverse forme di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo varate negli ultimi anni, ha sempre individuato i carichi definibili in funzione della data di affidamento del carico all'agente della riscossione, anziché di quella di notifica della cartella di pagamento, ovvero dell'avviso esecutivo; in tal senso, dispongono,

infatti, l'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 (relativamente alla « prima rottamazione »), l'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017 (relativamente alla c.d. « rottamazione-bis »), gli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 119/2018 (relativamente alla c.d. « rottamazione-ter ») e l'articolo 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018 (relativamente al c.d. « saldo e stralcio »).

Con riguardo alla « rottamazione-ter », gli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 119/2018 hanno già consentito la definizione agevolata dei « carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 », ivi compresi, quindi, quelli per i quali le cartelle di pagamento sono state notificate successivamente al 31 dicembre 2017. In tale contesto, i debitori hanno, comunque, avuto la possibilità di individuare tutti i carichi definibili, indipendentemente dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento, richiedendo l'apposito prospetto informativo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate-Riscossione on line (sia nell'area pubblica sia nell'area riservata del sito Internet) oppure presso gli sportelli.

ALLEGATO 4

5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, in relazione alla prevista introduzione della c.d. *plastic tax* istituita con l'articolo 79 del disegno di legge di bilancio 2020, chiedono di sapere in che modo si intendano contrastare eventuali comportamenti elusivi assicurando il corretto pagamento della suddetta tassa su tutte le plastiche in ingresso tramite container sul territorio nazionale anche al fine di evitare problemi di importazione di prodotti non conformi o dichiarati erroneamente. Ciò con particolare riferimento alle merci provenienti da Paesi Terzi per le quali la tassa dovrà essere pagata dall'importatore.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nella sua veste di autorità doganale, esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria e nazionale, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Contrasta inoltre gli illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di armi, droga, beni del patrimonio culturale, prodotti contraffatti o non rispondenti alle normative in materia sanitaria o di sicurezza, nonché commercio internazionale di esemplari di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, protette dalla Convenzione di Washington.

Queste attività sono condotte, in molti segmenti, in stretta collaborazione con le altre Autorità competenti per i diversi profili interessati (ad es.: Ministero della salute per le problematiche afferenti la

tutela della salute, Ministero dello sviluppo economico per il controllo della rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti, in materia di sicurezza, dalle norme comunitarie e nazionali, Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli radiometrici sui rifiuti e semilavorati metallici).

Il ruolo nevralgico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche per detti presidi deriva proprio dalla sua esclusiva competenza nella gestione del momento doganale, ovvero della fase nella quale la merce e i soggetti che la movimentano lungo la sua catena di produzione, distribuzione e commercializzazione debbono porre in essere le procedure doganali ed essere sottoposti ai relativi controlli che riguarderanno, unitariamente, tutti gli aspetti connessi con la loro immissione nel territorio doganale dell'UE e la loro uscita dal medesimo.

I controlli doganali, ai sensi dell'articolo 46 del Reg UE 952/2013, si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante un procedimento informatico, il « circuito doganale di controllo », al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite con la dichiarazione doganale e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti a corredo di quest'ultima.

Sul piano operativo, la procedura informatizzata del circuito doganale di controllo, all'atto della registrazione della dichiarazione doganale, segnala:

(CA) controllo automatizzato: se la merce non deve essere sottoposta ad un controllo;

(CD) controllo documentale: se si deve procedere al controllo dei documenti allegati alla dichiarazione;

(VM) visita merce: se, oltre al controllo documentale, occorre procedere obbligatoriamente al controllo fisico delle merci;

(CS) controllo scanner: se si deve procedere alla scansione del mezzo di trasporto/container e, in caso di dubbi sulle immagini, procedere con l'eventuale controllo fisico;

(CB) controllo a posteriori: se occorre procedere a un controllo (documentale), successivamente al rilascio della merce per le sole operazioni selezionate CA.

L'applicazione di questa metodologia viene effettuata attraverso la rapida interconnessione delle seguenti fasi, volte a:

individuare i campi maggiormente esposti al rischio di illeciti, con riferimento ai settori merceologici, alle tipologie di traffico ed ai soggetti;

modulare le rilevanze dei rischi configurati per determinare una scala di valori cui fare riferimento per i controlli in un corretto equilibrio costi-benefici;

effettuare un costante monitoraggio della situazione operativa, al fine di riscontrare la validità dell'analisi dei rischi posta in atto ed integrare e/o aggiornare la banca dati dei profili di rischio, i relativi parametri ovvero per introdurre di nuovi.

La procedura per la gestione dei rischi si caratterizza, quindi, come un processo estremamente dinamico, basato essenzialmente sull'acquisizione permanente di informazioni qualificate a livello nazionale,

comunitario ed internazionale, sull'analisi e valutazione costante di tali informazioni e sul monitoraggio continuo delle operazioni e dei risultati dei controlli.

Il sistema informatizzato, adottato dall'amministrazione doganale italiana per la fase di monitoraggio del processo di gestione del rischio e di taratura dei profili, consente l'aggiornamento dei profili di rischio inseriti nel circuito doganale di controllo utilizzando i messaggi di esito dei controlli eseguiti al termine della verifica come completamento dell'accertamento effettuato.

L'Agenzia delle dogane, utilizzando al meglio le informazioni in proprio possesso, è in grado di svolgere un ruolo di presidio volto a contrastare comportamenti elusivi consentendo di assicurare i corretti adempimenti doganali, mitigando dunque il rischio di importazione di prodotti non conformi o non correttamente dichiarati, al fine di tutelare il commercio lecito, le imprese nazionali del settore e gli interessi erariali, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e contribuendo alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi.

In tale contesto, ed in particolare per quanto concerne la specifica richiesta degli On.li interroganti in merito ai provvedimenti che si intendono adottare per contrastare comportamenti elusivi e per assicurare il corretto pagamento dell'imposta in questione su tutte le plastiche in ingresso sul territorio nazionale, al fine di evitare problemi di importazione di prodotti non conformi o dichiarati erroneamente, l'Agenzia, secondo lo schema di norma attualmente in discussione in Parlamento (A.S. 1586 – Legge di Bilancio 2020, articolo 79, comma 13) accerta e riscuote l'imposta sui prodotti di importazione con le modalità previste per i diritti di confine. Inoltre, lo stesso schema di norma prevede che le modalità di attuazione della citata disposizione, ivi incluse quelle per il corretto assolvimento del tributo, siano demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ALLEGATO 5

5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping***TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere, con riferimento all'anno 2018 ed al primo semestre 2019, quale sia il gettito confluito nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato derivanti dall'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica per il *tax free shopping*.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto premettere che l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 193 del 2016 prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 (termine rinviato al 1° settembre 2018), con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (cessioni *ex* articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972-*tax free*), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. Il sistema *tax free* permette agli acquirenti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di ottenere lo sgravio o il rimborso dell'IVA pagata sui beni acquistati dai venditori italiani.

Il successivo comma 2 stabilisce che, per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e per permettere la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, siano previsti, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto

con il direttore dell'Agenzia delle entrate, modalità e contenuti semplificati della fatturazione elettronica di detti beni. La richiamata determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018, in particolare all'articolo 4 (Interoperabilità con i sistemi vigenti e connesse semplificazioni) prevede che « i dati di competenza dell'Agenzia delle entrate, trasmessi ad OTELLO 2.0 siano automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. Sono altresì trasmesse all'Agenzia delle entrate le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il *tax free shopping* ».

Il comma 5 stabilisce che le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso il MEF per la riduzione del debito pubblico.

A tale ultimo riguardo, la mancata individuazione della metodologia per determinare il maggior gettito previsto dall'articolo 4-*bis* in argomento, peraltro in difetto di indicazioni in merito nella norma primaria, non consente di dare attuazione al comma 5.

Sono, tuttavia, in corso riunioni tecniche che possano consentire alle Amministrazioni coinvolte di superare le difficoltà metodologiche riscontrate.

ALLEGATO 6

5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro alle richieste degli onorevoli interroganti, sentita anche la Banca d'Italia, si rammenta, preliminarmente, che la legge 18 giugno 2015 n. 95 – che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/107 sugli scambi informativi a fini fiscali e ha ratificato l'Accordo tra USA e Italia finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa del « *Foreign Account Tax Compliance Act* », (FATCA) – ha introdotto le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti dai soggetti non residenti, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) ai fini fiscali. Il MEF ha emanato il 28 dicembre 2015 un decreto di attuazione.

Pertanto, ai sensi della citata legge, le istituzioni finanziarie (tra cui banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie) all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente, effettuano un'attività di *due diligence* volta ad acquisire, tra l'altro, dati personali quali il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero di identificazione fiscale (NIF) o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione.

Ciò premesso, entrando nello specifico, si ritiene utile considerare che i conti correnti per non residenti sono un prodotto bancario commercializzato dalle banche nell'esercizio della loro attività d'impresa e che le commissioni bancarie sono stabilite in un regime di libero mercato, e, quindi, sono sottratte ad un controllo di congruità da parte dello Stato.

In ogni caso il collegamento tra l'entità della commissione richiesta per la gestione del conto corrente e la effettuazione di controlli fiscali non può, comunque, essere posto a fondamento della richiesta di commissioni bancarie più alte.

Si precisa, inoltre che, secondo la vigente normativa antiriciclaggio e la relativa normativa secondaria di attuazione, non sussiste alcun obbligo di chiusura di conti correnti per i cittadini italiani non residenti. L'eventuale interruzione del rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (banca o poste italiane) ovvero il rifiuto all'instaurazione del rapporto risulta collegato esclusivamente all'impossibilità oggettiva di effettuare o completare, entro i termini prescritti dalla legge, l'adeguata verifica del cliente.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sul nuovo regolamento di organizzazione del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	114
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca. C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 208 Fregolent e C. 2118 Piccoli Nardelli</i>)	115
Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile. C. 2214 Gallo (<i>Esame e rinvio</i>)	117
Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

AVVERTENZA	121
------------------	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sul nuovo regolamento di organizzazione del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), Federico MOLICONE (FDI), Gabriele TOCCAFONDI (IV), Luigi CASCIELLO (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Domenico FUR-

GIUELE (LEGA), Cristina PATELLI (LEGA), Gianluca VACCA (M5S) e Alessandra CARBONARO (M5S).

Il ministro Dario FRANCESCHINI risponde ai questi posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca.

C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 208 Fregolent e C. 2118 Piccoli Nardelli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha costituito

un comitato ristretto, cui ha affidato il compito di definire un primo testo di riferimento, comunica che, nell'ambito del comitato ristretto, si è formato l'orientamento ad allargare l'ambito di intervento normativo al di là del reclutamento e dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, a comprendere anche la materia degli assegni di ricerca e dei dottorati di ricerca. Premesso quindi che su tali materie sono assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 208 Fregolent e C. 2118 Piccoli Nardelli, propone – sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di procedere all'abbinamento di dette proposte a quelle già in esame.

La Commissione consente.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, illustrando le proposte di legge da ultimo abbinata, riferisce che la proposta di legge C. 208 Fregolent prevede l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Composta di due soli articoli, la proposta interviene sulla disciplina recata dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 in materia di assegni di ricerca.

In particolare, l'articolo 1 sopprime le disposizioni relative alla durata dell'assegno di ricerca. Ricordo brevemente che la disciplina vigente prevede che gli assegni possano avere una durata compresa tra uno e tre anni, che siano rinnovabili e che non siano cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati con le università, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La proposta C. 208 rivede poi, temporaneamente, il trattamento fiscale e previdenziale attualmente applicabile agli as-

segni di ricerca. Si prevede in sostanza l'esenzione degli assegni dall'IRPEF e dall'ILOR, secondo un regime analogo a quello previsto per le borse di studio.

Viene previsto che gli assegni di ricerca vengano equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e dispone l'esonero, da parte dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per i nuovi assunti (per un massimo di 8.060 euro annui) per un massimo di quattro anni, prorogabile per altri quattro anni soltanto nel caso in cui il dipendente cambi università e quindi datore di lavoro.

Si stabilisce, poi, che il trattamento lordo onnicomprensivo degli assegnisti di ricerca non possa essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai contratti di ricercatore di tipo A, che sono come noto contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

Si eleva da dodici a quattordici anni, anche non continuativi, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni dei contratti di ricerca di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

Passando alla proposta di legge C. 2218 Piccoli Nardelli, riferisce che essa reca disposizioni concernenti la disciplina del dottorato di ricerca e i contratti di ricerca nonché il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico dei ricercatori universitari.

La proposta è finalizzata al superamento della forma contrattuale ordinaria dell'assegno di ricerca e del contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo A (RtdA), in favore di un unico contratto preruolo da ricercatore a tempo determinato, che preveda l'accesso alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore associato, secondo il sistema detto del *tenure track*. Composta di 10 articoli, la proposta prevede in estrema sintesi quanto segue.

L'articolo 2 stabilisce che l'importo minimo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca non può essere inferiore al minimale con-

tributivo stabilito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con incremento di una quota compresa tra il 50 per cento e il 75 per cento, per una durata complessivamente non superiore a diciotto mesi, se l'attività di ricerca è svolta all'estero. La proposta prevede anche l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università in misura proporzionale all'entità dell'adeguamento al minimale contributivo, senza riduzione del numero complessivo delle borse di studio concesse.

L'articolo 3 abolisce i contributi per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca.

L'articolo 4 concede alle università la facoltà di bandire ulteriori posti di dottorato di ricerca riservati a dipendenti della pubblica amministrazione e valorizza il possesso del dottorato nelle progressioni economiche, prevedendo di valutare il titolo di dottore di ricerca nelle selezioni concorsuali.

L'articolo 5, abrogando l'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, ne disciplina l'uso residuale, nell'ambito di specifici progetti mediante la stipula di contratti di ricerca di durata minima di un anno e massima di due anni, non rinnovabili.

L'articolo 6, modificando la disciplina recata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede un unico tipo di contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, che costituisce il percorso unico di reclutamento dei ricercatori universitari. Il contratto unico per ricercatore a tempo determinato ha durata triennale ed è prevalentemente orientato allo svolgimento di attività di ricerca. Il titolare ha la qualifica di ricercatore a tempo determinato *junior*. Al termine del triennio, il contratto può essere rinnovato per ulteriori due anni. A seguito del rinnovo, il titolare assume la qualifica di ricercatore a tempo determinato *senior*, con regime di impegno a tempo pieno. Nel corso del secondo anno di servizio quale ricercatore a tempo determinato *senior*, l'università valuta l'attività del titolare del contratto, a condizione che abbia conseguito l'abilitazione scien-

tifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Viene inoltre disciplinato, tra l'altro, il trattamento economico spettante ai titolari dei due tipo di contratto.

L'articolo 7 stabilisce le modalità per la transizione al nuovo regime degli attuali titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A (RtdA) e per i titolari di assegni di ricerca per una durata complessiva di almeno tre anni, prevedendo la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore a tempo determinato *senior* mediante procedure pubbliche selettive e riservate, da bandire con cadenza annuale.

L'articolo 8 prevede una procedura concorsuale pubblica per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato *junior*, riservata ai titolari di assegni di ricerca che non abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

L'articolo 9 precisa che – per i titolari di assegni di ricerca e di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B, che non abbiano fatto richiesta di trasformazione del proprio contratto in una delle tipologie previste dalla legge – continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

L'articolo 10 dispone la copertura dell'onere finanziario, stimato pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, a valere sugli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver chiarito che il comitato ristretto proseguirà i suoi lavori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile.

C. 2214 Gallo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, riferisce che la proposta C. 2214 Gallo, di cui la Commissione inizia oggi l'esame, è volta a definire una normativa organica che chiarisca diritti, obblighi e responsabilità. Essa reca innanzitutto misure per aiutare e garantire in termini di sicurezza coloro che vivono nella scuola quotidianamente: gli studenti, gli insegnanti, il personale non docente e le famiglie. La proposta recepisce il contenuto del Manifesto di *Cittadinanzattiva e Save the Children*, presentato il 9 aprile scorso presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il quale contiene una proposta di legge sulla sicurezza degli istituti scolastici.

Ritiene utile ricordare preliminarmente l'indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia, svolta dalla VII Commissione nella precedente legislatura, il cui avvio fu deciso alla luce delle notizie preoccupanti che giungevano sulla fatiscenza degli edifici scolastici. L'indagine si è svolta da luglio 2013 a giugno 2016, ed è consistita in una serie di audizioni che hanno coinvolto soggetti istituzionali a livello governativo, rappresentanti di enti territoriali e altri autorevoli soggetti, sia pubblici sia privati.

L'indagine ha messo in luce come la complessità della situazione dell'edilizia scolastica in Italia derivi da più fattori. Come emerge dal documento conclusivo dell'indagine, il primo di questi fattori è la nozione stessa di «edilizia scolastica»: espressione dietro la quale si celano diversi profili, dalla sicurezza dei solai e degli elementi non strutturali, alla rimozione delle barriere architettoniche, alle misure antisismiche e antincendio, alle innovazioni tecnologiche ed energetiche e ad altri aspetti legati in particolare all'agibilità delle strutture, nonché allo studio e realizzazione di ambienti che possano favorire i livelli di apprendimento e di socializzazione. Il secondo fattore è che il patrimonio edilizio scolastico italiano appare particolarmente vecchio, anche se ci sono edifici di più recente costruzione – metà delle scuole sono state realizzate prima degli anni Settanta del secolo scorso – il che determina una realtà d'intervento

eterogenea. Il terzo fattore è che fino al 2012 non c'era un unico Fondo statale dedicato all'edilizia scolastica, che si occupasse di tutta la spesa pubblica destinata agli stabilimenti scolastici, e neanche una *governance* unitaria dei processi di finanziamento. Com'è noto, la competenza di intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole spetta agli enti locali proprietari (comuni e province in base al grado di istruzione) e lo Stato è intervenuto nel tempo per garantire contributi aggiuntivi. Il quarto motivo di complessità riguarda i finanziamenti, che sono stati episodici e disgiunti da obiettivi di *policy*. Il quinto motivo di complessità del fenomeno è costituito da eventi calamitosi non preventivabili. In particolare gli eventi sismici.

Tornando alla proposta di legge in esame – sottoscritta da esponenti di tutte le forze politiche presenti in Parlamento – precisa che essa si propone di superare l'attuale frammentazione normativa, disciplinando in maniera sistematica la sicurezza nell'ambito scolastico, anche riconoscendola come vero e proprio diritto degli studenti, degli insegnanti, dei dirigenti e del personale non docente, a tal fine introducendo misure per il supporto psico-sociale a favore degli studenti vittime di eventi emergenziali di protezione civile, nonché prevedendo la concessione del gratuito patrocinio a quanti abbiano subito danni per tali eventi.

La proposta di legge è composta di 13 articoli suddivisi in 5 Capi.

L'articolo 1 intende garantire la sicurezza nell'ambito scolastico quale diritto che trova fondamento nella Costituzione, nella Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e nella legislazione nazionale a tutela dei minori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, la sicurezza nell'ambito scolastico è definita come l'insieme degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, di salubrità, di comfort, di assenza di barriere architettoniche e di complessiva accessibilità. Essa deve essere assicurata da opportune misure di prevenzione, di protezione e

di soccorso, volte ad assicurare, a chi fruisce dell'ambiente scolastico, i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità personali, alla salute e al benessere psicofisico oltre che il diritto all'educazione dei bambini e degli adolescenti. Allo scopo, quindi, di garantire la sicurezza nell'ambito scolastico la proposta di legge stabilisce gli obblighi e le responsabilità dei soggetti interessati, prevedendo anche misure di sostegno in favore degli enti proprietari degli edifici scolastici.

L'articolo 2 riconosce agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale non docente, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale il diritto alla completa informazione sui dati rilevanti per la sicurezza degli edifici scolastici, a partire da quelli relativi alle condizioni degli stessi edifici. Di conseguenza, si prevede che siano resi accessibili e comprensibili i dati contenuti nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e negli altri atti e documenti rilevanti (il fascicolo del fabbricato, i risultati delle verifiche di vulnerabilità dell'edificio, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il piano di evacuazione, il piano di emergenza e il piano di protezione civile comunale). Si dispone, inoltre, che gli atti rilevanti in materia di sicurezza nell'ambito scolastico siano redatti in una forma chiara e comprensibile, predisponendo versioni adeguate alle diverse età degli studenti.

L'articolo 3 include tra i compiti del dirigente scolastico quello di adottare provvedimenti urgenti in caso di rischio e quello di darne comunicazione per iscritto all'ente proprietario dell'edificio scolastico, nonché al prefetto e all'autorità giudiziaria. Si dispone inoltre che il dirigente scolastico non è perseguibile per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale per la sospensione delle attività scolastiche in presenza di rischi per gli utenti dell'edificio.

L'articolo 4 individua le responsabilità e gli obblighi degli enti locali proprietari degli edifici scolastici, prevedendo in particolare il loro obbligo di effettuare un monitoraggio costante degli edifici, realizzando gli inter-

venti strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità e della salute in caso di pericolo nell'ambito scolastico. Nello specifico, sono elencati gli obblighi a carico dell'ente locale proprietario sia ai fini del suddetto monitoraggio sia ai fini dell'effettuazione degli interventi strutturali e di manutenzione, ivi incluse l'adozione delle iniziative necessarie al fine di accedere ai fondi per realizzare gli interventi strutturali e di manutenzione richiesti e l'individuazione di soluzioni alternative per garantire la continuità didattica.

L'articolo 5 prevede che, in caso di grave inosservanza degli obblighi da parte degli enti locali competenti o di oggettiva impossibilità ad adempiervi, il Governo eserciti i propri poteri, anche sostitutivi, con il compito di portare a termine le attività necessarie, inclusa la nomina di un commissario straordinario per la sicurezza nell'ambito scolastico presso l'ente locale proprietario dell'edificio interessato.

L'articolo 6 dispone che il sindaco, in caso di emergenza, garantisce la definizione di procedure di allertamento e per il trasferimento della popolazione scolastica dalle aree di raccolta previste dal piano di evacuazione degli stessi istituti scolastici alle aree di attesa previste dal piano di protezione civile comunale.

L'articolo 7 novella la norma istitutiva dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al fine di inserire indicazioni specifiche in materia di accessibilità e di trasparenza delle informazioni stabilendo, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ne curi la realizzazione e l'aggiornamento in collaborazione con gli enti locali interessati.

L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un servizio tecnico e informativo di supporto agli enti locali proprietari degli edifici scolastici al fine di affiancarli in tutte le fasi degli interventi da attuare, dalla richiesta di finanziamenti, alla progettazione e realizzazione delle opere, fino all'individuazione di eventuali soluzioni alternative in caso di necessità di chiusura dell'istituto scolastico.

L'articolo 9 prevede una delega al Governo per la riorganizzazione del Fondo unico per la sicurezza scolastica, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati. Tra questi, assicurare che nel Fondo confluiscono effettivamente tutte le linee di finanziamento destinate all'edilizia e alla sicurezza nell'ambito scolastico; garantire agli enti locali l'accesso alle risorse del Fondo; prevedere procedure che favoriscano gli enti locali proprietari di adottare piani di edilizia scolastica; assicurare che sia data priorità agli interventi in materia di sicurezza scolastica nella redazione dei bilanci degli enti locali proprietari, anche derogando eventualmente a vincoli di bilancio.

L'articolo 10 prevede che la conoscenza e l'adozione di comportamenti consapevoli e di autoprotezione fanno parte degli obiettivi formativi del primo e del secondo ciclo di istruzione. In particolare, la formazione sui rischi connessi al territorio di appartenenza, sulle relative misure di prevenzione e di autoprotezione, sui piani di emergenza e di evacuazione della scuola e sul piano di protezione civile comunale è considerata parte integrante del quadro di riferimento della progettazione curricolare. A tali fini si prevede la modifica, da parte del Governo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della normativa regolamentare vigente. Si dispone, inoltre, l'obbligo di effettuazione di specifiche esercitazioni annuali negli istituti scolastici, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

L'articolo 11 garantisce agli studenti, al personale docente e non docente, alle famiglie, ai dirigenti scolastici e all'intera comunità di riferimento il diritto di partecipare a tutte le attività connesse alla sicurezza nell'ambito scolastico, compresi i processi di ricostruzione pubblica degli edifici scolastici a seguito di eventi calamitosi e di progettazione e costruzione di nuove scuole. A tal fine sono valorizzate e favorite tutte le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, secondo quanto stabilito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 12 garantisce un sostegno psicologico, sociale o educativo agli studenti minorenni vittime di eventi emergenziali di protezione civile, da definire con apposito protocollo d'intesa. Il protocollo, tra l'altro, individua le caratteristiche dei percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate e promuove l'attivazione di sportelli informativi gratuiti dedicati alle famiglie e agli studenti colpiti, per fornire un orientamento ai servizi socio-sanitari, alle misure agevolative in loro sostegno e alle relative procedure anche in caso di trasferimento dello studente in un territorio diverso da quello in cui si è verificato l'evento emergenziale. Per le prestazioni indicate è inoltre garantita l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica. Nel caso in cui l'evento emergenziale abbia interessato un istituto scolastico, si prevede l'attivazione di misure a supporto delle scuole colpite per assicurare un sostegno psico-sociale al corpo docente e non docente, alle famiglie e agli studenti. Le risorse per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 restano a carico delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 prevede che le vittime di eventi emergenziali siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno subito.

In conclusione, ricorda che sulla materia della sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche verte anche la sua proposta di legge C. 1114, della quale auspica quindi l'abbinamento alla proposta di legge C. 2214.

Luigi GALLO, *presidente*, chiarisce che la proposta di legge C. 1114 Villani è assegnata alle Commissioni riunite VII e XI e non può pertanto essere abbinata alla proposta in titolo, la quale è assegnata alla sola VII Commissione. Si riserva peraltro di verificare se sussistano le condizioni per chiedere alla Presidenza della Camera di valu-

tare l'eventuale riassegnazione della proposta Villani alla sola VII Commissione.

Dopo aver quindi sottolineato l'importanza della proposta di legge C. 2214 e l'ampiezza del sostegno parlamentare da essa goduto, propone che la Commissione chieda al Governo di predisporre una relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri finanziari recati dalle diverse disposizioni, in modo che le questioni connesse alla copertura finanziaria del provvedimento siano chiarite il prima possibile.

La Commissione concorda.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.

C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il relatore ha evidenziato che sarebbe stato utile acquisire un quadro di legislazione comparata, avverte che il Servizio Biblioteca ha approntato un dossier di legislazione comparata sul tema.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, per sentire esponenti ed esperti del settore universitario, a cominciare dal CUN e dalla CRUI.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), *relatore*, si associa alla richiesta della deputata Piccoli Nardelli.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver rinviato all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione in

merito all'eventuale svolgimento di audizioni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca.
C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio.*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	122
5-02340 Vianello: Messa in sicurezza della strada statale 100 Bari-Taranto, con particolare riguardo alla galleria San Mauro all'altezza di Mottola	122
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	125
5-02498 Cenni: Messa in sicurezza e ammodernamento del raccordo autostradale RA3 Siena-Firenze, cosiddetto « Autopalio »	123
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	126
5-02994 Donzelli: Manutenzione e messa in sicurezza del ponte di Calafuria sul tratto livornese della strada statale n. 1 Aurelia	123
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (atto n. 132), di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	124
AVVERTENZA	124

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario di stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli

impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02340 Vianello: Messa in sicurezza della strada statale 100 Bari-Taranto, con particolare riguardo alla galleria San Mauro all'altezza di Mottola.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni VIANELLO (M5S), ringrazia il sottosegretario per la puntuale ricostruzione informativa fornita nella risposta

relativamente allo stato della galleria San Mauro. Fa presente che l'episodio di cui all'interrogazione ha destato una forte preoccupazione tra i cittadini del territorio, trattandosi di un tratto assai trafficato della strada statale 100 che collega Bari con Taranto. Esprime apprezzamento per il fatto che venga confermata la volontà del Ministero, conforme a quanto previsto nel Piano regionale dei trasporti, di un raddoppio della carreggiata della strada statale 100, dalla quale tuttavia resterebbe escluso il tratto oggetto dell'interrogazione nella quale è presente la galleria San Mauro. Auspica, pertanto che tale raddoppio venga previsto per una porzione più ampia della strada statale, che includa anche il tratto in oggetto, come chiesto dalle comunità locali, evitando il ricorso al raccordo con l'autostrada ad oggi previsto per il quale sono stanziati 14 milioni di euro. Tale raddoppio, oltre ad agevolare la circolazione e a potenziarne la sicurezza, consentirebbe alle città di Taranto e Bari, entrambe sedi di importanti porti ed inserite all'interno delle reti transeuropee di trasporto, di beneficiare di un collegamento adeguato.

5-02498 Cenni: Messa in sicurezza e ammodernamento del raccordo autostradale RA3 Siena-Firenze, cosiddetto « Autopalio ».

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), ringrazia il sottosegretario per la puntuale risposta, che nella sua parte finale dichiara la gradita disponibilità del Governo ad un confronto con tutti i soggetti coinvolti, nell'ambito di un incontro istituzionale sul tema della sicurezza e dell'ammodernamento del raccordo autostradale Siena-Firenze, disponibilità della quale si farà portavoce presso i sindaci del territorio. Sottolinea che la situazione complessiva di questa arteria, che conta più di sessant'anni, è assai critica e che tale criticità ha indotto recentemente i sindaci dei territori interes-

sati e i soggetti coinvolti a manifestare pubblicamente il proprio disagio per le condizioni di scarsa sicurezza cui sono sottoposti gli automobilisti a causa dell'ammaloramento dell'infrastruttura. Fa presente che a partire dal mese di luglio si sono svolti numerosi incontri, sia presso la prefettura di Firenze sia in altri luoghi istituzionali, nei quali sono emersi sostanzialmente due temi sui quali si chiede un impegno forte del Governo, ovvero la definizione di una tempistica certa per i lavori e la messa in sicurezza complessiva del raccordo autostradale, che auspica possa avvenire in tempi brevi.

5-02994 Donzelli: Manutenzione e messa in sicurezza del ponte di Calafuria sul tratto livornese della strada statale n. 1 Aurelia.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni DONZELLI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta scarna e poco rassicurante fornita dal rappresentante del Governo, dalla quale non si evincono i tempi di conclusione dei lavori per la messa in sicurezza del tratto livornese della strada statale Aurelia. Osserva che la tempistica, nel caso del tratto in questione, è un fattore dirimente, dal momento che durante l'estate su tale tratto si registrano livelli di traffico dei mezzi sia pesanti che leggeri ben più alti di quelli presenti nei mesi invernali. Il tratto livornese del corridoio tirrenico è infatti assicurato solo dal tracciato costiero della strada statale Aurelia, la cui funzionalità è pertanto fondamentale. Sottolinea che gli interventi di Anas, che inizialmente aveva dichiarato che non vi era alcuna necessità di intervenire, sono scaturiti dalle segnalazioni dei Vigili del fuoco e dei cittadini e hanno preso avvio dopo il deposito dell'interrogazione in corso di svolgimento, comunicata anche alla stampa, e auspica con forza che ne possa essere garantita la fine entro il mese di maggio del 2020. Osserva, infatti, che

dopo il crollo della canalina posta sotto il ponte di Calafuria, che ha causato disagi importanti ai cittadini del territorio, si sono verificate forti criticità dal punto di vista del traffico, che sarebbe auspicabile che non si protraessero anche nel corso della prossima estate, per di più aggravate dagli eventuali lavori ancora in corso. Auspica pertanto che il Governo si attivi per garantire che i lavori, che attualmente non sembrano procedere con la dovuta velocità, terminino tempestivamente, per garantire la circolazione e la sicurezza delle migliaia di cittadini che attraversano il tratto in oggetto.

Patrizia TERZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (atto n. 132), di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'audizione si è svolta dalle 15.40 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (atto n. 132), di rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile.

ALLEGATO 1

5-02340 Vianello: Messa in sicurezza della strada statale 100 Bari-Taranto, con particolare riguardo alla galleria Mauro all'altezza di Mottola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'incidentalità lungo la strada stradale 100, ANAS riferisce che – pur registrandosi nell'ultimo triennio una notevole diminuzione del numero di incidenti – si è attivata per migliorare gli standard qualitativi di sicurezza stradale.

In particolare ANAS ha previsto un intervento di completamento funzionale e di messa in sicurezza che si propone di adeguare l'attuale sede stradale mediante la realizzazione di una piattaforma stradale a doppia carreggiata, con due corsie per senso di marcia e viabilità di servizio dal km 44+500, in corrispondenza del termine del tratto già adeguato, al km 52+600 in località San Basilio, per un'estensione di 8,5 km. Il progetto – inserito nella revisione del Contratto di Programma 2016-2020 e per il quale è in fase di avvio la progettazione definitiva –, prevede un investimento complessivo di 84 milioni di euro con finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

ANAS ha inoltre evidenziato che è previsto l'adeguamento della tratta tra lo

svincolo della A14 Mottola – Castellaneta e la SS 100, in corrispondenza di San Basilio. Anche quest'opera – per la quale è in fase di avvio la progettazione definitiva – è inserita nel citato Contratto di Programma, per un importo di 14 milioni di euro, con finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione. Il progetto ha l'obiettivo di sfruttare maggiormente il tronco terminale della A14 che costituisce, per un ampio tratto, una duplicazione della SS 100 fino a Taranto, così da ridurre il transito veicolare nelle zone abitate.

Infine, in merito alla galleria San Mauro, la società ANAS rappresenta che la stessa è stata interessata da un ammaloramento superficiale del copriferro in prossimità di un giunto dell'intradosso, causato dal naturale processo di carbonatazione. Prontamente rimosso il calcestruzzo ammalorato, la medesima società ha programmato gli interventi da realizzare per il completo risanamento corticale delle strutture dell'opera.

ALLEGATO 2

5-02498 Cenni: Messa in sicurezza e ammodernamento del raccordo autostradale RA3 Siena-Firenze, cosiddetto « Autopalio ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, sulla base degli elementi che sono stati forniti da ANAS, si ricorda che dal 2012 è attivo il progetto di riqualificazione del raccordo autostradale Siena/Firenze per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro.

Nel periodo 2012-2015 sono stati realizzati, per un importo complessivo di circa 20 milioni di euro, i lavori di risanamento della pavimentazione con tappeti drenanti, di adeguamento delle barriere di sicurezza e di ripristino della segnaletica verticale.

Inoltre sono stati ultimati, per un investimento di circa 16 milioni di euro, i lavori di allargamento per tratti della sede stradale, di riqualificazione dei viadotti e di ammodernamento delle barriere di sicurezza.

Nell'ultimo biennio, sono stati eseguiti i lavori di manutenzione di ponti e di viadotti per circa 6 milioni di euro e ulteriori interventi di risanamento profondo della pavimentazione, con realizzazione di manti drenanti su oltre 30 km di carreggiata, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro.

In relazione al viadotto Terme, si evidenzia che sono in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione che riguardano la demolizione e ricostruzione delle solette e dei cordoli laterali, la sostituzione delle barriere di sicurezza e dei giunti di dilatazione nonché il rifacimento della pavimentazione e il risanamento del calce-

struzzo; il completamento delle attività di cantiere è previsto per la primavera 2020.

Lo scorso 29 novembre sono stati inoltre avviati i lavori per il ripristino corticale di alcuni elementi strutturali del viadotto Falciani e sono in fase di attivazione lavori di manutenzione programmata di opere d'arte per i viadotti Docciola e Bandini, per un investimento complessivo di 8,4 milioni di euro.

In merito all'incremento della sicurezza stradale, ANAS ha comunicato che sono in corso di esecuzione le attività per la ricostruzione dei dispositivi di ritenuta laterale all'altezza del km 7+600, che hanno reso necessario un restringimento della carreggiata in direzione Siena su una corsia sola. La completa riapertura al traffico è prevista entro le prossime festività.

Inoltre ANAS ha programmato l'installazione di attenuatori d'urto in corrispondenza degli svincoli e la chiusura dei varchi, tramite barriere amovibili lungo lo spartitraffico centrale, che impediscono l'invasione della carreggiata opposta e consentono, in caso di sopraggiunta necessità, una rapida apertura del varco. È infine prevista l'installazione di pannelli a messaggio variabile per favorire l'informazione all'utenza in tempo reale.

Quanto alla richiesta di promuovere un incontro istituzionale sul tema della sicurezza e dell'ammodernamento dell'Autopalio, il Ministero si rende disponibile ad ogni confronto con tutti i soggetti coinvolti.

ALLEGATO 3

5-02994 Donzelli: Manutenzione e messa in sicurezza del ponte di Calafuria sul tratto livornese della strada statale n. 1 Aurelia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ANAS evidenzia che le infrastrutture presenti sulla rete viaria in propria gestione sono oggetto di procedure standardizzate di controllo, con ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio e un'ispezione principale effettuata una volta l'anno; sulla base di queste attività è programmato il piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In particolare, circa la programmazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della SS 1 Aurelia, è stata completata la progettazione dei lavori di

ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati, di rifacimento dei giunti di dilatazione e di impermeabilizzazione dell'impalcato del viadotto Calafuria.

I lavori, appaltati mediante Accordo Quadro, sono stati consegnati all'impresa esecutrice lo scorso 28 ottobre e l'ultimazione delle attività è prevista entro la prossima primavera.

Fino alla fine delle lavorazioni, ANAS ha disposto, in via precauzionale, a seguito di ispezione di propri tecnici, il divieto di transito dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale	128
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia (ANVU), nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale	128
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus (AIFVS) e di rappresentanti dell'Associazione « Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 », nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale	128

SEDE REFERENTE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
AVVERTENZA	133

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia (ANVU), nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus (AIFVS) e di rappresentanti dell'Associazione « Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 », nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2019 – Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS – Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Stefano Buffagni.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Ricorda che già nel corso della XVII legislatura sono intervenuti sulla materia due decreti-legge, mentre in questa legislatura la materia è stata oggetto di cinque decreti-legge, incluso quello di cui viene avviato l'esame nella seduta odierna.

La vicenda prende le mosse dal decreto-legge n. 55 del 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2017), il cui contenuto è stato poi rifiuto nell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, con cui si è disposto un primo finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di durata originariamente fissata in sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio, in considerazione della situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016.

Il successivo decreto-legge n. 148 del 2017, all'articolo 12, ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria ed ha differito al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017.

Nel corso della XVIII legislatura sulla materia è poi intervenuto il decreto-legge n. 38 del 27 aprile 2018, che ha differito al 30 ottobre 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia.

Il medesimo decreto-legge aveva stabilito che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due *tranche* di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018. Tale ultima disposizione è stata tuttavia poi abrogata dal decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, all'articolo 2, che ha stabilito che il prestito dovesse essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019.

Anche questa ultima disposizione è stata abrogata dal decreto-legge n. 34 del 2019, che, all'articolo 37, ha disciplinato le modalità per il superamento della crisi di Alitalia, autorizzando l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova compagnia aerea (definita nel primo comma dell'articolo 37 «NewCo Nuova Alitalia»), nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito dato ad Alitalia Società aerea italiana Spa. Alla Nuova Alitalia si prevede che siano trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017). Il medesimo decreto-legge ha altresì disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Da ultimo, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto «decreto fiscale»), all'esame del Parlamento per la conversione, ha disposto, all'articolo 54, la concessione per il 2019 di un ulteriore finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre So-

cietà del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Tale articolo è peraltro abrogato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame.

Passando all'esame del testo del decreto-legge, l'articolo 1 prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando il prestito di 400 milioni di euro per sei mesi, già previsto dal decreto-legge n. 124 del 2019, ma apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai poteri dell'organo commissariale, anche in considerazione della mancata formalizzazione dell'offerta di acquisizione entro il termine del 21 novembre 2019.

In particolare, il comma 1 prevede la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, sia per le loro indifferibili esigenze gestionali – come già previsto dall'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 – che per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi che sono previsti nel successivo comma 3.

Si dispone che il finanziamento sia concesso con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e si conferma la finalizzazione a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità indicate dai successivi commi 3 e 4.

Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, il comma 2 dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura.

La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale.

In dettaglio, le nuove disposizioni (comma 3) prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali; l'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico secondo la disciplina sulla modifica e la sostituzione del programma autorizzato recata dalla normativa sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999).

Il comma 4 prevede che l'organo commissariale della società espleti, entro il 31 maggio 2020, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e degli interventi, assicurando la discontinuità anche economica della gestione da parte del soggetto cessionario, eventualmente anche utilizzando le modalità previste dall'articolo 4, comma 4-*quater* del decreto-legge n. 347 del 2003, le quali consentono, tra l'altro, ai commissari straordinari di individuare l'affit-

tuario o l'acquirente, a trattativa privata, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale, ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai trattati sottoscritti dall'Italia.

La medesima disposizione richiama poi l'applicazione di alcune norme della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in materia di affitto e vendita dei complessi aziendali. Con riferimento in particolare alla vendita dei complessi aziendali si richiama l'applicazione dei commi dal quarto al nono dell'articolo 105 della legge fallimentare. Tali disposizioni, tra l'altro, prevedono che: salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento; il curatore può procedere alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile; il curatore può anche procedere alla liquidazione mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella sezione II del Capo VI della legge fallimentare, facendo salve eventuali diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede infine che gli interessi sui prestiti ricevuti da Alitalia siano versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge

n. 135 del 2018: si tratta della disposizione (come da ultimo modificata dall'articolo 37, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2019) che ha previsto il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

In base a tale modifica si applicano pertanto alla restituzione degli interessi sul prestito le stesse modalità già previste per la restituzione della quota capitale del finanziamento e non è più prevista la destinazione di tali risorse ad una parziale compartecipazione dello Stato ad una nuova compagine societaria alla quale dovessero essere attribuiti i compendi aziendali facenti capo ad Alitalia.

Vengono peraltro fatti salvi dal comma 5, gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione della precedente formulazione della norma. Ciò, come risulta dalla relazione illustrativa, consente di fare salvi gli effetti già prodotti dagli atti, quali ad esempio i contratti, eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del citato decreto legge n. 34 del 2019 (a mente del quale « il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00 »).

L'articolo 2 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ossia al 3 dicembre 2019.

Edoardo RIXI (LEGA) esprime forti perplessità circa l'assegnazione del decreto-legge alla competenza esclusiva della Commissione Trasporti, dal momento che esso prevede essenzialmente la conferma del prestito ponte di 400 milioni, con alcune modifiche rispetto a quanto previsto nel decreto-legge fiscale precedentemente presentato dal Governo. Si chiede, al riguardo, come la Commissione possa esprimere un giudizio nel merito non

avendo una stretta competenza in ordine alle questioni finanziarie relative al prestito. Più in generale, in questo contesto delle competenze della commissione, ritiene che questa si dovrebbe occupare prevalentemente del problema del rilancio di Alitalia svolgendo una serie approfondita di audizioni concentrandosi sui contenuti del piano industriale e sulle effettive prospettive di rilancio della compagnia Alitalia, temi assenti nel decreto-legge in esame.

Diego SOZZANI (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Rixi, esprime perplessità sul ruolo che dovrebbe svolgere la Commissione Trasporti in ordine a un decreto-legge che dispone il finanziamento di 400 milioni apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria. Al riguardo ritiene che sia necessario conoscere le reali prospettive di rilancio della compagnia e la presenza o meno di eventuali finanziatori. Ribadisce quindi forti dubbi circa la correttezza dell'assegnazione del provvedimento, chiedendo pertanto di conoscere i tempi dell'esame che si prevede di svolgere, che a suo giudizio deve comprendere lo svolgimento di un'adeguata istruttoria attraverso una serie ragionata di audizioni.

Federica ZANELLA (FI) stigmatizza il fatto che nelle norme contenute nel decreto-legge, che confermano il finanziamento di 400 milioni per la società Alitalia, non sia espressamente previsto un termine per la restituzione del prestito. Da ciò deriverà in maniera pressoché certa l'apertura di una procedura di infrazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Ritiene pertanto necessario audire innanzitutto il nuovo commissario straordinario chiamato ora a proseguire la gestione della procedura di amministrazione straordinaria.

Elena MACCANTI (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Rixi, ritiene che le audizioni debbano servire per comprendere le effettive pro-

spettive di rilancio della società Alitalia e la possibilità che si formi una cordata di finanziatori.

Mauro ROTELLI (FDI) stigmatizza l'eccessiva compressione dei tempi a disposizione della Commissione rispetto ad una discussione che riguarda un provvedimento assai delicato. Ritiene quindi necessario predisporre un calendario ragionevole al fine di poter approfondire con la giusta serenità tutte le questioni relative al contenuto del provvedimento in esame.

Raffaella PAITA (IV) osserva che l'organizzazione dei lavori della giornata odierna dovrebbe essere stata condivisa con il presidente della Commissione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, con riferimento all'assegnazione del provvedimento alla Commissione Trasporti, segnala che essa risulta in linea con tutti le precedenti assegnazioni di decreti-legge sulla medesima materia. Ricorda inoltre che l'assegnazione dei provvedimenti viene disposta dalla Presidenza della Camera. Per quanto concerne l'organizzazione dei tempi di esame del provvedimento, segnala che è prevista la convocazione di una Conferenza dei Presidenti di gruppo nella giornata di domani, a seguito della quale la Commissione potrà organizzare i propri lavori.

Il viceministro Stefano BUFFAGNI riguardo alle questioni emerse nel dibattito fin qui svoltosi segnala che il provvedimento in esame può essere oggetto di modifiche e miglioramenti nel corso dell'esame parlamentare. Nel dichiarare la massima disponibilità del Governo, invita i colleghi deputati ad approfondire tutte le questioni che ritengono più delicate, evidenziando l'utilità un provvedimento che prevede una nuova procedura di cessione per il trasferimento dei complessi aziendali nell'interesse della continuità della società Alitalia, confermando a tal fine l'erogazione del finanziamento. Riguardo alle considerazioni della deputata Zanella, fa presente che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede espressamente che il prestito abbia una durata di sei mesi.

Edoardo RIXI (LEGA) ribadisce come la vicenda Alitalia sia stata totalmente gestita dal Ministero dello sviluppo economico, mentre il Ministero delle infrastrutture dei trasporti risulta competente solo sulla questione della trasporto aereo ma non certo sulla gestione della crisi aziendale. Riterrebbe quindi quanto meno opportuno prevedere un'assegnazione congiunta con la X Commissione Attività produttive.

In conclusione ribadisce che il gruppo della Lega non è intenzionato a fare ostruzionismo fine a se stesso ma a garantire le condizioni perché la Commissione Trasporti possa davvero affrontare la questione del rilancio di Alitalia.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00296 De Girolamo: Iniziative sulla sicurezza stradale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCD-CONAD (Associazione nazionale cooperative dettaglianti) sul piano di acquisizione del gruppo Auchan 134

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito agli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ... 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Audizione di rappresentanti di ANCD-CONAD (Associazione nazionale cooperative dettaglianti) sul piano di acquisizione del gruppo Auchan.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito agli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Diego BINELLI (LEGA), Riccardo ZUCCONI (FDI), Angela MASI (M5S), Martina NARDI (PD), Sara MORETTO (IV), Luca SQUERI (FI), Giorgia ANDREUZZA (LEGA), e Mattia MOR (IV), nonché la presidente Barbara SALTAMARTINI.

Il ministro Dario FRANCESCHINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A/R 136

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FCA Group, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati 136

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FCA Group, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

C. 1027-A/R.

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Audizione di rappresentanti di FCA Group, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Pol-

verini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Audizione di rappresentanti di FCA Group, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266

Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00172 Boldi: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Discussione e rinvio)	138
7-00045 Sarli: Iniziative volte al riordino della <i>pet therapy</i> (Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00372 Siani)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00172 Boldi: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Rossana BOLDI (LEGA) ricorda che la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Osas, in base all'acronimo inglese per *Obstructive Sleep Apnea Syndrome*) consiste in ricorrenti episodi durante il sonno di ostruzione completa o parziale della faringe la cui causa è una qualsivoglia alterazione anatomica o funzionale delle vie aeree superiori. L'ipossiemia intermittente e i frequenti risvegli notturni non percepiti dalla persona causano alterazioni metaboliche, cardio e cerebrovascolari. L'Osas è frequentemente associata, e spesso ne è la causa, alle malattie riconosciute come le principali cause di

morte ed è per questo associata a una ridotta aspettativa di vita ed è inoltre causa di circa il 7 per cento di tutti gli incidenti stradali. L'Osas può essere presente già in età pediatrica; tra i 40 e gli 85 anni, la sua prevalenza è del 49,7 per cento nel sesso maschile e del 23,4 per cento in quello femminile, con valori più alti dopo la menopausa.

Rileva, poi, che nel 2014 il Ministero della salute ha prodotto le « Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno » e nel 2016 la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa sul documento « sindrome apnee ostruttive del sonno (Osas) » del Ministero della salute, nel quale si afferma che l'Osas è una malattia cronica e si indica come realizzare la prevenzione e la diagnosi precoce secondo criteri di sostenibilità su tutto territorio nazionale. Rileva tuttavia che tale accordo è stato recepito dalla sola regione Puglia.

Sulla base di tali premesse, ricorda che la risoluzione in oggetto indica i seguenti impegni a carico del Governo: promuovere e avviare una campagna informativa per la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno, sia in età pediatrica che adulta, al fine di ren-

dere i cittadini maggiormente consapevoli, sia sulle conseguenze che tale sindrome comporta, quale fattore di rischio per lo sviluppo di altre patologie, che sulla capacità di successo delle terapie esistenti; adottare iniziative per inserire l'Osas nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti e nei livelli essenziali di assistenza, con l'obiettivo di renderli uniformi in tutte le regioni italiane, rendendo superfluo l'adempimento della richiesta per invalidità civile e semplificando le procedure medico amministrative in capo al paziente; adottare ogni iniziativa di competenza affinché, quanto prima, tutte le regioni diano attuazione all'intesa Stato-regioni del 12 maggio 2016 in materia di Osas e rendano fruibili per il cittadino percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dedicati all'Osas, facilitando l'accesso alla diagnosi e cura; adottare iniziative per istituire un registro di patologia per l'Osas; adottare iniziative per adeguare il sistema *Diagnosis-related group* (DRG) alle procedure diagnostiche e terapeutiche specifiche della patologia; tenere conto delle necessità connesse all'Osas nei futuri aggiornamenti del « Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera »; verificare le criticità che sono causa della mancata applicazione « degli indirizzi medico-legali da osservare per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia » e individuare le eventuali proposte risolutive.

In conclusione, dichiara di ritenere utile lo svolgimento di alcune audizioni, in particolare di esperti della patologia e di associazioni di pazienti.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia la collega Boldi per la sua iniziativa, preannunciando la presentazione di una risoluzione anche da parte del Partito democratico. Nel ricordare che l'apnea notturna non va confusa con un semplice disturbo del sonno legato al rumore, ne evidenzia le possibili gravi conseguenze sia come esito di un improvviso « *blackout* » dell'attività vigile che per danni irreparabili conse-

guenti dal mancato afflusso di sangue al cervello. Ribadisce, pertanto, l'importanza di una presa in carico efficace.

Roberto BAGNASCO (FI) si associa ai ringraziamenti alla collega Boldi, segnalando in particolare il caso di coloro che vivendo da soli hanno maggiori difficoltà a identificare le apnee ostruttive del sonno. Nel ribadire il rilievo del tema, auspica che si possa procedere in maniera spedita, preannunciando la presentazione di una risoluzione anche da parte del suo gruppo.

Marcello GEMMATO (FDI), preannunciando che anche il gruppo di Fratelli d'Italia presenterà una risoluzione sulle apnee del sonno, ricorda gli ingenti costi, sia diretti che indiretti, che esse comportano nonché i gravi danni che possono provocare alle persone che ne sono vittime. Nel dichiararsi orgoglioso che la sua regione, la Puglia, è l'unica che ha finora recepito l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, coglie l'occasione per denunciare ancora una volta le gravi conseguenze relativi alle notevoli difformità a livello regionale in relazione alle prestazioni sanitarie.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, invita la deputata Boldi a far pervenire un possibile elenco di soggetti da audire, che potrà essere integrato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00045 Sarli: Iniziative volte al riordino della *pet therapy*.

(Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00372 Siani).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il 18 novembre scorso è stata presentata la risoluzione n. 7-00372 Siani, vertente sulla medesima materia della risoluzione in discussione. La presidenza ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Doriana SARLI (M5S) fa presente che la risoluzione in discussione nasce dall'esigenza di definire e colmare alcune lacune che esistono nella gestione degli interventi assistiti con gli animali (IAA). Al riguardo, ricorda che non esiste una legge nazionale che regoli la *pet therapy*, ma solo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2003 che riconosce la *pet therapy* come una cura ufficiale, e un accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome che, nel 2015, ha stabilito delle linee guida, alle quali va riconosciuto il merito di aver iniziato a disciplinare la materia. Le linee guida distinguono gli IAA in tre tipi di intervento: la terapia assistita con gli animali (TAA), che consiste in interventi finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime; l'educazione assistita con gli animali (EAA), che consiste in un intervento di tipo educativo con il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita; l'attività assistita con gli animali (AAA) quale intervento con finalità di tipo ludico ricreativo e di socializzazione.

Fa presente che tutti gli IAA fanno parte della sanità pubblica veterinaria; poiché, secondo l'OMS, il modello riabilitativo del sistema sanitario è definito biopsico-sociale, comprendendo la malattia dell'individuo in una dimensione complessa, in quest'ottica la *pet therapy* trova il suo naturale inserimento, avendo tutti i requisiti di un intervento riabilitativo organico, psichico e sociale.

Osserva inoltre che dal 2015 a oggi la comunità scientifica ha fatto notevoli progressi, testimoniati da studi e pubblicazioni, sulle variazioni ormonali indotte nel paziente da questa terapia di relazione tra uomo e animale. Cita, ad esempio, l'incremento dei livelli crescenti di serotonina e ossitocina, col progredire delle sessioni di attività assistite da animali nei pazienti affetti da malattia renale allo stadio terminale sottoposti a dialisi, così come la diminuzione del livello di cortisolo nei pazienti affetti da Alzheimer in forma lieve o moderata, ciò che supporterebbe l'ipotesi che la TAA adattata

alla terapia non farmacologica consueta per i malati di Alzheimer possa ridurre le risposte ormonali legate allo *stress*, con un rallentamento della patologia.

Appare, quindi, in tutta la sua evidenza l'ambito strettamente sanitario al quale competono queste terapie ed interventi che, in quanto tali, per legge non possono non essere eseguite da figure appartenenti alle professioni sanitarie alle quali è richiesta una formazione di tipo universitario e specialistico. Le linee guida del 2015, pur non richiedendo al conduttore dell'animale di appartenere alle professioni sanitarie o di essere in possesso di una laurea, ma limitandosi a un generico possesso di comprovata esperienza, gli attribuiscono competenze diagnostiche e la capacità di *screening* semeiotico in tempo reale nonché una presa in carico.

Questa figura, ove non rappresentata da un professionista della salute animale, non avrebbe, a suo avviso, la formazione adatta e nemmeno la competenza per svolgere un compito così complesso. In relazione all'assunzione di responsabilità, osserva che si rendono necessarie figure professionali in quanto esse rispondono anche a un codice deontologico. Ricorda, inoltre, che gli IAA sono dei processi e quindi il rischio zoonosico non è facilmente prevedibile. Le zoonosi, inoltre, dal 2000 contemplano tutti i danni all'uomo derivanti dalla relazione con gli animali. Al riguardo, fa presente che il medico veterinario è sottoposto a responsabilità civile in quanto esercente la professione sanitaria e a responsabilità disciplinare in quanto soggetto al codice deontologico.

Segnala, quindi, che nelle linee guida si evidenziano alcune incongruenze anche rispetto alla parte riguardante la formazione. Le terapie come le attività e l'educazione assistite dagli animali in ambito sanitario sono servizi riferibili a prestazioni sanitarie di tipo specialistico la cui formazione, quindi, rientra a pieno titolo in quelli che sono dei veri e propri percorsi di alta formazione che come tale è erogata dall'unico ente preposto allo scopo, che è l'università (ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione).

Per quanto riguarda i protocolli sanitari, rileva che purtroppo le linee guida non definiscono standard circa i criteri di scelta delle specie e degli individui animali e le tecniche di educazione. La standardizzazione di questi criteri sarebbe necessaria in quanto renderebbe più sicuri gli interventi e abbasserebbe notevolmente lo stress dell'animale e la possibilità che si realizzino le condizioni per zoonosi, sia infettive che comportamentali. Al fine di ridurre il rischio epidemiologico, sarebbe necessario adottare dei protocolli sanitari specifici. A titolo di esempio, segnala che gli stafilococchi meticillino-resistenti sono stati studiati in letteratura negli animali coinvolti negli IAA in strutture sanitarie e classificati come agenti pericolosi per le infezioni nosocomiali. Altri studi rilevano presenza di uova di toxocara sul pelo del cane. Sulla base degli esempi riportati, evidenzia la necessità di definire dei protocolli sanitari standardizzati in base alla pericolosità del *setting*. Precisa poi che, per quanto attiene in particolare alla scelta dell'animale, ad esempio per il coniglio e altri *pet* non convenzionali non sono ancora noti etogrammi definiti in tutto il loro corredo comportamentale e, quindi, non è conosciuto nemmeno il loro effettivo potenziale di rischio zoonosico.

Fatte tali premesse, rinvia al testo della risoluzione per quanto concerne gli impegni in essa indicati. Propone, infine, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni per approfondire la materia.

Paolo SIANI (PD) ricorda che la validità della *pet therapy* è ormai pienamente riconosciuta dalla letteratura scientifica, anche per quanto riguarda l'ambito ospedaliero. Cita, a titolo esemplificativo, la riduzione dell'ansia per pazienti pediatriche, con effetti paragonabili a quelli di farmaci come il paracetamolo. Sottolinea che tale terapia non deve essere condotta in maniera improvvisata e che, pertanto, è necessaria un'adeguata formazione sia di coloro che la praticano sia degli operatori sanitari che li devono accogliere.

Richiama, inoltre, la propria positiva esperienza personale relativa alla presenza

di un cane in un centro per talassemici da lui stesso diretto. Nel sottolineare l'obiettivo di un accreditamento funzionale alla tutela degli operatori e dei pazienti, condivide l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel ringraziare la collega Sarli per avere posto all'attenzione della Commissione un tema di indubbia rilevanza, richiama i risultati positivi dell'utilizzo della *pet therapy* per persone con disabilità, in condizione di stress o con patologie psichiatriche. Ricorda che tale terapia consente di avere un maggiore contatto con sé stessi e migliora la relazione con gli altri.

Sottolinea, quindi, l'opportunità di fare chiarezza sulle modalità di utilizzo della terapia e di diffondere le buone pratiche attualmente presenti, posto che si registra una notevole difformità di applicazione a livello territoriale. Dichiaro che il gruppo Fratelli d'Italia seguirà con attenzione il percorso degli atti di indirizzo all'esame della Commissione, con l'intenzione di fornire il proprio contributo. Si associa altresì alla richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni, purché sia contenuto e consenta di concludere rapidamente l'*iter* in corso.

Francesca TROIANO (M5S), nel rilevare che in molti casi la *pet therapy* consente di limitare l'utilizzo dei farmaci, ne sottolinea in particolare la validità per pazienti affetti da Alzheimer in forma lieve o moderata.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, invita i presentatori delle due risoluzioni a proporre alla Commissione un elenco di possibili soggetti da audire, che potrà essere integrato in base alle proposte che saranno avanzate dai singoli gruppi parlamentari. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani 142

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 619 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, corredata dai relativi allegati.

(COM(2019) 619 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente che lo scopo della

proposta di regolamento in esame è quello di recepire la raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21^a riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Osserva che tale piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (*Standing Committee on Research and Statistics – SCRS*) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui, in quel momento, versava lo *stock* del tonno rosso sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte precedentemente nell'ambito del piano di recupero di tale specie. Rileva, dunque, che la raccomandazione 18-02 stabilisce, dunque, il passaggio dal piano di ricostituzione degli *stock* ad uno di gestione.

A tale proposito, ricorda che nel 2006 l'ICCAT ha adottato il Piano di ricostituzione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per il periodo 2007-2022 (raccomandazione 06-05). Nel 2017, dopo un lungo negoziato, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 17-07 recante un Piano pluriennale di conservazione per la salvaguardia dello *stock* di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Osserva che tale raccomandazione, pur non modificando l'impianto generale della precedente raccomandazione 14-04, stabilisce, tuttavia, un incremento del totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso, aumentando le quote di cattura per il triennio 2018-2020, che passano da 24 mila tonnellate a 36 mila tonnellate da qui al 2020.

Segnala, inoltre, che la raccomandazione 17-07 ha previsto che le catture complessive siano di 28.200 tonnellate per il 2018, di 32.240 tonnellate per il 2019 e di 36 mila tonnellate per il 2020 e che le quote assegnate all'Europa ammontano,

rispettivamente, a 15.580, 17.536 e 19.360 per i tre anni coperti dalla raccomandazione 17-07.

Rileva quindi che la raccomandazione ICCAT 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 e che, in particolare, è stata aumentata di 87 tonnellate la quota destinata all'Unione europea nel 2019 e di 100 tonnellate nel 2020.

Rammenta, inoltre, che l'Unione europea provvede a ripartire la quota del contingente assegnato da ICCAT attraverso un regolamento adottato annualmente. Il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'UE per l'annualità 2019 dal regolamento 2019/124 è stato ripartito tra le flotte degli Stati Membri, confermando all'Italia, per il 2019, una quota nazionale pari a 4.308,36 tonnellate, attestandosi al terzo posto dopo Spagna e Francia.

Su base nazionale, la ripartizione delle quote attribuite all'Unione europea dall'ICCAT è stabilita dai singoli Governi. Fa presente, a tale riguardo, che l'Italia è l'unico Paese nel Mediterraneo che ha deciso di ripartire la quota tra i pescherecci e che l'assegnazione delle catture ai natanti abilitati (quota individuale) è calcolata in funzione del sistema di pesca praticato e in proporzione alla dimensione dell'imbarcazione, sulla base di dichiarazioni statistiche comprovanti le catture di tonno effettuate negli anni di riferimento.

La ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso avviene tramite decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole. Per quanto riguarda, nello specifico, la campagna di pesca del tonno rosso per l'anno 2019, segnala che la ripartizione è stata disposta con il decreto direttoriale 16 maggio 2019, che, all'articolo, 1 stabilisce il contingente incrementale (pari a 414,23 tonnellate), spettante all'Italia per l'anno 2019.

In via generale, osserva che il piano di gestione adottato dall'ICCAT nel 2018 prescrive il rigetto e il rilascio del tonno rosso in determinate circostanze. Impone il rigetto in mare dai pescherecci, comprese le imbarcazioni per la pesca ricreativa, dei quantitativi di tonno rosso che superano il

contingente assegnato al peschereccio e/o il livello massimo delle catture accessorie autorizzate. Deve essere rigettato in mare anche il tonno rosso catturato, presente a bordo, di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, salvo entro un determinato limite di tolleranza stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.

Rileva che la raccomandazione ICCAT 18-02 stabilisce un piano di gestione più flessibile rispetto alle norme vigenti in materia di ricostituzione. Segnala quindi che la proposta di regolamento in esame, che recepisce la raccomandazione 18-02, introduce talune significative novità.

Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare (periodo di riferimento 2018) rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni dell'atto in esame, osserva che la proposta

di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali – artt. 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni.

In particolare, osserva che l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati sbarcati o trasbordati in un porto.

Il capo II (Misure di gestione – artt. 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali.

In particolare, l'articolo 10 stabilisce che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di

autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci, diversi da quelli operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 disciplina l'assegnazione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento di base). La norma prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca. La norma prevede che ogni Stato membro, che dispone di un contingente di tonno rosso, stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano, lo Stato membro adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingente corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'articolo 14 prevede che ogni Stato membro, che dispone di un contingente di tonno rosso, stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano

commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento (articolo 15).

Il capo II (Misure tecniche – artt. 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessori e all'utilizzo di mezzi aerei.

In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio. Per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Inoltre, per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo (rispetto al termine di ciascuna bordata di pesca) e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'IC-CAT.

Il capo IV (Pesca ricreativa – artt. 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo – artt. 25-60) – si suddivide in 10 sezioni riguardanti: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare (sezione 1); la registrazione delle catture (sezione 2); gli sbarchi e i trasbordi (sezione 3); gli obblighi di comunicazione (sezione 4); i programmi di osservazione (sezione 5); le operazioni di trasferimento (sezione 6); le operazioni di ingabbiamento (sezione 7); il monitoraggio e la sorveglianza (sezione 8); l'ispezione e il contrasto (sezione 9); il contrasto (sezione 10).

Il capo VI (Commercializzazione – articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Infine, il capo VII (Disposizioni finali – artt. 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del presente regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore.

In particolare, l'articolo 65 (procedure di modifica) reca la più significativa variazione sul piano normativo, laddove conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Segnala che, nell'esercizio di tale delega, la Commissione europea potrà modificare la normativa europea contenuta nella proposta di regolamento con riferimento a specifici aspetti elencati puntualmente nel medesimo articolo 65. In tal modo, si intende favorire una sorta di

stabilizzazione del quadro normativo, senza ricorrere necessariamente allo strumento legislativo.

Ricorda che tali atti delegati sono predisposti dalla Commissione previa consultazione dei gruppi di esperti composti da rappresentanti di tutti i paesi dell'UE e che in ogni caso il Parlamento e il Consiglio possono revocare tale delega. Il regolamento (UE) 2016/1627 non prevede poteri delegati per modificare tale piano di gestione del tonno rosso in linea con le decisioni annuali.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) in considerazione della rilevanza delle questioni oggetto della proposta di regolamento europeo in esame, chiede che la Commissione possa svolgere un'audizione degli europarlamentari italiani componenti della Commissione pesca del Parlamento europeo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concordando sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di regolamento in esame, invita tutti i gruppi a segnalare i nominativi dei soggetti da audire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. S. 1638, approvato dalla Camera (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	157
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. S. 1633, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa della senatrice Fregolent e del deputato Pella</i>) .	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.15

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

S. 1638, approvato dalla Camera.

(Parere alla 6^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, esprimendo, nella seduta del 20 novembre 2019, un parere

favorevole con un'osservazione. In particolare, il parere rilevava che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), che assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, *m*) della Costituzione) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

L'osservazione richiedeva di approfondire la congruità del termine fissato dall'articolo 47, comma 1, al 2021 per l'individuazione e la prima applicazione dei

livelli adeguati di servizio nel settore del trasporto pubblico locale ai fini del riparto delle risorse del fondo nazionale. Infatti, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse. Nel rilevare che l'osservazione non è stata recepita propone che essa sia nuovamente inserita nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Premettendo che nella relazione si soffermerà sulle modifiche inserite alla Camera di interesse per la Commissione, rinvia, per un'illustrazione più esaustiva alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 10-*bis* amplia l'ambito operativo del cosiddetto «ravvedimento operoso», estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie. L'articolo 11-*bis* prevede la destinazione di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 30 estendono agli enti strumentali delle regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali che, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società Invimit, almeno il 70 per cento delle quote sia riconosciuto in favore di detti enti e la restante parte in denaro. Il comma 2-*ter* specifica poi che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi in esame, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

L'articolo 32-*quinquies* dispone l'esenzione dall'IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

L'articolo 32-*sexies* istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristruttura-

zione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali. All'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa (*recte*: di concerto) con i ministri della salute e dei beni culturali.

Rileva come al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo, in considerazione del ruolo svolto dalle regioni nel processo di chiusura delle strutture manicomiali e data la possibilità di riutilizzo degli immobili che ospitavano tali strutture sul territorio.

L'articolo 38-*bis* modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, destinato a province e città metropolitane. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. La norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione.

Segnala come al riguardo andrebbe approfondita la coerenza della disposizione con le caratteristiche dello strumento dell'intesa, che presuppongono un'effettiva condivisione di volontà tra Stato ed enti territoriali; si ricorda inoltre che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 prevede, per l'intesa tra Stato e regioni, una diversa procedura nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).

L'articolo 38-*ter* prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo segnala che la norma potrebbe essere suscettibile di approfondi-

mento alla luce delle competenze delle regioni in materia di riscossione e accertamento della tassa stabilite dal decreto ministeriale n. 418 del 1998.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 40 autorizzano la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.

All'articolo 42 è stato inserito il comma 1-*bis* che precisa che, in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, nel caso di piccoli comuni, l'affidamento diretto a Poste italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

All'articolo 45, il comma 1-*bis* aumenta il limite di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale dal 5 al 10 per cento in ciascun anno rispetto all'anno precedente. Il comma 1-*ter* stabilisce inoltre che dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati siano rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011. Il comma 1-*quater* prevede che per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 46 dispone che nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al limite massimo vigente di 5 euro).

Il comma 1-*bis* dell'articolo 47 esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione degli autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche «Euro 0», i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.

Al riguardo, poiché all'attuazione della disposizione si dovrà provvedere attraverso un'integrazione dei decreti del Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti attuativi dell'articolo 1, comma 232 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che la disposizione novella, andrebbe valutata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza unificata.

I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 51 prevedono l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome dovranno far confluire i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche in tale sistema informativo.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 53 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio-marittime.

Il comma 5-*ter* dell'articolo 53 estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già prevista per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Numerose disposizioni intervengono quindi in materia di finanza degli enti territoriali. In particolare, i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 57 rideterminano la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020 con un incremento di 5,5 milioni di euro annui. Il successivo comma 1-*quater* estende fino al 2023 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari stessi. I commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 57 escludono l'applicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali; i successivi commi 2-*ter* e 2-*quater* esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale; i

commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* prevedono che per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020; il comma 2-*septies* amplia le ipotesi di disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, con riferimento agli enti locali in stato di dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui; il comma 2-*octies* prevede che l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) organizzi le attività strumentali volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a recenti provvedimenti normativi quali le leggi n. 221 del 2015 (cosiddetta «*green economy*») e n. 158 del 2017 (valorizzazione dei piccoli comuni) e il decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico sulle foreste); il comma 2-*novies* reca un contributo per l'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale); i commi da 2-*decies* a 2-*quaterdecies* prevedono un contributo a favore di comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (si tratta nello specifico del comune di Campione d'Italia); il comma 2-*quinquiesdecies* esenta le unioni di comuni dal pagamento dell'IRES per entrate di carattere commerciale; l'articolo 57-*bis* proroga le modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 e prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; l'articolo 57-*ter* modifica la disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali; l'articolo 57-*quater* incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e prevede l'attribuzione di una indennità in favore del presidente di provincia, pari a quella del

sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella del sindaco; l'articolo 57-*quinquies* modifica la disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane; l'articolo 58-*quinquies* modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

L'articolo 58-*septies* incrementa poi di 40 milioni di euro la dotazione relativa all'anno 2019 del fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 58-*octies* istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. All'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Segnala, al riguardo, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo.

L'articolo 59-*bis* reca la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Con riferimento alle disposizioni già presenti nel testo originario, ricorda che l'articolo 27 prevede l'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell'economia. Segnala, al riguardo l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell'articolo 27 infatti l'istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell'offerta

di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia, alla materia di legislazione concorrente « tutela della salute ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), pur apprezzando le richieste di coinvolgimento della Conferenza unificata e della Conferenza stato città, dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia per le ragioni di contrarietà al merito del provvedimento già espresse nel corso dell'esame alla Camera.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FDI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

La senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA) pur apprezzando la richiesta di coinvolgimento della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-città, annuncia il voto contrario del suo gruppo poiché il provvedimento non esprime una linea chiara su quali siano gli intendimenti del governo in ambito fiscale e poiché, in molte disposizioni, il Parlamento viene svuotato dei propri poteri rinviando la definizione concreta delle misure a provvedimenti ministeriali attuativi. Lamenta inoltre l'estrema esiguità delle risorse stanziare, che ammontano a soli 5 milioni di euro, peraltro escludendo le scuole paritarie che in alcune regioni del Nord, soprattutto per le scuole materne, suppliscono alla carenza di scuole pubbliche.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

S. 1633, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, esprimendo, nella seduta del 20 novembre scorso, un parere favorevole con condizione e osservazioni.

Il parere ricordava che il provvedimento risulta riconducibile alla materia il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *g*), *m*) ed *n*) della Costituzione).

La condizione presente nel parere richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali alla luce delle competenze esclusive di alcune regioni a statuto speciale in materie di istruzione, competenze che si estendono anche alla materia dei concorsi del personale scolastico (si pensi per esempio all'assetto in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano).

La condizione è stata recepita, con l'inserimento nel testo dell'articolo 9-*bis*.

Le due osservazioni vertevano invece sull'articolo 3, comma 2. Il comma consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio.

In proposito, la prima osservazione richiedeva di chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo, e non solo di quelle primarie contestualmente prevedendo l'istituzione di mecca-

nismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali.

La seconda osservazione richiedeva di chiarire e, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

Poiché entrambe le osservazioni non sono state recepite propone di reinserirle nell'ulteriore parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Nel ricordare che soffermerà sulle principali tra le numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera, rileva come all'articolo 1 siano stati inseriti i commi da 17-*bis* a 17-*novies*. In particolare, con i commi da 17-*bis* a 17-*septies* si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni e province. Il comma 17-*octies* innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021. Inoltre, il comma 17-*novies* prevede che le predette disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e fa salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima delle immissioni relative all'anno scolastico 2020-2021.

Al medesimo articolo sono stati inseriti i commi da 18-*bis* a 18-*octies*. Il comma 18-*bis* dispone che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Il comma 18-*ter* prevede che siano ammessi con riserva alle selezioni per i posti di sostegno

anche i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La riserva si scioglie positivamente solo in caso di conseguimento del relativo titolo entro il 15 luglio 2020. Il comma 18-*quater* prevede che, in via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa alla cosiddetta « quota 100 » sono nominati in ruolo docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina. In base al comma 18-*septies*, alla copertura degli oneri si fa fronte con i risparmi di spesa generati dal comma 18-*sexies* che stabilisce che i componenti dei gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità non sono più esonerati dalle attività didattiche. Il comma 18-*quinqüies* prevede l'incremento, finanziato dai medesimi risparmi, del fondo « La buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Il comma 18-*octies* prevede infine che nei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente di scuola secondaria, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca, è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

L'articolo 1-*bis* autorizza l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. Nelle more dell'espletamento del concorso alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

L'articolo 1-*ter* prevede l'acquisizione da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica.

L'articolo 1-*quater* prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. Inoltre differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.

L'articolo 1-*quinquies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato.

L'articolo 1-*sexies* dispone, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

Oggetto di significative modifiche alla Camera sono quindi state le lettere da *a*) ad *e*) del comma 5 dell'articolo 2. Nel testo attuale le disposizioni modificano la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni. In particolare, differisce dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli. Il comma 5-*bis* reca la copertura dei relativi oneri.

La lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 2 autorizza lo scorrimento della graduatoria riferita alla procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei confronti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 6 prevede la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto del personale che presso gli enti di ricerca svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Si prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione previa procedura selettiva per titoli e colloquio dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.

Le disposizioni sopra richiamate non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel condividere le osservazioni formulate dichiara che sarebbe necessario chiarire se le previsioni per le scuole siano valide solo per le scuole statali o anche per le paritarie.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S) chiarisce che l'osservazione contenuta nel parere fa riferimento alle sole scuole statali perché applicarlo anche alle scuole paritarie – che sono scuole « d'elezione » cioè scelte dai genitori spesso anche in luoghi lontani da quello di residenza – rappresenterebbe un costo eccessivo per le finanze pubbliche. Peraltro ritiene che concretamente la questione non si ponga in quanto la riduzione delle tariffe di trasporto viene compiuta sulla base dell'isee e le scuole paritarie, in

quanto scuole a pagamento, difficilmente annoverano tra gli iscritti bambini con i requisiti isee previsti.

La senatrice Sonia FREGOLENT (LEGA) ricorda che nei piccoli comuni della Lombardia e del Friuli sono rarissime le scuole materne pubbliche e dunque questa funzione viene assolta dalle scuole paritarie. I comuni si occupano del trasporto dei bambini a scuola e i genitori pagano una retta piuttosto bassa. Evidentemente il bambino che frequenta una scuola vicina a casa va a piedi, peraltro negli ultimi anni sono stati istituiti i pedibus i genitori o i nonni accompagnano a piedi i bambini, dunque questo servizio non serve per assecondare i capricci di chi desidera iscrivere il figlio in una scuola lontana pur avendo una scuola pubblica sotto casa.

Il deputato Roberto PELLA (FI) condivide le argomentazioni della collega Fregolent e chiarisce che il contesto scolastico non è uguale in tutta Italia. In molte zone i comuni sono privi di scuole statali e dunque i comuni si trovano costretti ad assolvere un ruolo importante. Ricorda che si tratta di un servizio che deve essere garantito a tutti.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, chiarisce che la norma è volta a garantire il trasporto scolastico in quanto connesso al diritto allo studio e dunque soltanto per il segmento obbligatorio. Ricorda che gli istituti scolastici del sistema integrato per l'educazione 0-6 anni non fanno parte del sistema obbligatorio. Valuta pertanto assolutamente irrilevante l'osservazione sollevata.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nel ricordare che molto probabilmente non sarà possibile apportare alcuna modifica al provvedimento, segnala che l'istanza avanzata dal collega Pella è di buon senso e che inserirla nel parere rappresenterebbe più che altro un'indicazione di carattere generale per i futuri legislatori. Ricorda peraltro che nel nostro ordina-

mento, dopo la legge n. 62 del 2000, le scuole paritarie sono equiparate alle scuole statali. Ricorda che la disposizione deriva da una pronuncia della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte che aveva dichiarato che il servizio doveva essere coperto per intero dalle famiglie e che personalmente si è impegnato, coinvolgendo anche l'Istituto di studi sulla finanza locale (IFEL) e l'ANCI, per presentare, nell'ambito dell'esame del progetto di legge di riforma del codice della strada, proposte emendative per affrontare il problema.

Il deputato Roberto PELLA (FI) ringrazia il collega Gariglio per la ragionevole e condivisibile posizione espressa. Constata invece che la relatrice e il gruppo del Movimento 5 stelle non hanno la volontà di comprendere che si tratta di un'istanza di buon senso proveniente dai sindaci. Per questo annuncia, la presentazione, insieme alla collega Fregolent, di un parere alternativo che, nelle premesse e nella prima osservazione, sostituisce il riferimento alle scuole dell'obbligo con quello alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie. Viene inoltre soppresso il riferimento ai meccanismi di perequazione (*vedi allegato 3*).

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita a considerare l'ipotesi di fare riferimento anziché alle scuole materne agli istituti educativi perché in questi istituti si studia attraverso il gioco.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, ribadisce che le scuole materne non fanno parte dell'obbligo scolastico cui si lega la possibilità di graduare le tariffe per il servizio di trasporto pubblico.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel porre in votazione la proposta di parere della relatrice, constata una situazione di confusione che non consente di verificarne l'esito. Anche in considerazione del fatto

che da parte di alcuni deputati è stato equivocato l'oggetto della votazione, ritiene opportuno revocarla al fine di consentire ai componenti della Commissione di valutare appieno le proposte di parere in esame. Poiché ha appena avuto inizio la seduta del Senato, in cui sono previste votazioni, ritiene quindi preferibile, in mancanza di obiezioni, rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione competente

in sede referente e dei lavori delle Assemblee di Camera e Senato.

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (S. 1638, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1638 di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, *m*) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

l'articolo 27 prevede l'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell'economia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del pre-

visto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell'articolo 27 infatti l'istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia – alla materia di legislazione concorrente « tutela della salute »;

l'articolo 32-*sexies* istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali; all'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con i ministri della salute e dei beni culturali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo, in considerazione del ruolo svolto dalle regioni nel processo di chiusura delle strutture manicomiali e data la possibilità di riutilizzo degli immobili che ospitavano tali strutture sul territorio;

l'articolo 38-*bis* modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, tributo destinato a province e città metropolitane; i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono deman-

dati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione; al riguardo, andrebbe approfondita la coerenza della disposizione con le caratteristiche dello strumento dell'intesa, che presuppongono un'effettiva condivisione di volontà tra Stato ed enti territoriali;

l'articolo 38-ter prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020; al riguardo, si segnala che la norma potrebbe essere suscettibile di approfondimento alla luce delle competenze delle regioni in materia di riscossione e accertamento della tassa stabilite dal decreto ministeriale n. 418 del 1998;

come già segnalato nel precedente parere, l'articolo 47, comma 1, dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse;

il comma 1-bis dell'articolo 47 esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione dei autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche « Euro 0 », i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche

dimensionali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di emanazione del necessario provvedimento attuativo;

l'articolo 58-octies istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici; all'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione; al riguardo, si segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 27; dall'articolo 32-sexies; dall'articolo 47, comma 1-bis e dall'articolo 58-octies;

approfondire la formulazione dell'articolo 38-bis;

approfondire il contenuto dell'articolo 38-ter;

approfondire la congruità del termine fissato dall'articolo 47, comma 1, al 2021 per l'individuazione e la prima applicazione dei livelli adeguati di servizio nel settore del trasporto pubblico locale ai fini del riparto delle risorse del fondo nazionale.

ALLEGATO 2

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (S. 1633, approvato dalla Camera).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1633 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;

rilevato che:

il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *g*), *m*) ed *n*); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;

l'articolo 3, comma 2, consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pub-

blico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; come già segnalato nel parere precedentemente reso, appaiono al riguardo meritevoli di approfondimento due aspetti;

in primo luogo, appare opportuno accedere comunque ad un'interpretazione che consenta ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo e non solo per il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali, al fine di garantire che il servizio di trasporto, da ritenersi strettamente connesso con il diritto costituzionale allo studio, sia omogeneo su tutto il territorio nazionale;

in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato, il carattere di interpretazione autentica, e quindi anche retroattivo della disposizione;

è stata recepita la condizione contenuta nel precedente parere che richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli

alunni delle scuole dell'obbligo, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali;

sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

ALLEGATO 3

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (S. 1633, approvato dalla Camera).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DELLA SENATRICE
FREGOLENT E DEL DEPUTATO PELLA**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1633 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;

rilevato che:

il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *g*), *m*) ed *n*); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;

l'articolo 3, comma 2, consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pub-

blico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; come già segnalato nel parere precedentemente reso, appaiono al riguardo meritevoli di approfondimento due aspetti;

in primo luogo, appare opportuno accedere comunque ad un'interpretazione che consenta ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, e non solo per il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali;

in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato, il carattere di interpretazione autentica, e quindi anche retroattivo della disposizione;

è stata recepita la condizione contenuta nel precedente parere che richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai

comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie;

sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	163
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.	
Audizione del Ministro della salute Roberto Speranza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione del Ministro della salute Roberto Speranza.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S), i deputati Mauro D'ATTIS (FI), Massimiliano DE TOMA (M5S), Romina MURA (PD), Marco LACARRA (PD) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute*, si impegna a rispondere per iscritto ai quesiti posti.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia il Ministro Speranza per la relazione svolta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	164
AVVERTENZA	164

AUDIZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione*).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *ministro per il Sud e la coesione*

territoriale, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Cristian INVERNIZZI, *presidente*, Pietro NAVARRA (PD), Vita MARTINCIGLIO (M5S), Francesca Anna RUGGIERO (M5S) ed Alessandro CATTANEO (FI).

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *ministro per il Sud e la coesione territoriale*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando l'auditore, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	165
Sulla richiesta di trasmissione all'autorità giudiziaria di un resoconto stenografico classificato segreto	165
Autorizzazione allo svolgimento di una missione da parte di una delegazione della Commissione per il compimento di acquisizioni dichiarative a prova testimoniale e di prelievo documentale	165
Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, dottoressa Maria Antonia Vertaldi	166

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

Sulla richiesta di trasmissione all'autorità giudiziaria di un resoconto stenografico classificato segreto.

Disponendo la prosecuzione dei lavori in regime di segretezza, il PRESIDENTE, sulla scorta del dibattito avvenuto nel corso dell'Ufficio di Presidenza, rende noto

che è pervenuta richiesta di trasmissione del resoconto stenografico relativo ad una audizione che ha avuto luogo presso la Commissione, con parti segretate.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori VITALI (FI-BP), GRASSO (Misto-LeU), SUDANO (IV-PSI), GIARRUSSO (M5S), PEPE (L-SP-PSd'Az), SACCONI (FI-BP) nonché i deputati PAOLINI (Lega) e CANTALAMESSA (Lega).

Su proposta del deputato CANTALAMESSA (Lega), il PRESIDENTE dispone il rinvio della discussione.

Autorizzazione allo svolgimento di una missione da parte di una delegazione della Commissione per il compimento di acquisizioni dichiarative a prova testimoniale e di prelievo documentale.

Proseguendo i lavori in regime di segretezza, il PRESIDENTE sottopone la proposta di svolgimento, nella giornata di venerdì 13 dicembre 2019, di una missione da parte di una delegazione della Com-

missione per raccogliere dichiarazioni testimoniali ed acquisire documenti. L'interesse delle attività ivi svolte, in forza della delega conferita, avrà riguardo alle indagini concernenti l'ideazione, la rivendicazione e la fase esecutiva della strage di via dei Georgofili e l'insieme degli attentati continentali che ebbero luogo nel 1993.

La Commissione conviene all'unanimità.

Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, dottoressa Maria Antonia Vertaldi.

Prosegue, in regime di pubblicità, l'attività conoscitiva delle conseguenze deri-

vanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale con l'audizione della dottoressa Maria Antonia Vertaldi, presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma.

La dottoressa VERTALDI svolge una relazione sulle principali questioni che affliggono il sistema dell'esecuzione penale e sulle relative ipotesi di riforma e aggiornamento normativo.

Interviene il senatore GRASSO (Misto-LeU) a cui la dottoressa VERTALDI fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle 15.32.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della proposta di Relazione sulle politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale (<i>Esame e conclusione</i>)	167
Sull'organizzazione dei lavori	167

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 13.45.

Esame della proposta di Relazione sulle politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale.

(Esame e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al deputato Vito, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il deputato Elio VITO, *relatore*, illustra la proposta di Relazione.

Intervengono, per svolgere osservazioni e proporre integrazioni, Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori Francesco CA-

STIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI), il deputato Antonio ZENNARO (M5S), e il senatore Paolo ARRIGONI (Lega).

Il deputato Elio VITO, *relatore*, fornisce alcuni chiarimenti e illustra le modifiche al testo, secondo le proposte emerse dal dibattito.

Raffaele VOLPI, *presidente*, pone in votazione la proposta di Relazione, come da ultimo riformulata.

Il comitato approva all'unanimità la proposta di Relazione al Parlamento, che sarà stampata come Doc. XXXIV, n. 1.

Sull'organizzazione dei lavori

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni, su cui intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Elio VITO (FI).

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	168
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
AVVERTENZA	169
ERRATA CORRIGE	169

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e successivamente la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento

all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Giorgio SILLI (Misto-C-10VM), Laura RAVETTO (FI), Francesca GALIZIA (M5S), Manuel TUZI (M5S), Flavio DI MURO (Lega), i senatori Gregorio

DE FALCO (Misto), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), Marinella PACIFICO (M5S) e Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, replica, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILLI, *presidente*, ringrazia il Ministro Di Maio e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 288 del 4 dicembre 2019, a pagina 157, seconda colonna, quinta riga, sostituire le parole « 4 dicembre » con le parole « 6 e 7 novembre ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	170
Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A, Andrea Quacivi, sul sistema informativo della fiscalità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
AVVERTENZA	170

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Andrea Quacivi, sul sistema informativo della fiscalità.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione di Andrea Quacivi, amministratore delegato di SOGEI Spa, accompagnato da Biagio Mazzotta, presidente di SOGEI Spa e da Maurizio Verginelli, direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze, di SOGEI Spa.

Biagio MAZZOTTA, *presidente di SOGEI Spa*, e Andrea QUACIVI, *amministratore delegato di SOGEI Spa*, svolgono una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i deputati Carlo GIACOMETTO (FI), Paolo GIULIODORI (M5S) e il senatore Andrea DE BERTOLDI (FDI), ai quali rispondono Andrea QUACIVI, *amministratore delegato di SOGEI Spa* e Maurizio VERGINELLI, *direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze, di SOGEI Spa*.

Ugo PAROLO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	171
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione di rappresentanti del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI)	171
Sui lavori della Commissione	177

Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Simone PILLON. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Monica Micheli, vice presidente e la dottoressa Marianna Giordano, referente per la regione Campania del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (Cismai).

La seduta comincia alle 8.40.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 11 dicembre 2019.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI).

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il PRESIDENTE ringrazia le audite per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Dà quindi la parola alla dottoressa Monica Micheli.

La dottoressa MICHELI, dopo aver ringraziato la Commissione per la possibilità offerta alla propria associazione di intervenire nell'ambito dei lavori della indagine conoscitiva sui temi della violenza, sottolinea come gli abusi nei confronti dei minori siano, come ha riconosciuto l'Organizzazione mondiale della sanità, un problema di salute pubblica e come le conseguenze a breve e a lungo termine sulle vittime siano conosciute in misura sempre più approfondita ed investano non solo la sfera emotiva e relazionale, ma anche quella somatica e organica. Purtroppo, a fronte di conoscenze sempre più estese in ordine alla necessità di contrastare la violenza e di prevenirla, si osservano alcuni casi di mancato funzionamento del sistema di protezione. Si registrano in particolare tutta una serie di occasioni mancate: la prevenzione non organica, l'assenza di un Piano nazionale infanzia, la disomogeneità nell'organizzazione dei servizi per l'infanzia e le disuguaglianze di protezione e cura tra Nord e Sud del Paese. L'audita sottolinea quindi come il Cismai ritenga assolutamente necessari alcuni interventi correttivi finalizzati ad assicurare una più piena prevenzione dei fenomeni di violenza ai danni dei minori.

In questo contesto un ruolo di indubbio rilievo è rivestito dalla esigenza di intervenire contemporaneamente sulla protezione dei bambini e sul recupero della genitorialità. La famiglia, intesa come luogo di cura e accudimento primario dei figli, va sostenuta e aiutata, con adeguati interventi economici, sociali, psicologici ed educativi, per garantire loro una crescita sana e armonica. Le situazioni di inadeguatezza genitoriale, che possono provocare violenza e sofferenza nei figli, sono spesso legate a condizioni di fragilità personale e relazionale, che vanno supportate in un processo di aiuto ai genitori, finalizzato al recupero delle loro competenze. Solo laddove si sia in presenza di situazioni gravi e irrecuperabili, che mettono a rischio il benessere del minore, e/o creano danni al percorso evolutivo è necessario agire attivando specifici progetti di geni-

torialità alternativa temporanei o definitivi quali l'affidamento del minore ad una casa famiglia o il suo collocamento presso una famiglia affidataria.

Particolare attenzione merita anche la problematica connessa ai casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, in relazione ai quali, come rilevato in un apposito recente documento redatto dal Cismai, è necessario attivare interventi specifici di protezione e cura.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla importanza di effettuare un monitoraggio attento delle risorse destinate all'accoglienza si sofferma sul tema dell'abuso sessuale. In proposito rileva come le più recenti ricerche nazionali ed internazionali mostrino che l'abuso sessuale nei confronti dei bambini è un fenomeno largamente diffuso e, nello stesso tempo, grandemente sottostimato e scarsamente affrontato. Quando il minore, presunta vittima di abuso sessuale, deve affrontare il contesto giudiziario ha diritto ad avere assistenza affettiva e psicologica fin dalla primissima fase del procedimento, attraverso operatori specializzati a fornire assistenza e sostegno psicologico. In tema di abuso il Cismai ha redatto un documento specifico, la « Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia ». Sottolinea quindi come la psicoterapia dei bambini traumatizzati sia una priorità sociale e sanitaria che va perseguita e sostenuta. Curare il trauma consente anche di prevenire i danni a lungo termine che possono produrre nel tempo sintomatologie gravi con effetti psicologici e sociali devastanti. Dopo aver svolto alcuni rilievi sulle problematiche connesse alle separazioni gravemente conflittuali si sofferma sul tema della violenza fra pari, segnalando la recente approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del Cismai di un documento dal titolo « Requisiti minimi degli interventi per la presa in carico delle vittime e degli autori di cyberbullismo ».

La dottoressa GIORDANO, ad integrazione di quanto riferito dalla vice presidente, svolge alcune considerazioni sulle dimensioni del fenomeno della violenza

nella specifica realtà della Regione Campania.

Pur non essendoci dati specifici a livello territoriale per le difficoltà nella rilevazione e nel monitoraggio, si rileva una diffusione della violenza all'interno delle famiglie e sul territorio, spesso mascherata sotto la coperta della povertà. A suo parere se è vero che la povertà può amplificare il rischio del maltrattamento perché i genitori sono provati dalle necessità materiali, è altrettanto vero che vi sono numerose famiglie in condizione di indigenza che sono invece attente ai bisogni dei figli. Pertanto gli interventi di protezione non scaturiscono dalla povertà, ma da una concomitanza di condizioni – di cui quello economico è solo uno – che rendono l'ambiente familiare mal sicuro.

Si sofferma quindi sull'impatto che nello sviluppo dei minori esercita la presenza di contesti segnati dalla criminalità organizzata in cui le logiche della sopraffazione fisica e psicologica segnano non solo gli affari criminali, ma anche le pratiche educative e le relazioni interpersonali familiari ed amicali. Ritiene in proposito che la posizione del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria andrebbe approfondita per capire quanto sia importante esplicitare che vivere in una famiglia francamente mafiosa rappresenti un'esperienza di maltrattamento per i figli. Segnala inoltre come anche il Tribunale per i Minorenni di Napoli sia intervenuto per tutelare i bambini coinvolti in tenera età in azioni criminali ed esposti a relazioni violente e prevaricanti oltre che ad un clima segnato dall'intimidazione.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla questione dei bambini migranti, lamenta la presenza di alcune evidenti carenze nel sistema di protezione. Un aspetto centrale è la questione dell'infrastrutturazione dei servizi sociali, segnata da carenze degli organici e precarietà.

Una particolare attenzione deve essere prestata, poi, agli insegnanti e agli educatori delle comunità e del territorio che sono spesso lasciati soli nell'esercizio del loro lavoro di « prime antenne » dei sintomi dell'abuso. La tristissima storia delle

insegnanti di Giuseppe il bambino di Cardito ucciso dal compagno della madre deve portare – secondo l'audita – a delle riflessioni e all'adozione di procedure che sostengano gli adulti ad assumere le proprie responsabilità. La prevenzione del maltrattamento e la cura delle vittime in Campania – come nel Paese – richiede misure di sistema sostenute da finanziamenti stabili e duraturi, associate alla capacità di programmazione e gestione.

La dottoressa MICHELI prende brevemente la parola per ribadire, in conclusione, l'esigenza che le istituzioni italiane, nazionali e locali, assumano l'obiettivo che la violenza non è solo un problema di salute pubblica di straordinarie dimensioni al quale le politiche della salute devono dare un'assoluta priorità, ma anche un problema sociale, economico, educativo, giuridico, ed ancora di più una fondamentale questione di sensibilità culturale collettiva e, non ultimo, un problema di diritti umani. Accanto ad un sistema nazionale di monitoraggio, il Cismai da anni sostiene la necessità di mettere in campo un programma di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza con un approccio intersettoriale e interdisciplinare che si rivolga a vari livelli istituzionali.

Il presidente PILLON dichiara aperto il dibattito. Dà quindi la parola alla senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S), la quale chiede alle audite di chiarire se e quali protocolli siano seguiti dagli specialisti aderenti al Cismai nell'ascolto dei minori presunte vittime di abuso. Chiede ancora di precisare se, con riguardo ai metodi e ai protocolli seguiti in concreto dagli operatori, il Coordinamento porti avanti attività formative e convegnistiche.

L'onorevole SIANI (PD) si sofferma dapprima sulla questione della formazione degli operatori, in particolare degli insegnanti e dei pediatri. In proposito chiede alle audite se ritengano opportuna la istituzione di apposite strutture alle quali docenti e medici possono rivolgersi, lad-

dove sospettino la sussistenza di abusi ai danni di minori. Particolarmente utile è, a suo parere, l'istituzione di un Osservatorio sul fenomeno, finalizzato soprattutto a favorire l'emersione dei numerosi casi di abuso che restano sommersi. Sarebbe auspicabile, prima di procedere al finanziamento di apposite iniziative, acquisire puntuali dati sul fenomeno.

Si sofferma quindi sulla delicata problematica connessa alla educazione dei minori in contesti di criminalità organizzata, chiede in proposito se non sia opportuno procedere in ogni caso, a prescindere dalla sussistenza di abusi specifici, all'allontanamento dei minori figli di genitori appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso.

La dottoressa MICHELI risponde ai quesiti posti dalla senatrice Mantovani rilevando come non vi sia un « metodo ufficiale ». Il Cismai ha ritenuto – come ricordato – di elaborare, in linea con un'autorevole letteratura scientifica, un apposito documento, la Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale, il quale fornisce linee guida per gli interventi degli operatori psico-socio-sanitari in relazione ai casi di abuso sessuale ai minori. L'attività formativa svolta dal Cismai è quindi basata su queste linee guida e su queste buone prassi.

La dottoressa GIORDANO sottolinea come sebbene previsti dalle linee guida del 2005 della Regione Campania appositi servizi in tema di abuso presso i consultori non siano stata mai attivati, tranne che nel caso del Consultorio Toniolo di Napoli. Relativamente al collocamento fuori famiglia dei minori figli di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso ritiene che si debba procedere comunque ad una valutazione caso per caso. Bisogna in generale evitare che questi bambini vengano trattati come « pentiti di camorra » e strappati alle proprie famiglie di origine, anche a fronte di situazioni nelle quali magari uno dei due genitori, in genere la madre, mostra serie preoccupazioni e riserve sulla futura affiliazione criminale dei propri figli.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) esprime preliminarmente una profonda preoccupazione sull'operato del Cismai, in ragione dei legami, confermati da puntuali notizie di cronaca, fra il Cismai e il dottor Claudio Foti e il Centro studi Hansel e Gretel, implicati nell'inchiesta « Angeli e Demoni », e in relazione ai quali è mancata una presa di distanza netta da parte del Cismai. Profonda preoccupazione desta anche la chiara scelta del Cismai di non aderire alle linee guida previste dalla Carta di Noto e nella decisione di optare per un approccio dichiaratamente colpevolista soprattutto nei confronti dei genitori e delle famiglie di origine.

Chiede quindi alle audite di chiarire per quanto tempo e con quali modalità si sia sostanziata questa innegabile collaborazione con il dottor Foti e il su citato Centro studi e per quali ragioni e in quale momento tale collaborazione si sia eventualmente interrotta. Domanda poi per quale ragione il Cismai non abbia ritenuto di sconfessare apertamente l'operato e i metodi seguiti dal dottor Foti, optando invece per una evidente minimizzazione e una sostanziale negazione dell'esistenza di un pericoloso « metodo Bibbiano » in materia di affidi di minori. Chiede quindi se su tale scelta non sia in atto un ripensamento da parte del Cismai.

Ancora, chiede alle audite se abbiano qualcosa da dichiarare in merito ad alcune intercettazioni riportate sulla stampa, nelle quali il dottor Foti afferma la necessità di « avvicinare » il direttivo del Cismai per ottenerne « protezione » nell'ambito della inchiesta che lo vede coinvolto.

Domanda infine se il Cismai abbia intenzione di rivedere la propria posizione e di aderire alla Carta di Noto.

L'onorevole SIANI (PD) ritiene inopportuno l'intervento testè svolto dal presidente Pillon, il quale si sta sostanziando in una arringa su una vicenda alimentata da una non del tutto fondata campagna mediatica. I recenti sviluppi processuali della vicenda, legata al sistema degli affidi nei Comuni della Val d'Enza mostrano

come non esista un sistema Bibbiano, ma si sia tutt'al più in presenza di alcuni singoli isolati episodi di « cattiva gestione ». La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza non deve diventare l'occasione per alimentare campagne informative sostanzialmente diffamatorie e non basate su evidenze fattuali che devono essere provate nelle dovute sedi giudiziarie.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il presidente PILLON e l'onorevole SIANI (PD), prende la parola la dottoressa MICHELI, la quale sottolinea come il direttivo del Cismai non sia mai stato destinatario di pressioni da parte del dottor Foti o di altri soggetti coinvolti nella inchiesta giudiziaria sugli affidamenti nei comuni della Val d'Enza.

Per quanto concerne questa specifica vicenda il Cismai ha ritenuto di sospendere cautelativamente alcuni associati coinvolti, rinviando comunque ogni valutazione o presa di posizione al completamento dell'attività della magistratura. Relativamente ai rapporti con il dottor Foti fa presente che da oltre tre anni questi non è più socio del Cismai.

In merito alla mancata adesione alla Carta di Noto, evidenzia come i principi dettati nella Dichiarazione di consenso non siano in contrasto con essa. Si tratta di due documenti che si rivolgono a distinti destinatari: operatori forensi nel caso della Carta di Noto, operatori psicosocio sanitari nel caso della Dichiarazione di consenso. Una netta divergenza fra i due documenti si rinviene unicamente nella « tempistica » dell'intervento sul minore abusato. Secondo la Carta di Noto ogni intervento deve essere rinviato alla conclusione delle vicende processuali. Diversamente per la Dichiarazione di consenso è importante intervenire anche prima che il processo si sia concluso, al fine di garantire una immediata protezione del minore. L'adesione ai principi e alle linee guida della Dichiarazione di consenso non significa in alcun modo adesione ad un approccio di tipo colpevolista. Tutta l'attività svolta dal Cismai e

dai suoi soci è finalizzata non solo alla tutela dei minori abusati, ma anche al recupero e al sostegno dei genitori e delle famiglie di origine.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) pone ulteriori quesiti sulle linee guida dettate nella Dichiarazione di consenso del Cismai e in particolare sulla sostanziale presunzione di sussistenza dell'abuso e sullo scarso ascolto riservato agli adulti. Rileva inoltre l'inopportunità che il minore abusato venga seguito a livello psicologico dallo stesso esperto che ha ritenuto di diagnosticare l'abuso.

La dottoressa MICHELI ritiene che non vi sia nessuna ragione ostativa a che il minore sia seguito nel suo percorso psicologico- terapeutico dallo stesso esperto che ne ha fatto la valutazione. Dopo aver sottolineato la innegabile diffusione del fenomeno – in larga parte sommerso – degli abusi in ambito domestico, osserva come le linee guida, diversamente da quanto affermato dal senatore Pillon, prevedano di tenere in considerazione e di ascoltare gli adulti.

La dottoressa GIORDANO replica quindi ad una ulteriore richiesta di chiarimento sui dati relativi alla violenza domestica ai danni di minori posta dal presidente Pillon, sottolineando fra le altre come le dimensioni di questo fenomeno e della sua scarsa emersione siano dimostrate dalla circostanza per la quale, a distanza di molti anni, tanti adulti, seguiti in percorsi psicologici, denunciano di aver subito abusi.

La dottoressa MICHELI sottolinea come anche la diffusione di disturbi alimentari, bulimia e anoressia in particolare, in molti casi sia il sintomo di maltrattamenti subiti in ambito familiare.

In merito alla questione Bibbiano ribadisce che il Cismai prima di esprimersi in modo ufficiale sui fatti ivi verificatisi ritiene necessario attendere un chiaro pronunciamento dell'autorità giudiziaria.

Il presidente PILLON prende nuovamente la parola per chiedere alle audite se, alla luce di numerosi fatti di cronaca, non solo circoscritti ai comuni della Val d'Enza, che hanno visto coinvolti affiliati del Coordinamento, il Cismai non intenda ripensare il proprio « sistema ».

La dottoressa MICHELI precisa che non vi è un « sistema Cismai ». Il Coordinamento non svolge infatti alcuna opera di indottrinamento dei soggetti e dei centri ad esso affiliati. Non esiste neppure un metodo unico e immutabile: esso infatti cambia anche in relazione ai progressi della letteratura scientifica.

Dopo una richiesta di precisazione da parte del presidente PILLON in merito all'articolo 9 dello Statuto del Cismai, interviene la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), la quale, oltre a ribadire la assoluta pertinenza dei quesiti del collega Pillon, evidenzia come le questioni poste siano suffragate non solo da notizie di cronaca, ma anche da numerose testimonianze dirette di famiglie coinvolte in vicende di ingiustificati allontanamenti di minori. Non si tratta di voler processare in questa sede i vertici del Cismai, ma semplicemente di fare chiarezza su un tema delicato e di grande attualità e interesse. È un dato innegabile l'elevato numero di affidamenti etero familiari che si sono registrati in questi ultimi anni nei comuni della Val d'Enza.

La dottoressa MICHELI osserva come quest'ultima affermazione non sia stata confermata dal presidente del – competente – Tribunale per i minorenni di Bologna. È indubbio che si possano essere verificati degli episodi di non corretta applicazione della normativa in materia di affidamenti, ma è, a suo parere, rischioso mettere in discussione l'intero sistema.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) domanda alle audite come sia possibile che il Cismai non si sia reso conto degli abusi che venivano perpetrati da alcuni soggetti affiliati. In proposito osserva come i danni

sui minori provocati dai falsi abusi siano altrettanto gravi di quelli provocati dagli abusi reali.

La dottoressa MICHELI ribadisce come il ruolo del Cismai sia sostanzialmente di formazione e di coordinamento e non certo di carattere ispettivo.

La dottoressa GIORDANO sottolinea come queste campagne mediatiche abbiano finito per alimentare un clima di diffusa sfiducia nei confronti dei servizi sociali con evidenti gravi ricadute sulla sicurezza e sulla protezione di tanti minori. Evidenzia inoltre come i falsi abusi non siano paragonabili in termini numerici a quelli realmente perpetrati.

La senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) chiede alle audite se non ritengano che il sistema meriti un complessivo ripensamento, soprattutto con riguardo alla amministrazione della giustizia minorile e alla presenza di evidenti situazioni di conflitto di interesse dei giudici onorari.

Le dottoresse MICHELI e GIORDANO replicano alla senatrice Mantovani sottolineando come la presenza di giudici non togati nella composizione dei Tribunali per i minorenni rappresenti un valore aggiunto, proprio finalizzato a supportare l'organo giurisdizionale nell'amministrazione della delicata giustizia minorile. L'attività dei giudici onorari peraltro è svolta nel rispetto di puntuali criteri professionali e deontologici.

Sulla questione dei possibili profili di conflitto di interessi si svolge un breve dibattito nel quale prendono la parola il Presidente PILLON, la dottoressa GIORDANI, la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e la senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S).

Replicando infine ad una ulteriore richiesta di chiarimento del presidente Pillon, la dottoressa MICHELI fa presente che il Cismai ha querelato le testate

giornalistiche che hanno riportato le notizie diffamatorie richiamate dal presidente.

Il PRESIDENTE nel prendere atto che non vi sono ulteriori domande o richieste di intervento, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che con riguardo alla missione di Londra in programma dal 9 all'11 gennaio sono arrivate oltre alla propria, anche le adesioni delle senatrici Paola Binetti, Maria Grazia D'Angelo, Maria Laura Mantovani e dei deputati Veronica Giannone e Siani.

La seduta termina alle 9.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	178
Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	178
ALLEGATO (<i>Regolamento interno della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni</i>)	180
Comunicazioni del presidente	179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 dicembre. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame del regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, predisposta ai sensi dell'articolo 5 della delibera istitutiva del 30 aprile 2019.

Ricorda che la bozza della proposta di regolamento è stata distribuita in occasione della riunione della scorsa settimana dell'ufficio di presidenza ed è stata preliminarmente esaminata nella riunione dello stesso Ufficio appena terminata, nel corso della quale è stata recepita, nello spirito della più ampia condivisione che informa i lavori della Commissione, la proposta del deputato Centemero, a nome del suo gruppo, volta a ridurre a due giorni il termine in cui il presidente riferisca all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ove ne abbia esercitato i poteri nei casi di necessità e di urgenza.

Segnala, peraltro, che il testo è il frutto di una prassi costante riferita ai regolamenti delle Commissioni di inchiesta sia

monocamerale sia bicamerale e che, in ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Ove vi fosse il consenso di tutti i gruppi, la votazione in plenaria potrebbe avere luogo sul complesso del regolamento e non articolo per articolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato*).

Comunicazioni del presidente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalenti di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Fernando Antonio Bellisario, luogotenente cariche speciali, Fabio Panacci, luogotenente, e Giovanni Maccioni maresciallo aiutante.

Ai fini della piena operatività della Commissione, rammenta inoltre la necessità che l'ufficio di presidenza approvi quanto prima la delibera sul regime di pubblicità degli atti al fine di consentirne la consultazione da parte dei colleghi nel rispetto della relativa classificazione.

Secondo quanto concordato nell'ufficio di presidenza, la Commissione tornerà a riunirsi martedì 17 dicembre per l'audizione dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma nelle modalità già prestabilite la scorsa settimana. La prossima seduta sarà dedicata allo svolgimento di una relazione da parte dei predetti magistrati, mentre le domande dei colleghi commissari saranno svolte in una successiva seduta, anche alla luce degli atti che la Procura stessa inizierà a depositare su richiesta della Commissione.

Desidera infine ribadire l'unanime auspicio della Commissione di potere quanto prima procedere ad audire i genitori di Giulio Regeni quale segno di consapevole riconoscimento dello straordinario impegno da loro profuso perché sia finalmente raggiunta la verità e la giustizia sulla morte del loro figlio Giulio.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI**

Titolo I

NORME APPLICABILI

Articolo 1

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati del 30 aprile 2019, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE

Articolo 2

(Organizzazione dei lavori)

1. Il presidente può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminare i profili istruttori di ciascuna questione o ciascun affare trattati dalla Commissione e di riferirne ad essa, salvo i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura della questione o dell'affare.

2. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Articolo 3

*(Sostituzione dei componenti
della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Articolo 4

*(Partecipazione alle sedute
della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 22, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 23 di cui il presidente ritenga necessaria la presenza, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Articolo 5

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti

designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Articolo 6

(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari)

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti istituzionali;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno della Commissione, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Articolo 7

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il

programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Articolo 8

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al ter-

mine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Articolo 9

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. I componenti che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Articolo 10

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del

giorno che non preveda votazioni o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Articolo 11

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Articolo 12

(Pubblicità dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della delibera istitutiva, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può

stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Articolo 13

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della delibera istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Articolo 14

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi con-

nessi sono sentite nella forma della libera audizione e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Articolo 15

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento delle attività di inchiesta.

2. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Articolo 16

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati

escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscriverlo; di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine non superiore ai venti giorni entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Articolo 17

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 e seguenti del codice penale, il presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Articolo 18

(Denuncia di reato)

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Articolo 19

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce, con

delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti e il loro regime di divulgazione, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle Autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera.

4. La Commissione, ove le pervengano documenti in formato cartaceo, da mittenti che non siano tenuti dalla normativa vigente a produrli in formato digitale, ne cura la digitalizzazione.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale addetto alla Commissione, e dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23. Ne può essere estratta copia esclusivamente in formato digitale.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Articolo 20

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce all'Assemblea della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della delibera istitutiva.

2. Il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Articolo 21

(Pubblicità di atti e documenti)

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

2. Dopo la cessazione della Commissione per scadenza dei termini di cui all'articolo 7 della delibera istitutiva e comunque al termine della legislatura, tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati all'Archivio storico della Camera dei deputati.

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 22

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva.

Articolo 23

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il miglior espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di dieci unità. A tal fine, su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti a essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro

attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva.

Articolo 24

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Sulla composizione del Comitato	3
Comunicazione del Presidente	3
Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>) .	4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Elezione di un Vicepresidente	7
Deliberazioni in materia di convalida della elezione della deputata Piera Aiello, proclamata nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, collegio uninominale 08	8

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	10
7-00225 Acunzo e altri: Sulla promozione del cinema italiano all'estero (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00059</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Prima nuova versione proposta dal deputato Acunzo</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. C. 1794 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
Sull'ordine dei lavori	18
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	19
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Esame e rinvio</i>)	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
II Giustizia	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2059 Costa, recante modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato, di Raffaele Cantone, magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione e di Agostino De Caro, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise	30
AVVERTENZA	30
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione: deliberazione di variazioni del programma (<i>Deliberazione di variazioni del programma</i>)	31
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	43
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Esame e rinvio</i>)	39
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione in Grecia (14-15 novembre 2019)	41
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	45
Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina (27-28 novembre 2019)	41
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	50
Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Quartapelle Procopio a Berlino (27-28 novembre 2019)	42
Sugli esiti della missione a Bruxelles (4 dicembre 2019)	42
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	60
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	60
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	62
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « Italia Meteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto. Atto n. 132 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	65
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
ERRATA CORRIGE	66

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	85
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. Atto n. 118 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	85
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	86
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 133	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 134	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 135	

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 136 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	89
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto. Atto n. 132 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2041 Fogliani e C. 2152, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di <i>bike e car sharing</i>	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108
5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	110

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	102
5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il <i>tax free shopping</i>	102
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	112
5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero	102
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	113

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sul nuovo regolamento di organizzazione del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	114
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca. C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 208 Fregolent e C. 2118 Piccoli Nardelli</i>)	115
Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile. C. 2214 Gallo (<i>Esame e rinvio</i>)	117
Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
AVVERTENZA	121

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	122
5-02340 Vianello: Messa in sicurezza della strada statale 100 Bari-Taranto, con particolare riguardo alla galleria San Mauro all'altezza di Mottola	122
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-02498 Cenni: Messa in sicurezza e ammodernamento del raccordo autostradale RA3 Siena-Firenze, cosiddetto « Autopalio »	123
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-02994 Donzelli: Manutenzione e messa in sicurezza del ponte di Calafuria sul tratto livornese della strada statale n. 1 Aurelia	123
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (atto n. 132), di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	124
AVVERTENZA	124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale	128
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia (ANVU), nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale	128
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus (AIFVS) e di rappresentanti dell'Associazione « Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 », nell'ambito della discussione della risoluzione De Girolamo 7-00296 recante iniziative sulla sicurezza stradale	128

SEDE REFERENTE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	129
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
AVVERTENZA	133

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCD-CONAD (Associazione nazionale cooperative dettaglianti) sul piano di acquisizione del gruppo Auchan	134
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito agli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) ...	134
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027-A/R	136
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FCA Group, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	136
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FCA Group, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	136
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00172 Boldi: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (<i>Discussione e rinvio</i>)	138
---	-----

7-00045 Sarli: Iniziative volte al riordino della <i>pet therapy</i> (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00372 Siani</i>)	139
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani	142
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 619 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	142
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. S. 1638, approvato dalla Camera (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	148
--	-----

ALLEGATO 1 (Parere approvato)	157
-------------------------------------	-----

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. S. 1633, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
--	-----

ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice)	159
---	-----

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa della senatrice Fregolent e del deputato Pella) .	161
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	163
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione del Ministro della salute Roberto Speranza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	164
--	-----

AVVERTENZA	164
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	165
-----------------------------------	-----

Sulla richiesta di trasmissione all'autorità giudiziaria di un resoconto stenografico classificato segreto	165
--	-----

Autorizzazione allo svolgimento di una missione da parte di una delegazione della Commissione per il compimento di acquisizioni dichiarative a prova testimoniale e di prelievo documentale	165
---	-----

Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, dottoressa Maria Antonia Vertaldi	166
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della proposta di Relazione sulle politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale (<i>Esame e conclusione</i>)	167
---	-----

Sull'organizzazione dei lavori	167
--------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	168
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
AVVERTENZA	169
ERRATA CORRIGE	169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	170
Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A, Andrea Quacivi, sul sistema informativo della fiscalità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
AVVERTENZA	170

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sui lavori della Commissione	171
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione di rappresentanti del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI)	171
Sui lavori della Commissione	177

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	178
Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	178
ALLEGATO (<i>Regolamento interno della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni</i>)	180
Comunicazioni del presidente	179

